Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|146|531 091.465 f WAGES - MINISTRY OF INTERIOR - POLICE

JAN. 1943 - JUNE 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AGENTI DI P.S.

Oltre alle indennita' di tutti gli altri impiegati dello Stato (supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia) gli agenti di P.S. percepiscono delle indennita' particolari corrisposte, in genere per compensare i rischi corsi da tale particolare categoria d'impiegati e i disagi cui essi vanno incontro.

1) - Indennita' valida pensioni - Corrisposta a ufficiali, sottoufficiali e agenti. Per questi ultimi, va pagata solo a quelli raffermati, a quelli cioe' che hanno compiuto il primo periodo di servizio di tre anni.

Va da un minimo di L.23 mensili per la guardia a un massimo di L.398 mensili per il maggiore (per Napoli questo e' il grado piu' alto) -

2) - Indennita' di alloggio - E' un compenso che viene corrisposto a coloro che, non dormendo in caserma, devono sostenere spese per la casa. Viene pagata a tutti gli ufficiali, ai sottoufficiali ed agenti ammogliati ed ai sottoufficiali ed agenti celibi residenti in localita' sfornite di caserma.

Va da un minimo di L.88 mensili per la guardia a un massimo di L.398 per il maggiore.

3) - Indennita' vestiario - E' un compenso che viene corrisposto a titolo di rimborso per le maggiori spese richieste dall'uniforme (la prima vestizione, pero' viene fatta a spese dello Stato). Non viene pagata agli ufficiali.

Va da un minimo di L.40 mensili per la guardia a un massimo di L.[illegible] mensili per il maresciallo di 1a classe.

4) - Caro - viveri - Viene corrisposto soltanto ai sottoufficiali celibi,

1866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in ragione di L.0,44 al giorno.

Questa indennita' e' l'antica indennita' di caro-viveri che, assorbita per gli ammogliati nell'aggiunta di famiglia, resto' ai celibi.

5) - Soprassoldo giornaliero - Viene corrisposta soltanto ai gradi dalla guardia al brigadiere e varia da L.23 mensili per la guardia a L.21 per il brigadiere.

6) - Indennita' servizio speciale di P.S. - Viene cirrisposta soltanto agli ufficiali ed ai sottoufficiali, in misura diversa, per i sottoufficiali, a secondo che si tratti di ammogliati o di celibi. E' piu' alta per i sottoufficiali che per gli ufficiali.

Va da un minimo di L.21 mensili per il vice-brigadiere celibe (vice brigadiere coniugato L.121 mensili) a un massimo di L.137 mensili per il maresciallo coniugato.

7)v- Premio speciale giornaliero - Indennita' di allarme - Indennita' straordinaria giornaliera di P.S. - Con circolare del Ministero dell'Interno N.800/9816.A.I.U. del 27 ottobre 1941 veniva istituito un "premio speciale giornaliero" corrisposto ai soli sottoufficiali e guardie, con un massimo di L.5,- al giorno per i marescialli e un minimo di L.1 al giorno per le guardie.

Quando fu istituita l'indennita' di allarme, il 16 dicembre 1942, il Ministero dell'Interno ritenne che questa non fosse cumulabile col premio speciale giornaliero, e pertanto questo non fu piu' corrisposto.

Con circolare del Ministero dell'Interno N.800/9815 - E.5 del 15 febbraio 1943, fu istituita una"indennita' straordinaria giornaliera di P.S." con un massimo di L.47 al giorno per i generali di divisione e un minimo di L.9 al giorno per le guardie. 4800

L'art.5 b di tale circolare stabiliva che l'indennita' straordinaria

1859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Giornaliera di P.S. non era cumulabile con il premio speciale giornaliero. Siccome gli agenti a Napoli avevano percepito il premio speciale giornaliero fino al dicembre 1942, e da tale data avevano scelto l'indennita' di allarme perche' piu' alta, l'indennita' di allarme fu considerata come una sostituzione del premio speciale giornaliero e quindi non cumulabile con l'indennita' straordinaria giornaliera di P.S.

In dipendenza di cio', fu corrisposta ad essi, tra le due, l'indennita' piu' alta, e pertanto i sottoufficiali e le guardie percepiscono l'indennita' di allarme, che e' per essi piu' alta dell'indennita' straordinaria giornaliera di P.S., mentre gli ufficiali percepiscono quest'ultima, che e' per essi piu' alta dell'indennita' di allarme.

N,B. - Tutte le suddette indennita' e quelle comuni agli altri impiegati dello Stato vengono cumulate con lo stipendio allo scopo di applicare l'aumento del 70%. -

479

1870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

'INISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della P.S.

Salerno, 8 maggio I944

Div.F.A.P. n.800-90238

OGGETTO: Indennità straordinaria giorneliera di P.S.-R.Decreto I4/I/43

ALLE L.L. E.E. I PREFETTI DELL'ITALIA LIBERATA
(compreso NAPOLI-AVELLINO-BENEVENTO-FOGGIA-CAMPOBASSO
AI COMANDI DELL'ARMA DEI CC.RR. DELL'ITALIA LIBERATA
e per conoscenza:
ALLE L.L. E.E. GLI ALTI COMMISSARI PER LA SARDEGNA E SICILIA
LL. SEDI

Con circolare n.800/98I-4-M.5 del I5 febbraio I943, questo Ministero impartiva le norme da seguirsi per la corresponsione agli Ufficiali, sottuficiali e militari di truppe dell'Arma dei CC.RR. ai funzionari di P.S., nonchè agli ufficiali, sottuficiali e guardie di P.S. della indennità in oggetto.

Col paragrafo 6 della cennata circolare si disponeva, perchè ciascuna Prefettura e ciscun Comando Legione dei CC.RR. provvedesse al pagamento della indennità in argomento mediante prelevamento dai fondi in genere, salvo rimborso e sino a quanto non fossero stati eseguiti gli appositi accreditamenti da parte del Ministero.

Poichè non si conosce se tali accreditamenti furono disposti, si prega voler fornire notizie in merito e, qualora non dovesse risultare pervenuto alcun accreditamento, avanzare la relativa richiesta per il rimborso delle spese già spstenute.

Tali richieste di fondi da farsi separatamente per ogni trimestre devono essere accompagnate da un prospetto dimostrativo dal quale risulti distintamente, per ogni grado, la spesa sostenuta.

Con l'occasione si fa presente che a norma della circolare di S.E. il Capo del Governo N.9I2-F. del I° dicembre I943, le relative contabilità devono essere custodite presso i rispettivi uffici, fino a quando non saranno impartite ulteriori istruzioni in merito. Dare assicurazione.

PEL MINISTRO
F.to Solimena

4795

P. C. C.

IL SEGRETARIO
firma illeggibile

1871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.

Roma, 27 ottobre 1941

Divisione Forze Armate Polizia Sez.2^
Prot. n.800/9816 A.I.U.

OGGETTO: Premio speciale giornaliero - Corpo Agenti di P.S.

Ai Prefetti del REGNO
Al Governatore della Dalmazia ZARA
Alto Commissario di LUBIANA
Ai Prefetti di ZARA - SPALATO - CATTARO

e per conoscenza:
Ispettorato Gen. di Polizia per i Servizi Automorizzati e per le Scuole di ROMA
Direzioni Scuole di Polizia di ROMA - CASERTA
Comandi Battaglioni
E Compagnie Mobili Agenti di P.S. ROMA - MILANO - TORINO - NAPOLI
GENOVA - TRIESTE - FIRENZE

Con riferimento al telegramma del 18 ottobre 1941 pari numero della presente, si comunicano le seguenti norme per la corresponsione del premio indicato in oggetto.

1°)-Agli Agenti di P.S. è concesso un premio speciale giornaliero nella seguente misura:

Marescialli di P.S.	(lorde di R.M. complementare ecc.,)	L. 5.00
Brigadieri di P.S.	" " " " " "	" 2.50
V. Brigadieri di P.S.	" " " " " "	" 1.75
Guardie Scelte e Guardie (nette)		" 1.00

2°)- Tale premio spetta anche agli Agenti di P.S. chiamati in servizio temporaneo. Esso sarà pagato mensilmente in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio, e, non è, quindi, dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo.

3°)- Sono esclusi dalla concessione i puniti per la durata della punizione anche se abbiano prestato servizio.

4°)- Il premio verrà corrisposto a datare dal 1° marzo 1941 e sino al 30 giugno 1942 salvo contrarie disposizioni.

5°)- Detto premio non spetta:
a)- agli agenti in servizio presso l'O.V.R.A.
b)- ai sottuficiali e guardie scelte presso i battaglioni, le compagnie mobili;
c)- agli agenti di P.S. istruttori in servizio presso le scuole

1872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tecniche di polizia di Roma e Caserta.

6°)- Al pagamento del premio di cui all'oggetto provvederà direttamente questo Ministero.
A tal uopo si prescrive:

a)- Le Prefetture eseguiranno il calcolo di quanto spetta a ciascun avente diritto, e conserveranno i propri atti il relativo compito.

b)- Compileranno, inoltre, l'unito modello (alleg.I) che trasmetteranno poi in duplice copia al Ministero.

c)- una copia di detto modello sarà dal Ministero restituita unitamente ad un vaglia bancario corrispondente all'importo del premio. Non appena quietanzata dagli interessati la copia stessa dovrà essere rinviata al Ministero.

d)- Pel periodo I° marzo I94I a tutto il 3I ottobre detto, le Prefetture compileranno unico elenco da far pervenire sempre in duplice copia al Ministero; mentre, dal I° novembre I94I e sino al 30 giugno I942 compileranno elenchi mensili separati.

e)- Alla compilazione dell'elenco suaccennato provvederanno le Prefetture presso le quali gli agenti sono effettivi in base alle notizie di cui sono in possesso nonchè di quelle che saranno eventualmente richieste alle Prefetture di provenienza.
In casi dubbi e le eventuali difficoltà che potranno presentarsi per l'applicazione della presente circolare dovranno essere prospettati al Ministero.
Nel raccomandare la massima diligenza ed esattezza nel calcolo per la determinazione del premio in questione, si soggiunge che il Ministero fa assegnamento sull'opera sempre più attiva e disciplinata che tutti gli agenti di P.S. dovranno esplicare nel disimpegno dei vari e delicati servizi di polizia e sono ad essi affidati.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Questori e dei Comandanti delle Divisioni Speciali di Polizia, e Reparti Agenti di P.S. dipendenti, fornendo assicurazione di esatto adempimento.

PEL MINISTRO
F.to Carmine Senise

P.C.C.
IL DIRETTORE DEI CONTI

4796

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d.

R. QUESTURA DI NAPOLI
2ª DIVISIONE UFFICIO DI POLIZIA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

N. di Prot. Napoli, 3 giugno 1944

Spett. Allied Control Commission
Labor Sub Commission

NAPOLI
(Via Roma, 148)

Con riferimento alla circolare di codesto Spett. Ufficio, in data 30 maggio corrente anno, relativa alle richieste notizie riflettenti il trattamento economico del personale dipendente impiegatizio e salariato di ruolo e non di ruolo, si trasmettono qui uniti gli allegati dal N.1 al N.17, che comprendono, secondo lo scheme previsto, tutte le informazioni occorrenti per il personale di ruolo.

Si fa presente che la materia trattata riguarda esclusivamente il personale in forza alla 2ª Divisione Speciale di Polizia (Ufficiali, Sottufficiali, Guardie Scelte e Guardie di P.S.), mentre per i rimanenti dipendenti della Regia Questura di Napoli, provvederà a fornire le analoghe notizie, direttamente quel Gabinetto.

Nell'allegato N.18, infine, ci si occupa del personale non di ruolo (richiamati in servizio temporaneo e trattenuti) dipendente sempre dall'anzidetta Divisione.

IL CAPO DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE
MAGGIORE
(Dell'Aquila Rag. Agostino)

1874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ufficio Reduci n. 210

R. QUESTURA DI NAPOLI

N. di prot. 1010518 Divisione XXIXXXX Gab. Napoli, 2 Giugno 1944

Risposta a nota del 30 Maggio 944

Allegati Vari

OGGETTO: PERSONALE DI P.S. - Trattamento economico.-

TO ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
Via Roma 148
N A P O L I

Trasmetto i sottonotati prospetti relativi al trattamento economico del Personale di Ruolo e non di Ruolo dipendente da questo Ufficio, richiesti con la nota sopradistinta:

1) Tabella dello stipendio base lordo attuale.
2) " del supplemento di servizio attivo lordo.
3) " dell'assegno temporaneo di guerra.
4) " dell'aggiunta di famiglia.
5) " dell'indennità di bombardamento o di allarme.
6) " del premio di operosità e rendimento.
7) Gratifiche periodiche(non si trasmettono perchè non vengono percepite dal Personale di P.S.
8) Compensi vari: Tabella della indennità speciale di P.S. pensionabile e non pensionabile.
9) Altri compensi: a) indennità di missione, di trasferimento, di trasferta ecc;
b) indennità di vestiario;
10) Premi di nuzialità e natalità - Si unisce circolare dimostrativa del Ministero dell'Interno.
11) Lavoro straordinario - Non si invia la tabella perchè non viene corrisposto al dipendente personale

1994

./.

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12) Lavoro serale notturno - Non si trasmette il prospetto perchè non viene percepito dal dipendente personale.
13) Aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2 - Si trasmette la dimostrazione riguardante l'applicazione di detto aumento.
14) Diritti vari - non si trasmette il prospetto perchè non vengono percepiti dal dipendente personale.
15) Ritenute - Si trasmette l'elencazione completa e dettagliata delle trattenute effettuate sullo stipendio lordo e sugli altri assegni.
16) Elenco numerico del Personale - Si trasmette distinto per Gruppo Grado e Qualifica.
17) Copia del Regolamento Organico - Non esiste poichè l'inquadramento gerarchico del Personale di P.S. è contemplato nello " Stato giuridico di tutti gl'Impiegati e salariati dello Stato", esistente presso il Ministero dell'Interno.+

I L Q U E S T O R E
(G. Lauricella)

TABELLA DELLO STIPENDIO LORDO ANNUO CHE PERCEPISCE

IL PERSONALE DI P.S.

_o_o_o_

Grado	Qualifica	Importo	Annotazioni
V°	Questore 1 Classe (Gruppo A)	28.490	Stipendio iniziale
		30.580	1° Aumento periodico
VI°	Questore 2 Classe (Gruppo A)	23.210	Stipendio iniziale
		24.200	1° Aumento periodico
		26.290	2° " "
VII°	Vice Questore e Commissario Capo (Gruppo A)	20.460	Stipendio iniziale
		21.560	1° Aumento periodico
		22.660	2° " "
VIII°	Commissario (Gruppo A)	18.700	Stipendio iniziale
		19.140	1° Aumento periodico
		19.580	2° " "
IX°	Commissario Aggiunto (Gruppo A)	16.170	Stipendio iniziale
		16.830	1° Aumento periodico
		17.820	2° " "
		18.700	3° " "
X°	Vice Commissario (Gruppo A)	13.640	Stipendio iniziale
		14.300	1° Aumento periodico
		15.070	2° " "
		16.170	3° " "
XI°	Vice Commissario Aggiunto (Gruppo A)	10.670	Stipendio iniziale
		11.440	1° Aumento periodico
		11.990	2° " "

4793

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V°	Questore 1 Classe (Gruppo A)	30.580	1° Aumento periodico
VI°	Questore 2 Classe (Gruppo A)	23.210 24.200 26.290	Stipendio iniziale 1° Aumento periodico 2° " "
VII°	Vice Questore e Commissario Capo (Gruppo A)	20.460 21.560 22.660	Stipendio iniziale 1° Aumento periodico 2° " "
VIII°	Commissario (Gruppo A)	18.700 19.140 19.580	Stipendio iniziale 1° Aumento periodico 2° " "
IX°	Commissario Aggiunto (Gruppo A)	16.170 16.830 17.820 18.700	Stipendio iniziale 1° Aumento periodico 2° " " 3° " "
X°	Vice Commissario (Gruppo A)	13.640 14.300 15.070 16.170	Stipendio iniziale 1° Aumento periodico 2° " " 3° " "
XI°	Vice Commissario Aggiunto (Gruppo A)	10.670 11.440 11.990	Stipendio iniziale 1° Aumento periodico 2° " "
==	Volontario Ufficiale di P.S. (Gruppo A)	11.003,76	Assegno per il periodo di prova non suscettibile di aumento.

./.

4793

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Qualifica	Importo	Annotazioni
IX°	Impiegato di Polizia di 1^ Classe o Archivista Capo (Gruppo C)	14.300	Stipendio iniziale
		15.070	1° Aumento periodico
		16.170	2° " "
		16.830	3° Aumento periodico
X°	Impiegato di Polizia di 2^ Classe o Primo Archivista (Gruppo C)	11.990	Stipendio iniziale
		12.980	1° Aumento periodico
		13.640	2° " "
		14.300	3° " "
XI°	Impiegato di Polizia di 3^ Classe o Archivista (Gruppo C)	9.130	Stipendio iniziale
		9.900	1° Aumento periodico
		10.670	2° " "
		11.440	3° " "
		11.990	4° " "
XII°	Applicato (Grûppo C)	7.370	Stipendio iniziale
		7.700	1° Aumento periodico
		8.030	2° " "
		8.580	3° " "
		9.130	4° " "
XIII°	Alunno d'Ordine (Gruppo C)	5.720	Stipendio iniziale
		6.160	1° Aumento periodico
		6.600	2° " "
		7.040	3° " "
		7.370	4° " "
===	Alunno d'Ordine in prova (Gruppo C)	6.218,88	Assegno per il periodo di pro= va non suscettibile di aumento.

4792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

X°	Impiegato di Polizia di 2ª Classe o Primo Archivista (Gruppo C)	11.990	Stipendio iniziale
		12.980	1° Aumento periodico
		13.640	2° " "
		14.300	3° " "
XI°	Impiegato di Polizia di 3ª Classe o Archivista (Gruppo C)	9.130	Stipendio iniziale
		9.900	1° Aumento periodico
		10.670	2° " "
		11.440	3° " "
		11.990	4° " "
XII°	Applicato (Gruppo C)	7.370	Stipendio iniziale
		7.700	1° Aumento periodico
		8.030	2° " "
		8.580	3° " "
		9.130	4° " "
XIII°	Alunno d'Ordine (Gruppo C)	5.720	Stipendio iniziale
		6.160	1° Aumento periodico
		6.600	2° " "
		7.040	3° " "
		7.370	4° " "
===	Alunno d'Ordine in prova (Gruppo C)	6.218,88	Assegno per il periodo di prova non suscettibile di aumento.

4792

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Qualifica	Importo	Annotazioni
====	Usciere (Personale Subal= terno)	6.160	Stipendio iniziale
		6.490	1° Aumento periodico
		6.930	2° " "
		7.260	3° " "
		7.370	4° " "

I soprasegnati stipendi sono soggetti alle seguenti ritenute annue:

Entrata Tesoro 6%
Opera di Previdenza 2%
Ricchezza Mobile)
Imposta Complementare (9,18%
Imposta Addizionale)
Tassa di Bollo in ragione di £. 0,05 per ogni 100 Lire o frazione di 100 Lire.

NOTA BENE

Gli stipendi predetti sono in vigore dal 1° Luglio 1943 (R.D.L. 8 Luglio 1943 N. 610).

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2 viene applicato come segue:

70% sulle prime mille lire lorde annue
60% " Seconde mille lire lorde annue
30% " terze " " " "
20% " quarte " " " "
10% sul rimanente in modo da non raggiungere complessivamente un aumento di £. 1.900 annue.-

4791

PERSONALE AVVENTIZIO DI 3ª CATEGORIA

Stipendio annuo lordo di £. 6.930 -- sul quale gravano le seguenti ritenu=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

terzo)	6.930	2°		
	7.260	3°	"	"
	7.370	4°	"	"

I soprasegnati stipendi sono soggetti alle seguenti ritenute annue:

Entrata Tesoro 6%
Opera di Previdenza 2%
Ricchezza Mobile)
Imposta Complementare (9,18%
Imposta Addizionale)
Tassa di Bollo in ragione di £. 0,05 per ogni 100 Lire o frazione di 100 Lire.

NOTA BENE

Gli stipendi predetti sono in vigore dal 1° Luglio 1943 (R.D.L. 8 Luglio 1943 N. 610).

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2 viene applicato come segue:

70% sulle prime mille lire lorde annue
60% " Seconde mille lire lorde annue
30% " terze " " " "
20% " quarte " " " "
10% sul rimanente in modo da non raggiungere complessivamente un aumento di £. 1.900 annue.-

4791

PERSONALE AVVENTIZIO DI 3ª CATEGORIA

Compenso annuo lordo di £. 6.930 -- sul quale gravano le seguenti ritenute: Contributo Assicurativo di £. 349,20 annue
Ricchezza Mobile, Imposta Complementare e Imposta Addizionale 9,18%.-

L'aumento previsto dall'Ordine Regionale N.2 è identico a quello sopraindicato per gli stipendi.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEL SUPPLEMENTO SERVIZIO ATTIVO LORDO ANNUO

CHE PERCEPISCE IL PERSONALE DI P.S.

-°-°-°-

Grado	Qualifica	Importo	Annotazioni
V°	Questore 1^Classe (Gruppo A)	9.460	
VI°	Questore 2^Classe (Gruppo A)	7.370	
VII°	Vice Questore e Commissario Capo (Gruppo A)	5.610	
VIII°	Commissario (Gruppo A)	4.180	
IX°	Commissario Ag= giunto (Gruppo A)	3.410	
X°	Vice Commissario (Gruppo A)	2.530	
XI°	Vice Commissario Aggiunto (Gruppo A)	2.090	
====	Volontario Uffi= ciale di P.S. (Gruppo A)	======	Non percepisce supplemento di servizio attivo.
IX°	Impiegato di Poli= zia di 1^Classe o Archivista Capo (Gruppo C)	3.410	
X°	Impiegato di Poli= zia di 2^Classe o Primo Archivista (Gruppo C)	2.530	
XI°	Impiegato di Poli= zia di 3^Classe o	2.090	

4790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VI°	Questore 2^Classe (Gruppo A)	7.370	
VII°	Vice Questore e Commissario Capo (Gruppo A)	5.610	
VIII°	Commissario (Gruppo A)	4.180	
IX°	Commissario Aggiunto (Gruppo A)	3.410	
X°	Vice Commissario (Gruppo A)	2.530	
XI°	Vice Commissario Aggiunto (Gruppo A)	2.090	
====	Volontario Ufficiale di P.S. (Gruppo A)	======	Non percepisce supplemento di servizio attivo.
IX°	Impiegato di Polizia di 1^Classe o Archivista Capo (Gruppo C)	3.410	
X°	Impiegato di Polizia di 2^Classe o Primo Archivista (Gruppo C)	2.530	
XI°	Impiegato di Polizia di 3^Classe o Archivista (Gruppo C)	2.090	
XII°	Applicato (Gruppo C)	1.760	
		./.	

4790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Qualifica	Importo	Annotazioni
XIII°	Alunno d'Ordine (Gruppo C)	1.540	
====	Alunno d'Ordine in prova (Gruppo C)	======	Non percepisce supplemento di servizio attivo.
½===	Usciere (Personale subal=terno)	1.100 1.320	Per lo stipendio iniziale Per i successivi quattro aumenti periodici.

NOTA BENE

D'indennità di supplemento di servizio attivo è soggetta alla ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare,ed Imposta Addizionale.

L' aumento disposto dell'Ordine Regionale N. 2 viene applicato accodando la indennità allo stipendio con lo stesso criterio di maggiorazione indicato nella tabella degli stipendi.

478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLO ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA LORDO ANNUO

CHE PERCEPISCE IL PERSONALE DI P.S.

_o_o_o_

L'assegno predetto è di £. 2.970== per ogni ordine di Grado e di Gruppo fino allo stipendio di £. 7.040== annue lorde, poi diminuisce come segue:

Per stipendi di £. 6.930 £. 2.862 annue
" " " " 6.600 " 2.911,50 annue
" " " " 6.490 " 2.837,25 "
" " " " 6.160 " 2.812,50 "
" " " " 5.720 " 2.713,50 "

Per l'assegno di £.6.218,88 lordo annuo agli Alunni d'Ordine diP.S. in prova l'assegno temporaneo di guerra è di £. 2.479,25

NOTA BENE

L'Indennità predetta è soggetta alla ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale.

L'aumento disposta dall'Ordine Regionale N. 2 viene applicato accodando l'assegno allo stipendio ed allealtre indennità con lo stesso criterio di maggiorazione indicato nella tabella degli stipendi.-

PERSONALE AVVENTIZIO DI 3ª CATEGORIA

L'assegno temporaneo di guerra è di £. 1.173 -- lordo annuo sul quale viene praticato la ritenuto del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale.

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2 è uguale a quello sopraindicato per il Personale di Ruolo.-

4783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA LORDA ANNUA CHE

PERCEPISCE IL PERSONALE DI P.S.

-o-o-o-

Situazione di famiglia	Importo	Annotazioni
Per il Personale dei Gruppi A e C (Funzionari ed Impiegati)		
Coniugato senza prole minorenne	3.267 --	
Coniugato o vedovo con un figlio minorenne	3.920,40	
Idem " due figli minorenni	4.573,80	
" " tre " "	5.227,20	
" " quattro " "	6.534 --	
" " cinque " "	7.840,80	
" " sei " "	9.147,60	
" " sette " "	10.454,40	
" " otto " "	11.761,20	
" " nove " "	13.068 --	
Personale Subalterno (Uscieri)		
Coniugato senza prole minorenne	2.940,30	
Coniugato o vedovo con un figlio minorenne	3.484,80	
Idem " due figli minorenni	4.029,30	
" " tre " "	4.573,80	
" " quattro " "	5.662,80	
" " cinque " "	6.751,80	
" " sei " "	7.840,80	
" " sette " "	8.929,80	
" " otto " "	10.018,80	
" " nove " "	11.107,80	

4787

NOTA BENE

L'aggiunta di famiglia fino al sesto figlio è soggetta alla ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale: dal settimo figlio in poi non è soggetta ad alcuna ritenuta godendo l'inte= [illegible] dall'imposizione tributaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Coniugato senza prole minorenne	3.267 --
Coniugato o vedovo con un figlio minorenne	3.920,40
Idem " due figli minorenni	4.573,80
" " tre " " "	5.227,20
" " quattro " "	6.534 --
" " cinque " "	7.840,80
" " sei " "	9.147,60
" " sette " "	10.454,40
" " otto " "	11.761,20
" " nove " "	13.068 --
Personale Subalterno (Uscieri)	
Coniugato senza prole minorenne	2.940,30
Coniugato o vedovo con un figlio minorenne	3.484,80
Idem " due figli minorenni	4.029,30
" " tre " "	4.573,80
" " quattro " "	5.662,80
" " cinque " "	6.751,80
" " sei " "	7.840,80
" " sette " "	8.929,80
" " otto " "	10.018,80
" " nove " "	11.107,80

4787

NOTA BENE

L'aggiunta di famiglia fino al sesto figlio è soggetta alla ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale: dal settimo figlio in poi non è soggetta ad alcuna ritenuta godendo l'interessato del beneficio dell'esenzione tributaria.

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2 viene applicato accodando l'aggiunta di famiglia allo stipendio con lo stesso criterio di maggiorazione indicato nella tabella degli stipendi.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELL'INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME
CHE PERCEPISCE IL PERSONALE DI P.S.
_o_o_o_

Per ogni ordine di Gruppo e Grado (Compreso il personale subalterno) l'indennità va commisurata in ragione di un terzo della diaria di missione e della metà dell'aggiunta di famiglia . Qualora le due cifre non raggiungano un minimo di £. 22 - lorde giornaliere, tale minimo va senz'altro corrisposto per tutti i gradi.

NOTA BENE

L'indennità predetta è soggetta alla ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale.

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2 viene applicato accodando l'indennità allo stipendio ed agli altri assegni fissi mensili con lo stesso criterio di maggiorazione indicato nella tabella degli stipendi.-

PERSONALE AVVENTIZIO DI 3ª CATEGORIA

Al predetto Personale va corrisposta l'indennità di bombardamento nella stessa misura del Personale di Ruolo sopraindicato.

4786

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O P I A

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GABINETTO

N. 9196 - 2694 - I - 3
G. 30 - 2 -

Roma li 5 marzo 1943 - XXI -

A TUTTI I MINISTERI
Gabinetto
e per conoscenza :
AL DIRETTORIO NAZIONALE DEL
PARTITO NAZIONALE FASCISTA
R O M A

OGGETTO
Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.-

Con R. Decreto Legge - 16 dicembre 1942 XXI, n°1498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 detto n.309, al personale statale, ivi compreso quello salariato, e a quello degli Enti ausiliari dello Stato che presti servizio nelle località che debbono attuare, in seguito ad offesa bellica nemica, lo sfollamento della popolazione civile, vengono concesse :

4785

a) una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo nelle spese di trasferimento della famiglia in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione paga od altra analoga competenza aumentata di quote complementari per altre persone a carico oltre la prima :
b) una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caro-viveri.

Il predetto trattamento non applica al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento del proprio Ufficio, al quale, invece, viene concessa, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

Per l'esatta applicazione del provvedimento si ravvisa opportuna richiamare l'attenzione sui seguenti punti :

1) La sovvenzione straordinaria di cui all'art.1 , a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, è dovuta indistintamente a tutto il personale civile di ruolo e non di ruolo, a quello salariato, e a quello militare, anche se richiamato dal congedo da posizioni speciali, che abbia persona di famiglia convivente ad a carico, e semprechè il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GABINETTO

N. 9196 - 2694 - I - 3
G. 30 - 2 -

e per conoscenza :
AL DIRETTORIO NAZIONALE DEL
PARTITO NAZIONALE FASCISTA
ROMA

OGGETTO
Provvidenze a favore di perso ali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.-

4785

Con R. Decreto Legge - 16 dicembre 1942 XXI, n°1498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 detto n. 309, al personale statale, ivi compreso quello salariato, e a quello degli Enti ausiliari dello Stato che presti servizio nelle località che debbono attuare, in seguito ad offesa bellica nemica, lo sfollamento della popolazione civile, vengono concesse :

a) una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo nelle spese di trasferimento della famiglia in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione paga od altra analoga competenza aumentata di quote complementari per altre persone a carico oltre la prima :

b) una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caro-viveri.

Il predetto trattamento non applica al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento del proprio Ufficio, al quale, invece, viene concessa, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

Per l'esatta applicazione del provvedimento si ravvisa opportuna richiamare l'attenzione sui seguenti punti :

1) La sovvenzione straordinaria di cui all'art.1 , a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, è dovuta indistintamente a tutto il personale civile di ruolo e non di ruolo, a quello salariato, e a quello militare, anche se richiamato dal congedo da posizioni speciali, che abbia persona di famiglia acquisita od originaria conviventi ed a carico, e semprechè il dipendente effettui il trasferimento di tutte le persone costituenti la famiglia, come sopra inteso, ad eccezione della moglie (o di altre persone aventi obbligo di residenza) se anche questa /.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sia dipendente statatale, o delle provincie, o dei comuni o delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza. Il trasferimento parziale non può dar luogo alla sovvenzione.

La sovvenzione stessa non è dovuta al personale che alla data dell'ordine di sfollamento sia già autorizzato in base alle vigenti disposizioni a risiedere fuori del comune ove è la sede di servizio.

L'art.1 del provvedimento stabilisce esplicitamente che la sovvenzione è dovuta al personale che presti servizio; quindi può fruirne soltanto il personale in attività di servizio. Tuttavia avuto riguardo al carattere della sovvenzione, unica eccezione può essere costituita dal personale che alla data delle dichiarazioni di sfollamento si trovi in congedo straordinario o in aspettativa per motivi di salute (nonchè dai salariati assenti per malattia riconosciuta e sussidiata, per infortunio, per astensione obbligatorio dal lavoro per gravidanza o per puerperio, e per congedo nei limiti fissati dall'art.39 - 1° comma del T.U. approvato con R.D. 24-12-1924. III n. 2114).

Al personale in tali posizioni la sovvenzione sarà commisurata allo stipendio, paga o retribuzione di attività e sarà corrisposto soltanto nel caso che il trasferimento delle persone conviventi ed a carico sia stato effettuato dall'ultima sede di servizio in altro Comune.

La sovvenzione è dovuta anche al personale in missione fuori nell'ordinaria sede di servizio per la quale intervenga l'ordine di sfollamento, purchè, ben s'intende, ricorrano le condizioni all'uopo necessarie.

Detta sovvenzione non spetta a coloro le cui prestazioni non facciano sorgere un rapporto di impiego di lavoro (come ad esempio gli incaricati di cui all'art.57 del R.D. 8.5.1924. II n.843 e gli imprenditori ed appaltatori di servizi comunque denominati).

Il trasferimento, per dare diritto alla sovvenzione straordinaria, deve avvenire in località sita in comune diverso da quello ove si trova la sede di servizio.

L'importo della sovvenzione è pari ad una mensilità del solo stipendio, paga o retribuzione normale in godimento alla data del 1° dicembre 1942 X.I per i cinque comuni di cui al 1° comma dell'art. 6 ed al giorno di decorrenza dell'applicazione del provvedimento per gli altri comuni, esclusi pertanto gli supplementi di servizio attivo

4784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sia dipendente statale, o delle provincie, o dei comuni o delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza. Il trasferimento parziale non può dar luogo alla sovvenzione.

La sovvenzione stessa non è dovuta al personale che alla data dell'ordine di sfollamento sia già autorizzato in base alle vigenti disposizioni a risiedere fuori del comune ove è la sede di servizio.

L'art.1 del provvedimento stabilisce esplicitamente che la sovvenzione è dovuta al personale che presti servizio; quindi può fruirne soltanto il personale in attività di servizio. Tuttavia avuto riguardo al carattere della sovvenzione, unica eccezione può essere costituita dal personale che alla data delle dichiarazioni di sfollamento si trovi in congedo straordinario o in aspettativa per motivi di salute (nonchè dai salariati assenti per malattia riconosciuta e sussidiata, per infortunio, per astensione obbligatorio dal lavoro per gravidanza o per puerperio, o per congedo nei limiti fissati dall'art.39 - 1° comma del T.U. approvato con R.D. 24-12-1924. III n. 2114).

Al personale in tali posizioni la sovvenzione sarà commisurata allo stipendio, paga o retribuzione di attività e sarà corrisposto soltanto nel caso che il trasferimento delle persone conviventi ed a carico sia stato effettuato dall'ultima sede di servizio in altro Comune. 4784

La sovvenzione è dovuta anche al personale in missione fuori nell'ordinaria sede di servizio per la quale intervenga l'ordine di sfollamento, purchè, ben s'intende, ricorrano le condizioni all'uopo necessarie.

Detta sovvenzione non spetta a coloro le cui prestazioni non facciano sorgere un rapporto di impiego di lavoro (come ad esempio gli incaricati di cui all'art.57 del R.D. 8.5.1924. II n.843 e gli imprenditori ed appaltatori di servizi comunque denominati).

Il trasferimento, per dare diritto alla sovvenzione straordinaria, deve avvenire in località sita in comune diverso da quello ove si trova la sede di servizio.

L'importo della sovvenzione è pari ad una mensilità del solo stipendio, paga o retribuzione normale in godimento alla data del 1° dicembre 1942 XXI per i cinque comuni di cui al 1° comma dell'art. 6 ed al giorno di decorrenza dell'applicazione del provvedimento per gli altri comuni, esclusi pertanto il supplemento di servizio attivo e qualsiasi altra competenza complementare anche se utile ai fini del trattamento di pensione (come ad esempio l'assegno speciale per servizi e benemerenze di guerra e per la Causa Fascista di cui fruisce il personale delle ferrovie dello Stato) salvo gli assegni ad personam decorrenti esclusivamente da differenza di stipendio, o di paga, o di retribuzione.

Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno la sov-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

venzione è in misura doppia (cioè commisurata a 30 giornate di paga e per i salariati retribuiti per i soli giorni lavorativi a 25 giornate di paga.

La sovvenzione come sopra determinata è aumentata di 1/10 per ogni persona di famiglia convivente a carico oltre la prima.

Pertanto al dipendente avente una sola persona di famiglia convivente ed a carico (ad esempio con sola moglie, o vedovo con un solo figlio a carico, ecc.) non compete alcun aumento.

Per persone di famiglia si intendono il coniuge, la prole minorenne, le figlie nubili, ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, nonchè i genitori, gli avi, i fratelli minori o, se maggiorenni, che siano inabili permanentemente al lavoro, e le sorelle nubili.

Per i genitori, i fratelli e le sorelle occorre che il carico sia prevalente ed in nissun caso si considerano a carico le persone di famiglia, compresi i figli, le quali risultino provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per importo superiore a 200 lire mensili.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari che provvedono personalmente all'espletamento dei servizi loro affidati anche se si facciano coadiuvare da terzi ed in genere dei dipendenti statali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, la sovvenzione straordinaria si determina in base alla sola quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo dell'opera personale del dipendente statale (e cioè nella stessa quota della retribuzione od aggio in base alla quale è computato l'assegno temporaneo di guerra di cui al R.D. 14 luglio 1941 XIX n. 646).

Per il personale che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del Monopoli, dei ricevitori del lotto ed in genere, presso i dipendenti statali e degli Enti ausiliari dello Stato retribuiti ad aggio o in relazione a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, le sovvenzioni straordinarie va calcolata sulla intera retribuzione assimilabile a stipendio ed è corrisposta dal ricevitore, o assuntore ferroviario, o dipendente dallo Stato o dagli Enti ausiliari dello Stato, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente

Quanto sopra non concerne però i dipendenti dagli assuntori ferroviari (ditte, imprese, ecc.); commessi degli Uffici giudiziari (ed in genere, i dipendenti da personale statale o degli Enti ausiliari dello Stato) che, quali prestatori d'opera

4105

vivente ed a carico (ad esempio con sola moglie, o vedovo con un solo figlio a carico, ecc.) non compete alcun aumento.

Per persone di famiglia si intendono il coniuge, la prole minorenne, le figlie nubili, ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, nonchè i genitori, gli avi, i fratelli minori o, se maggiorenni, che siano inabili permanentemente al lavoro, e le sorelle nubili.

Per i genitori, i fratelli e le sorelle occorre che il carico sia prevalente ed in nium caso si considerano a carico le persone di famiglia, compresi i figli, le quali risultino provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per importo superiore a 200 lire mensili.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari che provvedono personalmente all'espletamento dei servizi loro affidati anche se si facciano coadiuvare da terzi ed in genere dei dipendenti statali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, la sovvenzione straordinaria si determina in base alla sola quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo dell'opera personale del dipendente statale (e cioè nella stessa quota della retribuzione od aggio in base alla quale è computato l'assegno temporaneo di guerra di cui al R.D. 14 luglio 1941 XIX n. 646).

Per il personale che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del Monopoli, dei ricevitori del lotto ed in genere presso i dipendenti statali e degli Enti ausiliari dello Stato retribuiti ad aggio o in relazione a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, la sovvenzioni straordinaria va calcolata sulla intera retribuzione assimilabile a stipendio ed è corrisposta dal ricevitore, o assuntore ferroviario, o dipendente dallo Stato o dagli Enti ausiliari dello Stato, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente

Quanto sopra non concerne però i dipendenti dagli assuntori ferroviari (ditte, imprese ecc.), commessi degli Uffici giudiziari (ed in genere, a dipendenti da personale statale o degli Enti ausiliari dello Stato) che, quali prestatori d'opera fruiscano del regime degli assegni familiari.

Per il personale civile pensionato, assunto temporaneamente in

/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

servizio ai sensi della legge 21 maggio 1940 XVIII, n. 528, la sovvenzione straordinaria va commisurata alla retribuzione prevista dal R.D.L. 4 febbraio 1937 XV n.100, e successive modificazioni, per il personale avventizio della categoria cui quello pensionato è assimilabile ai sensi dell'art.4 della citata legge n.528.

Analogamente, nei confronti del personale civile non di ruolo, avente qualifica di "giornaliero" o di"cottimista" con retribuzione mensile suscettibile di variazioni, sarà tenuto presente, agli accennati fini, la retribuzione prevista per il personale con la qualifica di "avventizio" della stessa categoria.

Agli insegnanti supplementi ed incaricati delle scuole ed istituti d'istruzione dell'ordine superiore e delle scuole medie la sovvenzione straordinaria spetta soltanto se abbiano almeno sei ore settimanali di lezione e l'incarico sia stato conferito per lo intero anno scolastico. La sovvenzione medesima è commisurata allo importo della retribuzione mensile e se l'insegnante a più incarichi o supplenze, all'importo complessivo mensile delle retribuzioni relative agli incariche e supplenze conferiti per lo intero anno scolastico.

4782

Agli insegnanti elementari non di ruolo la sovvenzione spetta quando l'incarico è conferito per l'intero anno scolastico.

Per gli Ufficiali Giudiziari detta sovvenzione è commisurata ad un 12° del minimo garantito dei provventi annui.

La sovvenzione può essere corrisposta per metà, a semplice richiesta, quando il trasferimento della famiglia risulti predisposto, poichè scopo del provvedimento è di facilitare lo sfollamento; per ciò non occorre alcuna formalità nè documentazione. Invece la 2ª metà non va corrisposta se non dopo avvenuto il trasferimento, da accertarsi dalle amministrazioni con modi discrezionali.

Se il dipendente dopo aver riscosso la prima metà della sovvenzione non effettua entro un mese il trasloco della famiglia, la somma all'uopo corrisposta dovrà essere ricuperata.

Per il disposto del 3° comma dell'art.1 non si applicano ai trasferimenti previsti dall'art.stesso le normali disposizioni sui trasferimenti di servizio, essendo la predetta sovvenzione sostitutiva del trattamento di trasferimento.

Infine il trasferimento della famiglia in altra sede, in dipendenza della dichiarazione di sfollamento, non comporta variazione dell'aliquita dell'aggiunta di famiglia o delle indennità di caroviveri, e in genere, del trattamento di famiglia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il personale avventizio della categoria sud
è assimilabile ai sensi dell'art.4 della citata legge n.528.

Analogamente, nei confronti del personale civile non di ruolo, avente qualifica di "giornaliero" o di "cottimista" con retribuzione mensile suscettibile di variazioni, sarà tenuto presente, agli accennati fini, la retribuzione prevista per il personale con la qualifica di "avventizio" della stessa categoria.

Agli insegnanti supplementi ed incaricati delle scuole ed istituti d'istruzione dell'ordine superiore e delle scuole medie la sovvenzione straordinaria spetta soltanto se abbiano almeno sei ore settimanali di lezione e l'incarico sia stato conferito per lo intero anno scolastico. La sovvenzione medesima è commisurata allo importo della retribuzione mensile e se l'insegnante a più incarichi o supplenze, all'importo complessivo mensile delle retribuzioni relative agli incarichi e supplenze conferiti per lo intero anno scolastico.

4782

Agli insegnanti elementari non di ruolo la sovvenzione spetta quando l'incarico è conferito per l'intero anno scolastico.

Per gli Ufficiali Giudiziari detta sovvenzione è commisurata ad un 12° del minimo garantito dei provventi annui.

La sovvenzione può essere corrisposta per metà, a semplice richiesta, quando il trasferimento della famiglia risulti predisposto, poichè scopo del provvedimento è di facilitare lo sfollamento; per ciò non occorre alcuna formalità nè documentazione. Invece la 2ª metà non va corrisposta se non dopo avvenuto il trasferimento, da accertarsi dalle amministrazioni con modi discrezionali.

Se il dipendente dopo aver riscosso la prima metà della sovvenzione non effettua entro un mese il trasloco della famiglia, la somma all'uopo corrisposta dovrà essere ricuperata.

Per il disposto del 3° comma dell'art.1 non si applicano ai trasferimenti previsti dall'art.stesso le normali disposizioni sui trasferimenti di servizio, essendo la predetta sovvenzione sostitutiva del trattamento di trasferimento.

Infine il trasferimento della famiglia in altra sede, in dipendenza della dichiarazione di sfollamento, non comporta variazione dell'aliquita dell'aggiunta di famiglia o delle indennità di caroviveri, o in genere, del trattamento di famiglia in relazione alla popolazione del comune in cui la famiglia è trasferita. Ciò vale anche per il caso di spostamento dell'Ufficio presso il quale il personale presta servizio e altresì nei riguardi della retribuzione del personale non di ruolo.

La sovvenzione è dovuta anche per i trasferimenti effettuati

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nel bimestre ottobre-novembre 1942 XXI dei cinque comuni di cui all'art.6 del provvedimento purchè in essere alla data dell'entrata in vigore del R.D.L. n.1498.

Per i trasferimenti da altri comuni è dovuta soltanto se siano stati effettuati dopo il 16 dicembre 1942 XXI ma non anteriormente alla data in cui è avvenuta la prima offensa bellica che abbia dato luogo all'applicazione del provvedimento a norma del 2° comma dell'art.6. Tale data sarà stabilita dal Ministero dell'Interno.

2) L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 pari ad un terzo della diaria di missione, del primo mese, aumentata di metà dell'importo dell'aggiunta di famiglia e dell'indennità di caro-viveri ragguagliata a giornata, è dovuta a tutto il personale civile e a quello salariato in attività di servizio (escluso quello in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o in congedo straordinario, o assente per malattia oltre il primo mese e comunque assente senza assegni o retribuzioni ovvero in posizioni analoghe del personale salariato) di ruolo e non di ruolo, abbia o non abbia personale di famiglia conviventi e a carico.
L'esclusione per altro non riguarda il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offesa bellica.
Per i salariati l'indennità giornaliera è dovuta in proporzione alle ore di effettiva presenza al lavoro e, cioè, in esatta corrispondenza con le ore per le quali percepiscono la paga o la retribuzione.
Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno, l'indennità suddetta compete anche per i giorni festivi, compresi fra due giornate lavorative di presenza in servizio.
L'indennità giornaliera non spetta a coloro che, ai sensi del precedente punto 1°) non hanno diritto alla sovvenzione perchè nei loro riguardi non esiste un rapporto di impiego.
Non spetta neppure agli insegnanti supplenti e incaricati delle scuole ed istituti di istruzione dell'ordine superiore o delle scuole medie con meno di 6 ore settimanali di lezione. Per quelli aventi sei o più ore settimanali e per i supplenti ed incaricati delle scuole elementari, l'indennità giornaliera spetta quan

478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nel bimestre ottobre-novembre 1942 XXI dei cinque comuni di cui all'art.6 del provvedimento purchè in essere alla data dell'entrata in vigore del R.D.L. n.1498.

Per i trasferimenti da altri comuni è dovuta soltanto se siano stati effettuati dopo il 16 dicembre 1942 XXI ma non anteriormente alla data in cui è avvenuta la prima offensa bellica che abbia dato luogo all'applicazione del provvedimento a norma del 2° comma dell'art.6. Tale data sarà stabilita dal Ministero dell'Interno.

2) L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 pari ad un terzo della diaria di missione, del primo mese, aumentata di metà dell'importo dell'aggiunta di famiglia e dell'indennità di caro-viveri ragguagliata a giornata, è dovuta a tutto il personale civile e a quello salariato in attività di servizio (escluso quello in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o in congedo straordinario, o assente per malattia oltre il primo mese o comunque assente senza assegni o retribuzioni ovvero in posizioni analoghe del personale salariato) di ruolo e non di ruolo, abbia o non abbia personale di famiglia conviventi e a carico. L'esclusione per altro non riguarda il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offesa bellica.

Per i salariati l'indennità giornaliera è dovuta in proporzione alle ore di effettiva presenza al lavoro e, cioè, in esatta corrispondenza con le ore per le quali percepiscono la paga o la retribuzione.

Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno, l'indennità suddetta compete anche per i giorni festivi, compresi fra due giornate lavorative di presenza in servizio.

L'indennità giornaliera non spetta a coloro che, ai sensi del precedente punto 1°) non hanno diritto alla sovvenzione perchè nei loro riguardi non esiste un rapporto di impiego.

Non spetta neppure agli insegnanti supplenti e incaricati delle scuole ed istituti di istruzione dell'ordine superiore o delle scuole medie con meno di 6 ore settimanali di lezione. Per quelli aventi sei o più ore settimanali e per i supplenti ed incaricati delle scuole elementari, l'indennità giornaliera spetta quando l'incaricato sia stato conferito per l'intero anno scolastico.

Nei riguardi del personale civile non di ruolo, il quale anteriormente all'entrata in vigore del R.D. L. 24 marzo 1941 XIX, n°203 non risultava provvisto di trattamento di famiglia a se stante, cioè distinto dalla retribuzione, la metà dell'aggiunta di famiglia di cui sopra è senno va calcolata sull'importo, considerato ad ogni effetto come trattamento di famiglia, derivante dall'applicazione su un 10° della retribuzione in godimento al 31 marzo 1941 XIX degli aumenti previsti dallo stesso R.D.-L. n.203 e dal

./.

478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

successivo Regio Decreto-legge 14 luglio 1941.XIX n.646.

Nei riguardi del personale di grado VII o superiore,il quale fruisca dell'assegno ad personam previsto dall'art.4 della legge 27 giugno 1929.VII n.1047 non va tenuto conto,ai fini di cui sopra,della assegno medesimo.

Analogo criterio si applica nei confronti dei salariati provvisti dell'assegno personale di cui all'art.14 della legge 20 aprile 1932 X nº 591.

Al personale che prima dell'ordine di sfollamento della località ove è la sede di servizio è stato autorizzato a risiedere in località diversa,l'indennità non è dovuta se trattasi:di celibi,nubili o vedovi senza persone conviventi ed a carico,di personale femminile coniugato o di personale maschile con moglie dipendente dallo Stato o dagli Enti ausiliari dello Stato senza altre persone di famiglia conviventi ed a carico;per il restante personale è in ogni caso sospesa quando in detta sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

In caso di missioni con pernottamento fuori della normale sede di servizio,al personale celibe,nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico,al personale femminile coniugato e al personale maschile con moglie dipendente statale o di enti ausiliari dello Stato ma senza persone di famiglia conviventi ed a carico non è dovuta l'indennità giornaliera stessa per i giorni in cui fruisce della diaria di missione intera o ridotta in conseguenza della durata della missione.

L'indennità medesima non è invece sospesa al personale che compia gite o missioni con ritorno in sede nella stessa giornata,o nello ambito del comune di residenza o di piccole distanze o fruisca di diaria di missione ridotta in dipendenza dell'ora di partenza e di arrivo.

Per quanto concerne poi il personale militare,tale indennità può essere attribuita,giusta l'art.4,soltanto a quello in servizio permanente effettivo o continuativo,o raffermato,o vincolato a ferme speciali,che,inoltre,non sia in godimento del trattamento economico di guerra,intero o ridotto,previsto dal R.D.L.19 maggio 1941.XIX n. 583.

L'esclusione del personale militare,che non si trovi in una delle suindicate condizioni,concerne gli ufficiali appartenenti a determinate posizioni del servizio permanente richiamati in temporaneo ser

4780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'assegno personale di cui all'art.14 della legge 20 aprile 1932 X n° 591.

Al personale che prima dell'ordine di sfollamento della località ove è la sede di servizio è stato autorizzato a risiedere in località diversa,l'indennità non è dovuta se trattasi:di celibi,nubili o vedovi senza persone conviventi ed a carico,di personale femminile coniugato o di personale maschile con moglie dipendente dallo Stato o dagli Enti ausiliari dello Stato senza altre persone di famiglia conviventi ed a carico;per il restante personale è in ogni caso sospesa quando in detta sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

In caso di missioni con pernottamento fuori della normale sede di servizio,al personale celibe,nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico,al personale femminile coniugato e al personale maschile con moglie dipendente statale o di enti ausiliari dello Stato ma senza persone di famiglia conviventi ed a carico non è dovuta l'indennità giornaliera stessa per i giorni in cui fruisce della diaria di missione intera o ridotta in conseguenza della durata della missione.

L'indennità medesima non è invece sospesa al personale che compia gite o missioni con ritorno in sede nella stessa giornata,o nello ambito del comune di residenza o di piccole distanze o fruisca di diaria di missione ridotta in dipendenza dell'ora di partenza e di arrivo.

Per quanto concerne poi il personale militare,tale indennità può essere attribuita,giusta l'art.4,soltanto a quello in servizio permanente effettivo e continuativo,e raffermato,o vincolato a ferme speciali,che,inoltre,non sia in godimento del trattamento economico di guerra,intero o ridotto,previsto dal R.D.L.19 maggio 1941.XIX n. 583.

L'esclusione del personale militare,che non si trovi in una delle suindicate condizioni,concerne gli ufficiali appartenenti a determinate posizioni del servizio permanente richiamati in temporaneo servizio (ad esempio "fuori quadro" per il Regio Esercito,"a disposizione" per la R.Marina "fuori organico" per il R.Esercito e per la R.Marina,"in congedo speciale" per la R.Aeronautica,"aspettativa per riduzione di quadri"),nonchè il personale militare delle categorie in congedo (tra le quali sono da annoverare gli ufficiali di comple-

1780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mento, della riserva, ovvero in posizione ausiliaria o in congedo provvisorio richiamati in servizio) oppure alle armi per adempiere i normali obblighi militari.

Qualora il personale militare ammesso a fruire della indennità di cui gli articoli 2 e 3 sia provvisto del premio speciale di cui alla legge 24 marzo 1942.XX.n.399, pari ad un quarto del soprassoldo di operazioni, l'indennità stessa è ridotta dell'importo di tale premio.

L'indennità giornaliera come sopra calcolata se risulti inferiore a lire 22 viene senz'altro attribuita in questa misura: se superiore a lire 22 viene ridotta a questo importo; ed è dovuta dal I° dicembre 1942-XX al personale con sede in servizio nei Comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona; altrimenti dalle date stabilite dai decreti di cui all'ultimo comma dell'art.6 del provvedimento.

Per il personale avente sede nei comuni indicati nel detto art.6, il periodo di due mesi inerente alla indennità di cui all'art.2 decorre dalla data dell'ultima offesa nemica e poichè il provvedimento ha effetto dal I° dicembre 1942-XXI, consegue che è corrisposto per il periodo residuale da questa ultima data al compimento del bimestre.

3°) Giusta l'art.3 del provvedimento, al personale che si trasferisce in altro comune in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio va corrisposta l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento, oltre le normali indennità a questo riferibili.

Dalle normali indennità di trasferimento sono peraltro escluse le indennità di soggiorno previste, a favore del personale militare e delle rispettive persone di famiglia, per la durata di otto giorni successivi a quello di arrivo nella nuova località dall'art.3 del R.D.18 marzo 1929-VII, n.394 e relative estensioni, in quanto tali indennità si intendono assorbite nel trattamento di missione stabilito dal provvedimento in oggetto.

Il trattamento di cui all'art.3 non è applicabile, a norma dell'articolo 4, al personale militare non in servizio permanente effettivo o posizioni analoghe, come è specificato al precedente punto 2°).

L'indennità di missione per due mesi di cui sopra, non può cumularsi con altra indennità di missione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

di operazioni, l'indennità
mio.

L'indennità giornaliera come sopra calcolata se risulti inferiore a lire 22 viene senz'altro attribuita in questa misura: se superiore a lire [illegible] viene ridotta a questo importo; ed è dovuta dal I° dicembre 1942-XX al personale con sede in servizio nei Comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona; altrimenti dalle date stabilite dai decreti di cui all'ultimo comma dell'art.6 del provvedimento.

Per il personale avente sede nei comuni indicati nel detto art.6, il periodo di due mesi inerente alla indennità di cui all'art.2 decorre dalla data dell'ultima offesa nemica e poichè il provvedimento ha effetto dal I° dicembre 1942-XXI, consegue che è corrisposta per il periodo residuale da questa ultima data al compimento del bimestre.

3°) Giusta l'art.3 del provvedimento, al personale che si trasferisce in altro comune in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio va corrisposta l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento, oltre le normali indennità a questo riferibili.

Dalle normali indennità di trasferimento sono peraltro escluse le indennità di soggiorno previste, a favore del personale militare e delle rispettive persone di famiglia, per la durata di otto giorni successivi a quello di arrivo nella nuova località dall'art.3 del R. D. 18 marzo 1929-VII, n.394 e relative estensioni, in quanto tali indennità si intendono assorbite nel trattamento di missione stabilito dal provvedimento in oggetto.

Il trattamento di cui all'art.3 non è applicabile, a norma dell'articolo 4, al personale militare non in servizio permanente effettivo o posizioni analoghe, come è specificato al precedente punto 2°).

L'indennità di missione per due mesi di cui sopra, non può cumularsi con altra indennità di missione.

L'indennità stessa è soggetta alla riduzione di 1/3 dopo il primo mese a norma dell'art.6 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n° 1311.

Il provvedimento non si applica al personale che nonostante lo spostamento dell'ufficio in altro comune non si trasferisca in questo ultimo ma vi si rechi quotidianamente per il servizio dell'ordinaria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

residenza, nella quale sia stato autorizzato a rimanere.

4°) L'art.4 sancisce che le indennità di cui agli articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra e che non spettano al personale militare non in servizio permanente effettivo o in posizioni analoghe; dispone inoltre la riduzione delle indennità stesse dell'importo del premio speciale di cui fruisce il personale militare non avente trattamento economico di guerra.

Ugualmente tali indennità non sono cumulabili con la indennità di fuori residenza che viene corrisposta a tenore dell'art.49 del R.D.L.19 maggio 1941-XIX, n° 583, sul trattamento economico di guerra; perciò in caso di concorso spetta soltanto il trattamento maggiore.

5°) L'articolo 5 prevede il caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o da Enti ausiliari dello Stato con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, stabilendo che alla moglie il trattamento di cui agli articoli precedenti spetta in relazione al suo grado, ma nella misura prevista per il personale celibe.

Inoltre stabilisce che al personale civile richiamato alle armi è attribuito, quando ne ricorrano le circostanze, il trattamento previsto dal precedente art.1 in relazione alla posizione civile.

Per l'applicazione di tale articolo, per quanto concerne i coniugi, possono farsi le seguenti ipotesi:

a) che non vi siano persone conviventi e a carico

In questa ipotesi non compete nè al marito nè alla moglie la sovvenzione straordinaria di cui all'art.1, non ci essendovi alcuna persona da trasferire. Invece, compete sia al marito sia alla moglie l'indennità giornaliera di un terzo della diaria di missione, con l'aumento della metà dell'aggiunta di famiglia per il marito e senza aumento per la moglie. A tutti e due tale indennità è sospesa quando nella sede di servizio non siano avvenute offese belliche da due mesi.

b) che vi siano altre persone conviventi e a carico

In questa ipotesi la sovvenzione straordinaria di cui all'art.1 è dovuta soltanto al marito (con l'aumento di un decimo per ogni persona di famiglia, esclusa la moglie) e semprechè tutte le persone a carico, eccetto la moglie, abbiano effettuato il trasferimento.

L'indennità giornaliera spetta al marito e alla moglie nella stessa misura sub a); però do o due mesi di non avvenute offese belliche è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al personale militare non in servizio permanente effettivo o in posizioni analoghe;dispone inoltre la riduzione delle indennità stesse dell'importo del premio speciale di cui fruisce il personale militare non avente trattamento economico di guerra.

Ugualmente tali indennità non sono cumulabili con la indennità di fuori residenza che viene corrisposta a tenore dell'art.49 del R.D.L.19 Maggio 1941-XIX,n° 583,sul trattamento economico di guerra;perciò in caso di concorso spetta soltanto il trattamento maggiore.

5°) L'articolo 5 prevede il caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o da Enti ausiliari dello Stato con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento,stabilendo che alla moglie il trattamento di cui agli articoli precedenti spetta in relazione al suo grado,ma nella misura prevista per il personale celibe.

Inoltre stabilisce che al personale civile richiamato alle armi è attribuito,quando ne ricorrano le circostanze,il trattamento previsto dal precedente art.1 in relazione alla posizione civile.

Per l'applicazione di tale articolo,<u>per quanto concerne i coniugi</u>, possono farsi le seguenti ipotesi:

a) <u>che non vi siano persone conviventi e a carico</u>

In questa ipotesi non compete nè al marito nè alla moglie la sovvenzione straordinaria di cui all'art.1,non esistendovi alcuna persona da trasferire.Invece,compete sia al marito sia alla moglie l'indennità giornaliera di un terzo della diaria di missione,con l'aumento della metà dell'aggiunta di famiglia per il marito e senza aumento per la moglie.A tutti e due tale indennità è sospesa quando nella sede di servizio non siano avvenute offese belliche da due mesi.

b) <u>che vi siano altre persone conviventi e a carico</u>

In questa ipotesi la sovvenzione straordinaria di cui all'art.1 è dovuta soltanto al marito (con l'aumento di un decimo per ogni persona di famiglia,esclusa la moglie) e semprechè tutte le persone a carico, eccetto la moglie,abbiano effettuato il trasferimento.

L'indennità giornaliera spetta al marito e alla moglie nella stessa misura sub a); però do o due mesi di non avvenute offese belliche è sospesa alla moglie e,qualora non sia stato effettuato il trasferimento delle altre persone di famiglia,anche al marito.

Per quanto concerne <u>il personale civile richiamato alle armi</u>,premesso che l'eventuale trattamento spettantegli deve essere corrisposto dalle Amministrazioni civili di appartenenza,possono farsi le seguenti ipotesi,per le quali,beninteso va sempre tenuta presente la non cumulabili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

tà del trattamento previsto negli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame con quello di cui al R.D.L. 19 Maggio 1941-XIX,n°583 sul trattamento economico di guerra,nonchè la detrazione dell'importo dello indennità di cui agli articoli stessi del premio speciale pari a I/4 del soprassoldo di operazioni,elementi questi ultimi da accertarsi,se già non constino,mediante richiesta dell'Amministrazione militare.

A) che il dipendente sia celibe o vedovo senza persone conviventi a carico.

In nessun caso può competergli la sovvenzione straordinaria di cui all'art.I,in quanto non vi sono persone di famiglia da trasferire.

Inoltre può verificarsi:

I) che presti servizio militare in località da sfollare,sede dell'ufficio civile.

In questo caso gli spetta l'indennità giornaliera di cui all'art.2, soggetta,peraltro,a sospensione dopo due mesi di non avvenute offese belliche.

2) che presti servizio militare in località diversa da quella da sfollare,sede dell'ufficio civile.

In questo caso non può essere corrisposta l'indennità giornaliera, poichè la condizione per fruirne è costituita dalla prestazione di servizio nella località da sfollare.

3) che sia trasferito l'ufficio civile.

Il trattamento di missione di cui all'art.3 gli sarà corrisposto soltanto dopo il congedo militare e dalla data di riassunzione in servizio civile,semprechè,s'intende,il dipendente si trasferisca nella nuova sede dell'ufficio.

B) che il dipendente sia ammogliato senza altre persone a carico,e pure la moglie sia dipendente dello Stato o da Enti ausiliari dello Stato.

In questa ipotesi non gli compete la sovvenzione di cui all'articolo I,in quanto non può esserci trasferimento di persone di famiglia e,per quanto concerne l'indennità di cui all'art.2 e quella di missione di cui all'art.3,si applicano i medesimi criteri di cui ai punti I - 2 - 3 sub A).

C) che il dipendente abbia moglie non in sede,sia statale o degli Enti ausiliari dello Stato con o senza altre persone conviventi e a carico, oppure sia celibe o vedovo con persone conviventi e a carico.

In questa ipotesi indipendentemente dal luogo ove egli presta servi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

non constino, mediante richiesta dell'A...

A) che il dipendente sia celibe o vedovo senza persone conviventi a carico.

In nessun caso può competergli la sovvenzione straordinaria di cui all'art.I, in quanto non vi sono persone di famiglia da trasferire.

Inoltre può verificarsi:

I) che presti servizio militare in località da sfollare, sede dell'ufficio civile.

In questo caso gli spetta l'indennità giornaliera di cui all'art.2, soggetta, peraltro, a sospensione dopo due mesi di non avvenute offese belliche.

2) che presti servizio militare in località diversa da quella da sfollare, sede dell'ufficio civile.

In questo caso non può essere corrisposta l'indennità giornaliera, poichè la condizione per fruirne è costituita dalla prestazione di servizio nella località da sfollare.

3) che sia trasferito l'ufficio civile.

Il trattamento di missione di cui all'art.3 gli sarà corrisposto soltanto dopo il congedo militare e dalla data di riassunzione in servizio civile, semprechè, s'intende, il dipendente si trasferisca nella nuova sede dell'ufficio.

B) che il dipendente sia ammogliato senza altre persone a carico, e pure la moglie sia dipendente dallo Stato o da Enti ausiliari dello Stato.

In questa ipotesi non gli compete la sovvenzione di cui all'articolo I, in quanto non può esserci trasferimento di persone di famiglia e, per quanto concerne l'indennità di cui all'art.2 e quella di missione di cui all'art.3, si applicano i medesimi criteri di cui ai punti I - 2 - 3 sub A).

C) che il dipendente abbia moglie non impiegata statale o degli Enti ausiliari dello Stato con o senza altre persone conviventi e a carico, ovvure sia celibe o vedovo con persone conviventi e a carico.

In queste ipotesi, indipendentemente dal luogo ove egli presta servizio militare, gli compete la sovvenzione straordinaria di cui all'art. I se effettui il trasferimento della sede di servizio civile in altro Comune, di tutte le persone di famiglia.

Gli compete inoltre l'indennità giornaliera di cui all'art.2 a tempo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

indeterminato se abbia trasferito la famiglia,e con la sospensione d.p
due mesi di non avvenute offese belliche se non l'abbia trasferita,nel
caso che il servizio militare sia prestato nella stessa sede del servi
zio civile.Tale indennità è commisurata al grado ricoperto nel servizi
civile.

6) per l'art.6 al provvedimento è applicabile:
-con decorrenza dal I° dicembre I942-XXI,al personale avente sede di
servizio nei comuni di Torino,Genova,Milano,Napoli e Savona;
-con decorrenza dall'8 gennaio I943-XXI al personale avente sede di se
vizio nel comune di Palermo;
-con decorrenza dal I° febbraio I943-XXI al personale avente sede di
servizio nei seguenti comuni:Reggio Calabria,Agrigento,Sciacca,Licata,
Lampedusa,Porto Empedocle,Caltanisetta,Gela,Catania,Gerbini,Messina,Ra
gusa,Vittoria,Jomiso,Siracusa,Augusta,Trapani,Pantelleria,Castelvetra-
no,Favignana;
-con decorrenza dal 9 febbraio I943-XXI al personale avente sede di
servizio nei seguenti comuni:Pozzuoli,Baia,Torre Annunziata,Castellam-
mare di Stabia,Pomigliano d'Arco,S.Giorgio a Cremano,Resina,Portici;
-con le decorrenze che saranno indicate nei provvedimenti per eventual-
estensione ad altri Comuni.

Pertanto ai dipendenti con sede di servizio nei sopra elencati Comun
che si trovano nelle condizioni volute,le Amministrazioni potranno sen
z'altro corrispondere il trattamento previsto dal provvedimento tenen-
do presente che,come dianzi avvertito,ai fini dell'indennità giornaliera
ra di cui all'articolo 2,da corrispondere a far tempo dalla cennata da-
ta del I° dicembre I942-XXI,i due mesi di cui all'articolo medesimo de
corrono dall'ultima offesa bellica avvenuta anteriormente alla data pr
detta.

Potranno far luogo anche all'applicazione dell'articolo 3 a favore
del personale degli uffici che hanno trasferito la sede in altro Comun

Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2
qualora la data in cui per un determinato comune è avvenuta l'ultima
offesa bellica non possa desumersi dai bollettini di guerra,sarà deter
minata dal Ministero dell'Interno.

Le somme corrisposte in applicazione del provvedimento sono soggette
alle normali ritenute,tenendo presente che la sovvenzione di cui all'a
ticolo 1,pur essendo ragguagliata allo stipendio,paga,ecc.non ne ha la
natura e quindi non essendo utile a pensione non è assoggettabile alle
ritenute tesoro e di previdenza.

Si avverte che il provvedimento non riguarda il personale inviato in
missione nei Comuni per i quali è stata dichiarato lo sfollamento.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-con decorrenza dal I° dicembre 1942-XXI, al personale avente
servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona;
-con decorrenza dall'8 gennaio 1943-XXI al personale avente sede di se
vizio nel comune di Palermo;
-con decorrenza dal I° febbraio 1943-XXI al personale avente sede di
servizio nei seguenti comuni: Reggio Calabria, Agrigento, Sciacca, Licata,
Lampedusa, Porto Empedocle, Caltanisetta, Gela, Catania, Gerbini, Messina, Ra-
gusa, Vittoria, Comiso, Siracusa, Augusta, Trapani, Pantelleria, Castelvetra-
no, Favignana;
-con decorrenza dal 9 febbraio 1943-XXI al personale avente sede di
servizio nei seguenti comuni: Pozzuoli, Baia, Torre Annunziata, Castellam-
mare di Stabia, Pomigliano d'Arco, S. Giorgio a Cremano, Resina, Portici;
-con le decorrenze che saranno indicate nei provvedimenti per eventual-
estensione ad altri Comuni.

Pertanto ai dipendenti con sede di servizio nei sopra elencati Comun
che si trovano nelle condizioni volute, le Amministrazioni potranno sen
z'altro corrispondere il trattamento previsto dal provvedimento tenen-
do presente che, come dianzi avvertito, ai fini dell'indennità giornaliera
ra di cui all'articolo 2, da corrispondere a far tempo dalla cennata da-
ta del I° dicembre 1942-XXI, i due mesi di cui all'articolo medesimo de
corrono dall'ultima offesa bellica, avvenuta anteriormente alla data pr
detta.

Potranno far luogo anche all'applicazione dell'articolo 3 a favore
del personale degli uffici che hanno trasferito la sede in altro Comun

Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2,
qualora la data in cui per un determinato comune è avvenuta l'ultima
offesa bellica non possa desumersi dai bollettini di guerra, sarà deter
minata dal Ministero dell'Interno.

Le somme corrisposte in applicazione del provvedimento sono soggette
alle normali ritenute, tenendo presente che la sovvenzione di cui all'a
ticolo 1, pur essendo ragguagliata allo stipendio, paga, ecc. non ne ha la
natura e quindi non essendo utile a pensione non è assoggettabile alle
ritenute tesoro e di previdenza.

Si avverte che il provvedimento non riguarda il personale inviato in
missione nei Comuni per i quali è stata dichiarato lo sfollamento

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEL PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO CHE

PERCEPISCE IL PERSONALE DI P.S.

-o-o-o-

Ai soli Impiegati ed Uscieri (esclusi i Funzionari) viene corrisposto un premio di operosità e rendimento in misura non eccedente le trenta ore mensili, compensate con £. 3,50 ad ora per il Personale del Gruppo C (Impiegati) e con £. 3,25 ad ora per il Personale Subalterno (Uscieri) .

Tale massimo viene concesso a coloro che effettivamente prestano il servizio straordinario come riconoscimento e retribuzione di maggior lavoro prestato e di attaccamento ai doveri di ufficio, ai sensi della Ministeriale del 16 Maggio 1943 N. 333/9026.33.

NOTA BENE

Sul premio predetto grava la ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale.

Il premio predetto viene corrisposto maggiorato del 70%, trattandosi di emolumento non facente parte integrale dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili ai sensi dell'Ordine Regionale N. 2 .-

4775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A

C O P I A

Roma 16 Maggio 1943

Ministero dell'Interno
Direzione Generale delle P.S.
Divisione Personale Sez.2°

Al Prefetto di
NAPOLI

Prot.n°333/9026.33

OGGETTO:-Premi di operosità e di rendimento a favore del personale d'ordine
di P.S.

Per l'applicazione anche a favore del personale d'ordine e subalterno
di P.S.delle provvidenze portate dall'art.6 del R.D.L.29.8.1942 n°1011,
nonchè della istruzione diramata dalla Presidenza del Consiglio,per la co=
stituzione del fondo straordinario e stato degli appartenenti alle Ammini=
strazione dello Stato,il Ministero mette a disposizione di codesta Prefettura
ra per l'esercizio 1942-1943 L.1119.600.

Tale somma,imputata sul capitolo 6 art.4 del Bilancio 1942-43 del Ministe=
ro Interno,deve servire per pagare i premi al personale che ne è reso me=
ritevole,per il periodo che va dal 1° Agosto 1942 al 30 Giugno 1943.

Per quanto la concessione dei premi di cui trattasi possa avere,giusta
direttive superiori,carattere di generalità nei riguardi del personale,devesi
tuttavia aver riguardo al fatto che la concessione stessa non può accedere
le 30 ore mensili,compensate con L.3.50 ad ora per il personale del gruppo
C.,e con L.3.25 ad ora per il personale subalterno.Ma non è detto per que sto
che tutto indistintamente il personale debba godere dei premi stessi,i quali
debbono in ogni caso costituire riconoscimento e retribuzione di maggior
lavoro prestato,di maggior diligenza spiegata,di attaccamento ai doveri
di ufficio,ed infine di maggior bisogno in rapporto al carico di famiglia.

I premi di operosità saranno pertanto concessi a coloro che:

1°-abbiano effettivamente prestato servizio oltre il normale orario;

2°-non risultino già in godimento di altri provvedi. derivanti da missioni
da incarichi retribuiti o da compensi speciali;

3°-abbiano dato prova di diligenza e di attaccamento ai propri doveri di
Ufficio;

4°-risultino infine,più degli altri,bisognosi,per essere provvisti di ca=
rico di famiglia.

4774

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

./.

12 pennarelle, = e tenuta in un libro elzeviro intitolato, con varie modifica=

per alcune regioni ed aumenti,non è comunemente ed ora per tutto

della regioni per la quale l'assegnazione di fondi, che non è suscettibile

Con tale provvedimento le Direzioni e le Questure ed rappresenta conto

sarà dotata un magazzino ed fondi di famiglia.

Direzione Centrale, più delle altri, interessi, per essere provvisti di ca=

ortolani:

da impianti restituiti e da compensi che spesso;

Jo-abbiamo dato prove di diligenza e di attaccamento al proprio dovere di

Jo-non risultano più in adempimento ed alcuni provvedimenti desiderati da lavori

Jo-abbiamo stenografi e dattilografi presso la Direzione

Jo-abbiamo effettivamente presentato sempre alla Direzione il massimo

I fondi di esercizio saranno pertanto concessi a calcolo che:

Jo-abbiamo effettivamente presentato sempre alla Direzione il massimo di

Jer quanto riguarda per la Direzione e la Questura ed rappresenta conto

Con tale provvedimento le Direzioni e le Questure ed rappresenta conto

sarà dotata un magazzino ed fondi di famiglia.

Direzione Centrale, più delle altri, interessi, per essere provvisti di ca=

ortolani:

da impianti restituiti e da compensi che spesso;

Jo-abbiamo dato prove di diligenza e di attaccamento al proprio dovere di

Jo-abbiamo stenografi e dattilografi presso la Direzione

Jo-abbiamo effettivamente presentato sempre alla Direzione il massimo

I fondi di esercizio saranno pertanto concessi a calcolo che:

4774

Jer quanto riguarda per la Direzione e la Questura ed rappresenta conto

Con tale provvedimento le Direzioni e le Questure ed rappresenta conto

sarà dotata un magazzino ed fondi di famiglia.

Direzione Centrale, più delle altri, interessi, per essere provvisti di ca=

ortolani:

da impianti restituiti e da compensi che spesso;

Jo-abbiamo dato prove di diligenza e di attaccamento al proprio dovere di

Jo-abbiamo stenografi e dattilografi presso la Direzione

Jo-abbiamo effettivamente presentato sempre alla Direzione il massimo di

I fondi di esercizio saranno pertanto concessi a calcolo che:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A773

IL CAPO DELLA POLIZIA
X/ca Qui[illegible]

Si resta in attesa di ricevere della presente.

Gli elementi del premi antincendi del Ministero
consente nonne contenenti,eliminando gli ordinativi di pagamento a
alla Direzione Generale sovrintende,codesta prefettura ai criteri alla

Per la predetta con rendiconto da rendersi in duplice copia
mento cui fondi in esame.

Nulla osta,impiegando la spesa sul fondo assistenza,se dimo,istrit=
te,la trasformazione proveniente al pagamento,previa detrazione dalla vi=
se per le Prefetture e le Questure di versare i rapporti stessi,a
che i primi si regolano a tal riguardo contenti.

Alle presente si unitamente nel modelli di Duovevi,2 per il resto=
do (one va del I° agosto al 31 Dicembre,2 per il terzo trimestre
(I° gennaio 31 marzo),e 2 per il quarto trimestre (I° aprile 30 giugno

Le Prefetture darà non dei modelli stessi per far eliminare la
proposte al Ministero,eventuale cure di inviarli in doppia copia e corre=
data dalle effettuazione contabile dal fondo assegnato,come al prece=
la matrice delle stesse del Funzionario di I.S.,da elevarsi dal
Reggimento Dept.

Riscontro di ritorno l'elenco delle proposte debitamente approva=
=te,la trasformazione proveniente al pagamento,previa detrazione dalla vi=
=nute di Imposta,imputando la spesa sul fondo assistenza,se dimo,istri=
mento cui fondi in esame.

Per la predetta con rendiconto da rendersi in duplice copia
alla Direzione Generale sovrintende,codesta prefettura ai criteri alla
consente nonne contenenti,eliminando gli ordinativi di pagamento a
gli elementi del premi antincendi del Ministero.

Si resta in attesa di ricevere della presente.

A773

IL CAPO DELLA POLIZIA
X/ca Qui[illegible]

TABELLA DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO SPECIALE DI P.S. (Pensionabile e non pensionabile) LORDA ANNUA CHE PERCEPISCE IL PERSONALE DI P.S. DEL SOLO GRUPPO A (Funzionari esclusi gli Impiegati e gli Uscieri)

_o_o_o_

Grado	Qualifica	Quota pensionabile	Quota non pensionabile	Totale	Annotazioni
V°	Questore 1^Clas.	2.478,08	4.491,52	6.969,60	
VI°	" 2^Clas.	2.168,32	4.026,88	6.195,20	
VII°	Vice Questore	1.858,56	3.562,24	5.420,80	
VII°	Commiss.Capo	1.858,56	2.787,84	4.646,40	
VIII°	Commissario	1.703,68	2.555,52	4.259,20	
IX°	Commiss.Agg.	1.393,92	2.478,08	3.872 --	
X°	V.Commiss.	1.161,60	1.936 --	3.097,60	
XI°	V.Commiss.Agg.	929,28	1.781,12	2.710,40	
==	Vol.Uff.P.S.	====	2.323,20	2.323,20	

NOTA BENE

L'indennità pensionabile è soggetta alle seguenti ritenute annue:

Entrata Tesoro 6%

Opera di Previdenza 2%

Ricchezza Mobile
Imposta Complementare } 9,18%
Imposta Addizionale

4772

L' indennità non pensionabile invece è soggetta alla sola ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale. Su entrambe le indennità viene corrisposta la maggiorazione prevista dall'Ordine Regionale N° 2 accodandole allo stipendio ed agli altri assegni fissi mensili con lo stesso criterio indicato nella tabella degli stipendi.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIARIE GIORNALIERE ED ALTRE COMPETENZE PER MISSIONI,TRASFERTE E TRASFERIMENTI=

DIARIE GIORNALIERE INTERE PER MISSIONI

E' considerata missione ogni servizio compiuto in località distante oltre I5 Km.dal luogo della residenza.

GRADO 5°-	(Questore di I^ classe (Ispettore Generale di P.S. I^ cl.	L.I00-oltre l'aumento stabilito dall'ordine Regionale n°2 a decorrere dal I/I2/I943-	
GRADO 6°)	(Questore di 2^ Cl. (Ispettore Generale di 2^ cl.	L. 90-	idem
GRADO 7°)	(V.Questore (Commissario Capo	L.80-	idem.
GRADO 8°)	(Commissario	L.70	idem.
GRADO 9°)	(Commissario Aggiunto (Impiegato di Polizia di I^ cl. (Archivista Capo	L.60-	idem.
GRADO I0°)	Vice Commissario Impiegato di Polizia di 2^ cl. I° Archivista	L.55-	idem.
GRADO II°)	V.Commiss.Aggiunto Impiegato di Polizia di 3^ cl. Archivista		
GRADO I2°)	(V.Ufficiale di P.S. (Applicato di P.S.	L.50-	idem.
GRADO I3°)	(Alunno d'ordine di P.S.	L.45-	idem.
PERSONALE	SUBALTERNO (Uscieri)	L.35-	idem.

4771

DIARIE GIORNALIERE RIDOTTE PER MISSIONE

Quando la missione ha la durata di un solo giorno,la diaria viene ridotta di un terzo se si compiono più di I2 ore e della metà se meno di I2 ore.

Per le missioni continuative si corrisponde la diaria intera per i primi 30 giorni,ridotta a due terzi per i successivi 60 giorni e alla metà per altri 90 giorni,dopo di chè non compete altro.-

INDENNITA' DI VIAGGIO PER MISSIONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO 5°)	(Ispettore Generale di P.S. I^ cl.	dall'ordine Regionale n-2 a de-	correre dal I/I2/I943-
GRADO 6°)	(Questore di 2^ Cl. (Ispettore Generale di 2^ cl.	L. 90-	idem
GRADO 7°)	(V.Questore (Commissario Capo	L.80-	idem.
GRADO 8°)	(Commissario	L.70	idem.
GRADO 9°)	(Commissario Aggiunto (Impiegato di Polizia di I^ cl. (Archivista Capo	L.60-	idem.
GRADO IO°)	Vice Commissario Impiegato di Polizia di 2^ cl. I° Archivista	L.55-	idem.
GRADO II°)	V.Commiss.Aggiunto Impiegato di Polizia di 3^ cl. Archivista		
GRADO I2°)	(V.Ufficiale di P.S. (Applicato di P.S.	L.50-	idem.
GRADO I3°)	(Alunno d'ordine di P.S.	L.45-	idem.
PERSONALE SUBALTERNO (Uscieri)		L.35-	idem.

4771

DIARIE GIORNALIERE RIDOTTE PER MISSIONE

Quando la missione ha la durata di un solo giorno,la diaria viene ridotta di un terzo se si compiono più di I2 ore e della metà se meno di I2 ore.

Per le missioni continuative si corrisponde la diaria intera per i primi 30 giorni,ridotta a due terzi per i successivi 60 giorni e alla metà per altri 90 giorni,dopo di chè non compete altro.-

INDENNITA' DI VIAGGIO PER MISSIONI

Oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute,competono le seguenti indennità:

I°) 20 % sulle spese di viaggio o sul prezzo del biglietto di viaggio.
2°) Lire una per ogni Km.percorso con mezzi propri.
3°) Lire O,IO (cent.IO) per ogni Km.percorso con mezzi privati gratuiti o con mezzi forniti dall'Amministrazione dello Stato.

Sulle indennità di viaggio non compete l'aumento stabilito dall'ordine Regionale n°2.-

./././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIARIE GIORNALIERE PER TRASFERTE

E' considerata trasferta ogni servizio compiuto in località situate ad una distanza inferiore ai I5 chilometri e superiore ai 5 dal luogo della residenza. Per i servizi compiuti ad una distanza inferiore ai 5 chilometri non è stabilito alcun compenso.

Le diarie per le trasferte sono inferiori a quelle per le missioni nelle seguenti proporzioni:

I°)- Dai IO ai I5 Km. compiute con mezzi di trasporto non forniti dall'Amministrazione dello Stato: diaria intera di missione ridotta di un terzo;

2°)- Dai IO ai I5 Km. compiute con mezzi di trasporto forniti dell'Amministrazione dello Stato e dai 5 ai IO Km. compiute con mezzi di trasporto non forniti dall'Amministrazione dello Stato: diaria intera di missione ridotta della metà;

3°)- Dai 5 ai IO Km. compiute con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione dello Stato: diaria intera di missione ridotta di due terzi .

Per i servizi di trasferta non compete né rimborso delle spese di viaggio sostenute, né alcuna indennità di viaggio o chilometrica. Le diarie però vanno maggiorate nella proporzione stabilita dall'ordine Regionale n.2,a decorrere dal I° dicembre I943

NORME COMUNI AI SERVIZI DI MISSIONI E TRASFERTE

L'aumento stabilito dall'ordine Regionale n.2 si applica col criterio proporzionale e cioè: il 70 % sulle prime I000 lire ; il 60 % sulle seconde, ecc.

L'ammontare delle diarie di missioni e trasferte,delle indennità di viaggio per missione e dell'aumento stabilito dall'ordine Regionale n°2, è soggetto alla ritenuta globale del 9, I8 % per ricchezza mobile,imposta complementare e imposta addizionale.

4770

INDENNITA' PER TRASFERIMENTI

Ai dipendenti dello Stato trasferiti competono le seguenti indennità:

I°)- Rimborso del prezzo pagato per biglietti di viaggio dell'Impiegato, delle persone di famiglia a carico e di una domestica;

2°)- Compenso del 20 % sul prezzo pagato dei biglietti di viaggio;

3°)- Rimborso del prezzo pagato per trasporto non superiore ad un quintale a persona di bagaglio spedito a grande velocità ;

4°)- Compenso di £.I2,60 per ogni quintale spedito a grande velocità;

5°)- Rimborso del prezzo pagato per trasporto non superiore ai 40 quintali di masserizie spedite a piccola velocità;

6°)- Compenso a titolo delle spese sostenute per imballaggio,presa e consegna a domicilio delle masserizie,in ragione di £.I2,60 per quintale;

7°)- Indennità fissa all'Impiegato in misura della diaria di missione intera per il numero dei giorni impiegati per il viaggio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2°)- Da [illegible] ministrazione dello Stato e da [illegible]
trasporto non forniti dall'Amministrazione dello Stato: [illegible]
tera di missione ridotta della metà;

3°)- Dai 5 ai IO Km. compiute con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione dello Stato: diaria intera di missione ridotta di due terzi .

Per i servizi di trasferta non compete né rimborso delle spese di viaggio sostenute, né alcuna indennità di viaggio o chilometrica. Le diarie però vanno maggiorate nella proporzione stabilita dall'ordine Regionale n.2,a decorrere dal I° dicembre I943

NORME COMUNI AI SERVIZI DI MISSIONI E TRASFERTE

L'aumento stabilito dall'ordine Regionale n.2 si applica col criterio proporzionale e cioè: il 70 % sulle prime IOCO lire ; il 60 % sulle seconde, ecc.

L'ammontare delle diarie di missioni e trasferte,delle indennità di viaggio per missione e dell'aumento stabilito dall'ordine Regionale n°2, è soggetto alla ritenuta globale del 9, I8 % per ricchezza mobile,imposta complementare e imposta addizionale.

4770

INDENNITA' PER TRASFERIMENTI

Ai dipendenti dello Stato trasferiti competono le seguenti indennità:

I°)- Rimborso del prezzo pagato per biglietti di viaggio dell'Impiegato, delle persone di famiglia a carico e di una domestica;

2°)- Compenso del 20 % sul prezzo pagato dei biglietti di viaggio;

3°)- Rimborso del prezzo pagato per trasporto non superiore ad un quintale a persona di bagaglio spedito a grande velocità ;

4°)- Compenso di £.I2,60 per ogni quintale spedito a grande velocità;

5°)- Rimborso del prezzo pagato per trasporto non superiore ai 40 quintali di masserizie spedite a piccola velocità;

6°)- Compenso a titolo delle spese sostenute per imballaggio,presa e consegna a domicilio delle masserizie,in ragione di £.I2,60 per quintale;

7°)- Indennità fissa all'Impiegato in misura della diaria di missione intera per il numero dei giorni impiegati per il viaggio;

8°)- Indennità fissa di £.I8 per un solo giorno per ogni persona a carico dell'Impiegato.

Le suddette indennità,escluse le spese sostenute, sono soggette alla ritenuta globale del 9,I8 % per ricchezza mobile,Imposta Complementare e Imposta addizionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLA INDENNITA' DI VESTIARIO LORDA ANNUA CHE VIENE CORRISPOSTA AI SOLI FUNZIONARI DI P.S. (Esclusi gli Impiegati) CHE INDOSSANO LA DIVISA DI UFFICIALI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. PERCHE' ADDETTI ALLA DISCIPLINA E ALL'INQUADRAMENTO DEGLI AGENTI STESSI

-o-o-o-

Lire 851,84 per ogni Ordine di Grado.

NOTA BENE

L'indennità è soggetta alla ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale.

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2 viene applicato accordando l'indennità allo stipendio ed agli altri assegni fissi mensili con lo stesso criterio di maggiorazione indicato nella tabella degli stipendi.-

4769

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art.5 del R.D.L.6.2.I936.-nº236 con il quale viene delegate il Capo del Governo a stabilire le norme per l'orgasione dei premi di nuziali=tà e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconto della relati=va spesa

D E C R E T A:

Art.Iº---Al personale delle Forze Armate in S.P.E.e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni Statali possono essere concessi,per i matrimonio contratti dal Iº Marzo I935.e per i figli nati della stessa data, premi democrafici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUNZIALITA'

Ufficiali.....L.	5000
Impiegati di Gruppo A.....L.	4000
" " " B.....L.	3000
" " " C.....L.	2000
Salariati e personale assimilato.....L.	I500

PREMI DI NATALITA'

Parti semplici: Iº figlio.....L.	400
2º figlio.....L.	600
3º " .....L.	I000
4º " .....L.	I500
5º " .....L.	2500
6º " ed.oltre.....L.	3000
Parti gemini e tregemini:Iºe 2ºfiglio.....L.	I000
2º" 3º " .....L.	I600
3º" 4º .....L.	2500
4º" 5º .....L.	4000
5º" 6º .....L.	5500
6º" 7ºed oltre.....L.	6000
Iº2ºe3ºfiglio.....L.	2000
2º3ºe4º " .....L.	3I00
3º4ºe5º " .....L.	5000
4º5ºe6º " .....L.	7000
5º6º87º " .....L.	8500
6º7ºe8º "ed oltre.L.	9000

4768

Art.-2 - Al personale di cui al precedente art.sono parificate le seguente categorie.

Iº Ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra; Ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N.ed ufficiali ap=partenenti ai reparti della Milizia mobilitati per l'A.O.I.(equiparati agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.1 - Al p[illegible]

riati di ruolo delle Amministrazioni Statali possono ...

matrimonio contratti dal I° Marzo 1935.e per i figli nati della stessa data, premi democrafici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUNZIALITA'

Ufficiali	L.	5000
Impiegati di Gruppo A	L.	4000
" " " B	L.	3000
" " " C	L.	2000
Salariati e personale assimilato	L.	I500

PREMI DI NATALITA'

Parti semplici:	I° figlio	L.	400
	2° figlio	L.	600
	3° "	L.	I000
	4° "	L.	I500
	5° "	L.	2500
	6° " ed oltre	L.	3000
Parti gemini e tregemini:	I°e 2°figlio	L.	I000
	2°" 3° "	L.	I600
	3°" 4°	L.	2500
	4°" 5°	L.	4000
	5°" 6°	L.	5500
	6°" 7°ed oltre	L.	6000
	I°2°e3°figlio	L.	2000
	2°3°e4° "	L.	3I00
	3°4°e5° "	L.	5000
	4°5°e6° "	L.	7000
	5°6°e7° "	L.	8500
	6°7°e8° "ed oltre	L.	9000

4768

Art.-2 - Al personale di cui al precedente art.sono parificate le seguente categorie.

I° Ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra; Ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N.ed ufficiali appartenenti ai reparti della Milizia mobilitati per l'A.O.I.(equiparati agli ufficiali in S.P.E.delle FF.AA.)

2° Sot ufficiali di carriera delle FF.AA.,o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capsquadra della M.V.S.N.in S.P.E.o appartenenti ai detti reparti mobilitati(equiparati agli impiegati di gruppo C.)

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3° Professori ordinari e straordinari di ruolo dei Regi Istituti d'istruzione superiore,tranne quelli addetti agli istituti liberi,dei Regi Istituti d'istruzione media,classica,scientifica e media tecnica e delle Regie Scuole e dei corsi secondari di avviamento e professionale(equiparati agli impiegati di gruppo A.e B.)Insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo(equiparati agli impiegati di gruppo B).

4° Agenti di P.S.e Agenti di Custodia militari di truppa raffermati e CC.NN.in S.P.E.arruolate nei reparti mobilitati per l'A.O.I.(equiparati al personale salariato ed assimilato).

5° —Personale avventizio addetto a servizi di carattere continuative, assunto da oltre sei mesi,compreso quelle diurnista,giornaliero,commissta e simili,che sia retribuito mensilmente,fruisca di congedi annuali retribuiti,e,al pari del personale di ruolo,del libretto di concessione C.per i viaggi a tariffa ridotta(equiparati al personale di gruppo C.ed a quello salariato ed assimilato;

6°—Operai permanenti di impianti p stabilimenti governativi ed operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale salariato)

7°—Personale dell'O.N.B.,dell'Istituto Centrale di Statistica del Commissariato per la Emigrazione Interne(equiparati,a secondo delle attribuzioni e dei titoli di studio,agli impiegati dei gruppi A,B o C ed al personale salariato ed assimilato delle Amministrazioni Statali).

Art. 3°—Per la concessione dei premi di nunzialità é fissato il limite di età fino al trendaduesimo (32)anno per gli ufficiali, ed impiegati dei Gruppi A e B e sino al 30° anno per gli impiegati di gruppo C e per i salariati e personale assimilato.Quest'ultimo limite é elevato per i sottufficiali,gli Agenti od i militari raffermati sino al 32 anno di età, quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.-

A767

Art.4°—Non é ammesso il cumolo tra i premi di cui alla presente norma con quelli concessi dagli altri enti od Amministrazioni,pubbliche e private.Non é del pari ammesso il cumolo dei premi previsti dalle norme [illegible] entrambi i coniugi abbiano titoli per concorrevi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e straordinari di ruolo(equiparati agli impiegati [illegible]

4° Agenti di P.S.e Agenti di Custodia militari di truppa raffermati e CC.NN.in S.P.E.arruolate nei reparti mobilitati per l'A.O.I.(equiparati al personale salariato ed assimilato).

5° —Personale avventizio addetto a servizi di carattere continuativo, assunto da oltre sei mesi,compreso quelle diurnista,giornaliero,commi= mistà e simili,che sia retribuito mensilmente,fruisca di congedi annuali retribuiti,e,al pari del personale di ruolo,del libretto di concessione C.per i viaggi a tariffa ridotta(equiparati al personale di gruppo C.ed a quello salariato ed assimilato;

6°—Operai permanenti di impianti p stabilimenti governativi ed operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale salariato)

7°—Personale dell'O.N.B.,dell'Istituto Centrale di Statistica del Com= missariato per l'Emigrazione Interne(equiparati,a secondo delle attribu= zioni e dei titoli di studio,agli impiegati dei gruppi A,B o C ed al per= sonale salariato ed assimilato delle Amministrazioni Statali).

Art. 3°—Per la concessione dei premi di nunzialità é fissato il limite di età fino al trendaduesimo (32)anno per gli ufficiali, ed impiegati dei Gruppi A e B e sino al 30° anno per gli impiegati di gruppo C e per i salariati e personale assimilato.Quest'ultimo limite é elevato per i sot= tufficiali,gli Agenti ed i militari raffermati sino al 32 anno di età, quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonioe.-

A767

Art.4°—Non é ammesso il cumolo tra i premi di cui alla presente norma con quelli concessi dagli altri enti od Amministrazioni,pubbliche o pri= vate.Non é del pari ammesso il cumolo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi i coniugi abbiano titoli per concorrevi.

Art.5°—I figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita all'Ufficiale dello Stato Civile non danno titolo per la concessione dei premi,né sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli usccessivi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.-6°- I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati allo atto del matrimonio.Non possono essere concessi per i figli adottivi.

Art-7°-Agli effetti della graduazione dei premi di natalità possono essere computabili anche i figli nati da precedenti matrimoni,ma non i figliastri od i figli adottivi.

Art-8°-Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle Unità inquadrate nei Reparti della Milizia mobilitati per l'Africa Orientale Italiana (Art.2°-N°I-2 è si perfezione all'atto dell'imbarco.)

Art-9°-I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova,assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio.

Art-IO°-Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amministrazione Ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R.D.II/II/1923,n°2395,e successive modificazioni,i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui l'interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per la missione ai gradi iniziali dei gruppi A-B e C dell'ordinamento medesimo.

Art-II°-Ai fini della terminazione del periodo minimo dei 6 mesi, richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo,è computabile anche il servizio ininterrotto,precedentemente prestato con le qualifiche diurnista,giornaliero cottimista e simili.

4766

Art-I2°-I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso al beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni della morte del marito.

Art-I3°-Le istanze per il conferimento dei premi,diretti al Capo del Governo,dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Amministrazione da cui dipende l'interessato,corredata dai necessari documenti.

Art-I4°-I fondi stanziati nello stato di Previsione della spesa del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art-8°-Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle Unità inquadrate nei Reparti della Milizia mobilitati per l'Africa Orientale Italiana (Art.2°-N°I-2 è si perfezione all'atto dell'imbarco.)

Art-9°-I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova,assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio.

Art-IO°-Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amministrazione Ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R.D.II/II/I923,n°2395,e successive modificazioni,i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui l'interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per la missione ai gradi iniziali dei gruppi A-B e C dell'ordinamento medesimo.

Art-II°-Ai fini della terminazione del periodo minimo dei 6 mesi, richieste per il conferimento dei premi al personale non di ruolo,è computabile anche il servizio ininterrotto,precedentemente prestato con le qualifiche diurnista,giornaliero cottimista e simili.

4766

Art-I2°-I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso al beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni della morte del marito.

Art-I3°-Le istanze per il conferimento dei premi,diretti al Capo del Governo,dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Amministrazione da cui dipende l'interessato,corredata dai necessari documenti.

Art-I4°-I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'erogazione dei premi demografici,somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'Art.5° del R.D.L.6/2/936 sono depositati in appositi conti correnti fruttiferi intestato alla Presidenza stessa,Istituto presso la Banca d'Italia,sede di Roma ,e sono erogati mediante vaglia bancari a favore degli aventi diritto,

././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da emettersi dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore dalla Presidenza sul conto corrente anzidetto.

Art-I5°-I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredati:

I)dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel conto corrente;
2)dalle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca;
3)Dagli elenchi indicanti il nome e cognome e la qualifica del percepiente,il numero progressivo,la data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al numero 2;
4)dalle ricevute rilasciate dalle Amministrazioni alle quali sono stati rimessi,per la consegna agli interessati,i vaglia stessi.

Tali rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze(Ragioneria Centrale) che,eseguiti i riscontri contabili le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture,ne curi l'invio alla Corte dei Conti nei termini ed ai sensi del R.D.26 Ottobre I933 n°I454,in quanto applicabile.

La Corte,nell'eseguire i riscontri di sua competenza,ha la facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Art-I6°-I premi di nuzialità e e natalità a favore delle persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In caso di parti gemini e trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L.600- a 800- e da 800 a I000.-

Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti salvo rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'Art.I4.-

4763

Art-I7°-I rendiconti concernenti l'erogazioni di cui al precedente art.I6 sono corredati dell'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi,delle patrici degli assegni tratti della Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.-

A tali rendiconti si applica il precedente art.I5,2^ e 3^ Comma.-
Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registra=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

piente,il numero progressivo,la data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al numero 2;

4)dalle ricevute rilasciate dalle Amministrazioni alle quali sono stati rimessi,per la consegna agli interessati,i vaglia stessi.

Tali rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze(Ragioneria Centrale) che,eseguiti i riscontri contabili le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture,ne curi l'invio alla Corte dei Conti nei termini ed ai sensi del R.D.26 Ottobre I933 n°I454,in quanto applicabile.

La Corte,nell'eseguire i riscontri di sua competenza,ha la facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Art-I6°-I premi di nuzialità e e natalità a favore delle persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In caso di parti gemini e trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L.600- a 800- e da 800 a I000.-

Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti salvo rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'Art.I4.- 4763

Art-I7°-I rendiconti concernenti l'erogazioni di cui al precedente art.I6 sono corredati dell'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi,delle patrici degli assegni tratti della Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.-

A tali rendiconti si applica il precedente art.I5,2^ e 3^ Comma.-

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,addi 7 marzo I936-

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MUSSOLINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE N. 2

_o_o_o_

L'aumento predetto viene applicato come segue;

Allo stipendio annuo mensile vengono addizionati tutti gli altri assegni fissi mensili, si ricava quindi il totale lordo annuo di tutte le competenze.

Detto totale diviso per 12 dà il lordo mensile sul quale si pratica l'aumento decrescente dal 70 al 10% previsto dall'Ordine Regionale N. 2.

Si somma poi la quota lorda mensile e l'aumento ricavato e sul totale di dette due cifre si applica la ritenuta del 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta complementare ed Imposta Addizionale.-

4764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R I T E N U T E

_o_o_o_

Sul solo stipendio di ogni Ordine e Grado, nonchè sulla quota pensionabile dell'Indennità Speciale diP.S. che percepiscono i Funzionari del Gruppo A, vanno effettuate le seguenti ritenute:

Entrata Tesoro	6%
Opera di Previdenza. . .	2%
Ricchezza Mobile (Imposta Complementare) .	9,18%
Imposta Addizionale (	

Sui rimanenti assegni fissi e non fissi va ritenuto il solo 9,18% per Ricchezza Mobile, Imposta Complementare ed Imposta Addizionale.-

4763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA R. QUESTURA

DI NAPOLI DISTINTO PER GRUPPI - GRADI E QUALIFICHE÷

-°-°-°-

G R U P P O A

Grado	V°	Questori di 1^ Classe	N. 2
"	VI°	Questori di 2^ Classe	" 1
"	VII°	Vice Questori	" 5
"	VII°	Commissari Capi	" 22
"	VIII°	Commissari	" 22
"	IX°	Commissari Aggiunti	" 27
"	X°	Vice Commissari	" 17
"	XI°	Vice Commissari Aggiunti.	" 5
"	====	Volontari Ufficiali di P.S. . . .	" 7

G R U P P O C

Grado	IX°	Impiegati di Polizia di 1^Classe o Archivisti Capi	N. 11
"	X°	IMPIEGATI di Polizia di 2^ Classe o Primi Archiv.	N. 34
"	XI°	Impiegati di Polizia di 3^Classe o Archivisti . .	N. 27
"	XII°	Applicati	N. 42
"	XIII°	Alunni d'Ordine.	N. 6
"	====	Alunni d'Ordine in prova.	N. 5
"	====	Avventizi di 3^ Categoria	N. 23

P E R S O N A L E S U B A L T E R N O

4762

Grado ==== Uscieri . . . . . N. 21

R I E P I L O G O

G R U P P O A	N. 108
G R U P P O C	N. 148
S U B A L T E R N I	N. 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	VII°	Vice Questori	"	5
"	VII°	Commissari Capi	"	22
"	VIII°	Commissari	"	22
"	IX°	Commissari Aggiunti	"	27
"	X°	Vice Commissari	"	17
"	XI°	Vice Commissari Aggiunti.	"	5
"	====	Volontari Ufficiali di P.S. . . .	"	7

G R U P P O C

Grado	IX°	Impiegati di Polizia di 1^Classe o Archivisti Capi	N. 11
"	X°	IMPIEGATI di Polizia di 2^ Classe o Primi Archiv.	N. 34
"	XI°	Impiegati di Polizia di 3^Classe o Archivisti . .	N. 27
"	XII°	Applicati	N. 42
"	XIII°	Alunni d'Ordine.	N. 6
"	====	Alunni d'Ordine in prova.	N. 5
"	====	Avventizi di 3^ Categoria	N. 23

P E R S O N A L E S U B A L T E R N O

Grado ==== Uscieri . . . . . N. 21

4762

R I E P I L O G O

G R U P P O A	N. 108
G R U P P O C	N. 148
S U B A L T E R N I	N. 21
TOTALE	N. 277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 1-

Stipendio base lordo attuale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~ Allegato N° 1 ~

~ Stipendi e paghe a base lordi attuali per tutti i gradi ~

Grado	Stipendio lordo annuale		Grado	Anni di servizio	Stipendio lordo annuale		Grado	Anni di servizio	Paga lorda giornaliera	
Colonnello	26290	-	Mar^llo 1ª Classe	0	9350	-	Brigadiere	Iniz.	17	85
	24200	-		16	10450	-		3	18	53
	23210	-		20	11440	-		6	19	80
				23	12430	-		9	21	01
Ten^te Colonnello	22660	-		26	13530	-		12	21	60
	21560	-						15	22	32
	20460	-	Mar^llo 2ª Classe	0	8470	-		18	22	88
				13	9020	-				
Maggiore	19580	-		16	9570	-				
	19140	-		19	10230	-	V. Brigadiere	Iniz.	17	16
	18700	-		22	11000	-		3	17	88
								6	19	11
Capitano	18700	-						9	19	80
	17820	-	Mar^llo 3ª Classe	0	7590	-		12	21	04
	16830	-		9	7920	-		15	21	66
	16170	-		12	8470	-				
Tenente	16170	-		15	8800	-				
	15070	-		18	9130	-				
	14300	-		21	9570	-				
	13640	-								
S. Tenente	11990	-								
	11440	-								
	10670	-								

1933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~ Allegato N° 1 ~

~ tutti i gradi ~

Stipendio lordo annuale	Grado	Anni di servizio	Paga lorda giornaliera	Grado	Anni di servizio	Paga lorda giornaliera
9350 -	Brigadiere	Iniz.	17 875	Guardia Scelta	Iniz.	12 100
0450 -		3	18 535		3	13 420
1440 -		6	19 800		6	14 630
2430 -		9	21 010		9	15 950
3530 -		12	21 670		12	17 270
		15	22 330		15	18 480
8470 -		18	22 880			
9020 -						
9570 -						
10230 -	V. Brigadiere	Iniz.	17 160	Guardia	Iniz.	10 835
11000 -		3	17 875		3	12 320
		6	19 195		6	13 310
		9	19 800		9	14 410
7590 -		12	21 010		12	15 290
7920 -		15	21 670		15	15 950
8470 -						
8800 -						
9130 -						
9570 -						

4760

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N. 2

Supplemento di servizio all'ordine

1956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato n° 2

Sussidiamento di servizio attivo per tutte le grade

Grado	Sussidiamento di servizio attivo annuo lordo		Marinaretti	Sussidiamento di servizio attivo lordo annuo		Bigradoni		Sussidiamento di servizio attivo lordo annuo		Gra
Colonnello	3470	-	Mar. 1ª classe	2090	-	Bigradoni	Vig.	1	815	Guard
T. Colonnello	5610	-	" 2ª "	1760	-	"	5	1	870	
Maggiore	4180	-	" 3ª "	1540	-	"	9	1	980	
Capitano	3410	-				"	12	2	090	
Tenente	2550	-				"	15	2	145	
Sottotenente	2090	-				"	18	2	200	
						"	21	2	310	
						V. Bigradoni	Vig.	1	760	Gua
						"	5	1	815	"
						"	6	1	870	
						"	9	1	980	
						"	12	2	090	
						"	15	2	145	

1936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato n° 2

...ter ter tutte e grade -

...lo di ...o ter	Bersaglieri	Sottotenente di servizio attivo tenente in servizio	Gradon	Sottotenente di servizio attivo tenente di governatore			
...20 -	Bersaglieri	Uff.	1 815	Guardie alle	Uff.	1 210	
	"	3	1 870	"	3	1 320	
...50 -	"	6	1 980	"	6	1 430	
	"	9	2 090	"	9	1 595	
...40 -	"	12	2 145	"	12	1 705	
	"	15	2 200	"	15	1 870	
	"	18	2 310	"			
	V. Bersaglieri	Uff.	1 760	Guardie	Uff.	1100	
	"	3	1 815	"	3	1 210	
	"	6	1 870	"	6	1 320	
	"	9	1 980	"	9	1 430	
	"	12	2 090	"	12	1 540	
	"	15	2 145	"	15	1 595	

4757

1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pg. 82-3

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Fu concesso dal 1° luglio 1941 con R.D.L. 14.7.1941,n.646.

Esso viene calcolato sugli assegni annui lordi e fino alla con_ correnza di L.13.200 in ragione del 20% sulle prime L.4800 e del 10% sulle rimanenti e fino a L.8400.

E' soggetto alle ritenute a favore dell'Erario.

N.B. Unisce la copia del citato decreto

4753

1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allg. N.-3 –

Assegno temporaneo di guerra

4756

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~ Allegato N° 3 ~

Assegni temporanei di guerra per Sussistenza e annue

Gradi	anni di servizio	Assegno temporaneo di guerra Lordo giornaliero	Gradi	anni di servizio	Assegno temporaneo di guerra Lordo giornaliero
Ufficiali di tutti i gradi		3 667	Guardie Scelte	Un	2 616
			"	3	2 489
Marescialli di tutti i gradi		3 667	"	6	2 921
			"	9	3 069
Brigadieri	Un	3 284	"	12	3 212
"	3	3 355	"	15	3 350
"	6	3 493	Guardie	Un	2 384
"	9	3 616	"	3	2 668
"	12	3 616	"	6	2 408
"	15	3 616	"	9	2 409
"	18	3 616	"	12	2 998
			"	15	3 059
Brigadieri	Un	3 204			
"	3	3 284			
"	6	3 421			
"	9	3 493			
"	12	3 616			
"	15	3 616			

1940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~ Allegato n° 3 ~

...ale guerra e fra tutti i grandi

Anno di servizio	Assegno lungo. rafferma di guerra lordo giornaliero
2° anno	2 616
3	2 487
6	2 921
9	3 069
12	3 212
15	3 350
2° anno	2 384
3	2 668
6	2 448
9	2 799
12	2 998
15	3 069

4755

1941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allg. N° 4

Aggiunta di famiglia

4754

1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato 28° H

Aggiunta di famiglia lorda mensile per tutti i gradi –

Grado	Aggiunta di famiglia lorda mensile 100%	90%	75%	60%	50%	Grado	Aggiunta di famiglia lorda mensile 100%
C. Colonnello						Brig. P. Brig. G. le. Mar. e Guardie coniugati senza prole	1 50
coniugato senza prole	165 -	148 50	123 75	99 -	82 50		2 -
con 1 figlio	198 -	178 20	148 50	118 80	99 -		3 -
" 2 "	231 -	207 90	173 25	138 60	115 50		4 -
" 3 "	264 -	237 60	198 -	158 40	132 -		5 -
" 4 "	330 -	297 -	247 50	198 -	165 -		6 -
" 5 "	396 -	356 40	297 -	237 60	198 -		7 -
" 6 "	462 -	415 80	346 50	277 20	231 -		
" 7 "	528 -	475 20	396 -	316 80	264 -	Celibi	2
Maggiore a Maresciallo coniugato senza prole	272 25	245 03	204 19	163 35	136 13		
con 1 figlio	326 70	294 03	245 03	196 02	163 35		
" 2 "	381 15	343 04	285 86	228 69	190 58		
" 3 "	435 60	392 04	326 70	261 36	217 80		
" 4 "	544 50	490 05	408 37	326 70	272 25		
" 5 "	653 40	588 06	490 05	392 04	326 70		
" 6 "	762 30	688 07	571 72	457 38	381 15		
" 7 "	871 20	784 08	653 40	522 72	435 60		

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato 20° H

i gradi –

	60%	50%	Grado	Aggiunta di famiglia lorda mensile 100%	90%	75%	60%	50%
			Brig. P. Brig. q.le e Guardie coniugati senza prole	Maschi	235 95	212 36	176 96	141 57	117 98
				1 figlio	272 95	245 03	204 19	163 35	136 13
				2 "	308 55	277 70	231 41	185 13	154 28
75	99 -	82 50		3 "	344 85	310 37	258 64	206 91	172 43
50	118 80	99 -		4 "	417 45	375 71	313 09	250 47	208 73
25	138 60	115 50		5 "	490 05	441 05	367 54	294 03	245 03
-	158 40	132 -		6 "	562 65	506 39	421 99	337 59	281 33
50	198 -	165 -		7 "	635 25	571 73	476 44	381 15	317 63
-	237 60	198 -							
50	277 20	231 -							
-	316 80	264 -	Celibi	£	0 44	0 396	0 330	0 264	0 220

44	19	163	35	136	13													
25	03	196	02	163	35													
85	86	228	69	190	58													
26	70	261	36	217	80													
08	37	326	70	272	25													
90	05	392	04	326	70													
71	72	457	38	381	15													
53	40	522	72	435	60													

4752

1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allg. N°-11

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Tutti i dipendenti statali (esiste disposizione generale),in sostituzione del caro-viveri ebbero concessa un'aggiunta di famiglia in misura uguale per tutti i mesi dell'anno.

Tale indennità viene corrisposta a seconda della popolazione della residenza del dipendente statale coniugato.

N.B Annessa copia del decreto istitutivo

4753

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allg. N° 5 -

Indennità di bombardamento e Ufficiali di P.S.

4751

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9

Allegato N° 5

Indennità di bombardamento e indennità straordinaria di P.S. - R.

L'indennità di bombardamento si concede in ragione di 1/3 della di ragione della metà dell'ammontare di famiglia o dell'indennità di car riere a cui 22 giornaliere.

Gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, in luogo della suddetta indenn indennità straordinaria di P.S., nella seguente misura lorda giornalie

Indennità straordinaria di P.S.

Colonnello	£.	39.50
Ten. Colonnello	.	34.50
Maggiore	.	34.50
Capitano	.	29.50
Tenente	.	24.50
Sottotenente	.	22.00

Indennità di straordinaria

Marescialli	£.	22.00
Brigadieri e Vicebrig.ri	.	22.00
Guardie Scelte e Guardie	.	22.00

1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 5

all'indennità straordinaria di P.S. - R.D.L. 10-12-1942 N° 1498 e R.D.L. 11/1 1943 N° 22

...ngerà in ragione di 1/3 della diaria di missione del P. loro, aumentata in... famiglia o dell'indennità di cara-viveri, che, in ogni caso, non deve essere infe...

...in luogo della suddetta indennità percepiscono, sarà più favorevole la ...ra lorda giornaliera:

4711

1948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allg. N. 5

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GABINETTO

Roma 5 marzo 1943

N.9196/2694-I-3/G.30.2

OGGETTO: Provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

A TUTTI I MINISTERI
GABINETTO

Col R. Decreto Legge 16 dicembre 1942 N.1498 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 detto, N.309, al personale statale, ivi compreso quello salariato, e a quello degli Enti ausiliario dello Stato che presti servizio nelle località che debbono attuare, in seguito all'offesa aerea nemica, lo sfollamento della popolazione civile vengono concessi:

a)- Una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo nelle spese di trasferimento della famiglia in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza aumentata di quote complementari per altre persone a carico oltre la prima;

b)- Una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caroviveri.

Il predetto trattamento non si applica al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento del proprio ufficio al quale, invece, viene concessa, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

Per l'esatta applicazione del provvedimento si ravvisa opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti punti:

I°)- La sovvenzione straordinaria di cui all'art.I, a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, é dovuto indistintamente a tutto il personale civile di ruolo e non di ruolo, a quello salariato, e a quello militare, anche se richiamato dal congedo o da posizioni speciali, che abbia persone di famiglia, acquisita od originaria, conviventi ed a carico e sempreché il dipendente effettui il trasferimento di tutte le persone costituenti la famiglia, come sopra intesa, ad eccezione della moglie (o di altre persone aventi obbligo di residenza) se anche questa sia dipendente statale, o delle provincie, o dei comuni o delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza. Il trasferimento parziale non può dare luogo alla sovvenzione.

La sovvenzione stessa non é dovuta al personale che alla data dell'ordine di sfollamento sia già autorizzata in base alle vigenti disposizioni a risiedere fuori del comune ove é la sede di servizio.

L'art.I del provvedimento stabilisce esplicitamente che la sovvenzione é dovuta al personale che presti servizio; quindi può fruirne soltanto il personale in attività di servizio. Tuttavia, avuto riguardo al carattere della sovvenzione, unica eccezione può essere costituita dal personale che alla data delle dichiarazioni di sfollamento si trovi in congedo straordinario o in aspettativa per motivi di salute (nonché dai salariati assenti per malattia riconosciuta e sussidiata, per infortunio, per astensione obbligatoria dal lavoro per gravidenza o per puerperio, o per congedo nei limiti fissati

1949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dall'art.39- Iº comma- del T.U. approvato con R.D.24 dicembre I924 N.2II4).

Al personale in tali condizioni la sovvenzione sarà commisurata a uno stipendio, paga o retribuzione di attività e sarà corrisposta soltanto nel caso che il trasferimento delle persone conviventi e a carico sia steto effettuato dell'ultima sede di servizio in altro comune.

La sovvenzione é dovuta anche al personale in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio per la quale intervenga l'ordine di sfollamento, perché, ben s'intende, ricorrano le condizioni all'uopo necessarie.

Detta sovvenzione non spetta a coloro le cui prestazioni non facciano sorgere un rapporto d'impiego o di lavoro (come ad esempio gli incaricati di cui all'art.57 del R.D.8 maggio I924, N.843 e gli imprenditori ed appaltatori di servizi comunque denominati).

Il trasferimento, per dare diritto alla sovvenzione straordinaria, deve avvenire in località sita in comune diverso da quello ove si trova la sede di servizio.

L'importo della sovvenzione é pari ad una mensilità del solo stipendio paga o retribuzione normale in godimento alla data del Iº dicembre I942,per i cinque comuni di cui al Iº comma dell'art.6 ed al giorno di decorrenza del l'applicazione del provvedimento per gli altri comuni, esclusi pertanto il supplemento di servizio attivo a qualsiasi altra competenza complementare anche se utile ai fini del trattamento di pensione (come ad es. l'assegno speciale per servizi e benemerenze di guerra e per la causa fascista di cui fruisce il personale delle FF.SS.) salvo gli assegni de persone deriventi esclusivamente da differenza di stipendio,o di paga, o di retribuzione.

Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno la sovvenzione deve essere commisurata a 30 giornate di paga e per i salariati retribuiti per i soli giorni lavorativi a 25 giornate di paga.

La sovvenzione come sopra determinata é aumentata di I/IO per ogni persona di famiglia convivente e a carico oltre la prima.

Pertanto al dipendente avente una sola persona di famiglia convivente ed a carico (ad esempio con sola moglie,o vedovo con un solo figlio a carico ecc.)non percepisce alcun aumento.

Per persone di famiglia si intendono il coniuge, le prole minorenne, le figlie nubili ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro,nonché i genitori, gli avi, i fratelli minori o, se maggiorenni, che siano inabili permanentemente al lavoro, e le sorelle nubili.

Per i genitori, i fratelli e le sorelle occorre che il carico sia prevalente; ed in niun caso si considerano a carico le persone di famiglia, compresi i figli, le quali risultino provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per importo superiore a 200 lire mensili.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari che provvedono personalmente all'espletamento dei servizi loro affidati anche se si facciano coadiuvare da terzi ed in genere dei dipendenti statali retribuiti ad aggio o in base a coeficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, la sovvenzione straordinaria si determina in base alla sola quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo dell'opera personale del dipendente statale (e cioé nella stessa quota della retribuzione od aggio in base alla quale é computato l'assegno temporaneo di guerra di cui all'art. R.D.I4 luglio I94I, Nº646.

Per il personale che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori dei Monopoli, dei ricevitori del lotto ed in

1959

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

genere,presso i dip denti statali e degli Enti usiliari dello Stato re= tribuiti ad aggio o in relazione a coeficienti riferiti alle entità e du= rata delle prestazioni, la sovvenzione straordinaria va calcolata sulla in= tera retribuzione assimilabile a stipendio ed é corrisposta dal ricevitore, o assuntore ferroviario,o dipendente dello Stato o degli Enti asusiliari, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione Competente.

Quanto sopra non concerne però i dipendenti dagli assuntori ferroviari (ditte, imprese, ecc.), commessi degli uffici giudiziari, (ed in genere, i dipendenti da personale statale o degli Enti ausiliari dello Stato) che, quali prestatori d'opera, fruiscano del regime degli assegni famigliari.

Per il personale civile pensionato, assunto temporaneamente in servizio ai sensi delle legge 2I maggio I940,N.528,la sovvenzione straordinaria va commisurata alla retribuzione previste dal R.D.L.4 febbraio I937, N.I00,e successive modificazioni, per il personale avventizio della categoria cui quello pensionato é assimilabile ai sensi dell'art.4 della citata legge N.528.

Analogamente,nei confronti del personale civile non di ruolo, avente qua= lifica di "giornaliero" o di "cottimista" con retribuzione mensile suscetti= bile di variazioni, sarà tenuto presente,agli accennati fini, la retribuzio= ne prevista per il personale con la qualifica di "avventizio" della stessa categoria.

Agli insegnanti supplenti ed incaricati nelle scuole ed istituti di istru= zione dell'ordine superiore e delle scuole medie la sovvenzione straordina= ria spetta soltanto se abbiano almeno 6 ore settimanali di lezione e l'ince= rico sia stato conferito per l'intero anno scolastico. La sovvenzione medesi= ma é commisurata all'importo della retribuzione mensile e se l'insegnante ha più incarichi e supplente,all'importo complessivo mensile delle retribu= zioni relative agli incarichi e supplente conferiti per l'intero anno scola= stico.

Agli insegnanti elementari non di ruolo la sovvenzione spetta quando l'in= carico é conferito per l'intero anno scolastico.

Per gli ufficiali giudiziari detta sovvenzione é condizionata ad un dodi= cesimo del minimo garantito dei proventi annui.

La sovvenzione può essere corrisposta per metà,a semplice richiesta,quando il trasferimento della famiglia risulti predisposto, poichè scopo del provve= dimento é di facilitare lo sfollamento; perciò non occorre alcuna formalità né documentazione . Invece la seconda metà non va corrisposta se non dopo av= venuto il trasferimento, da accertarsi delle Amministrazioni con modi discre= zionali.

Se il dipendente dopo aver riscosso la prima metà della sovvenzione non effettua entro un mese il trasloco della famiglia, la somma all'uopo corri= sposta dovrà essere ricuperata.

Per il disposto del 3° comma dell'art.I non si applicano ai trasferimenti previsti dell'articolo stesso le normali disposizioni sui trasferimenti di servizio, essendo la predetta sovvenzione costitutiva del trattamento di tra= sferimento.

Infine il trasferimento della famiglia in altra sede,in dipendenza della dichiarazione di sfollamento, non comporta variazione dell'aliquota dell'ag= giunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri, o in genere, del tratta= mento di famiglia in relazione alla popolazione del comune in cui la fami= glia é trasferita. Ciò vale anche per il caso di spostamento dell'ufficio presso il quale il personale presta servizio e altresì nei riguardi della retribuzione del personale non di ruolo.

1951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La sovvenzione é dovuta anche per i trasferimento effettuati nel bimestre ottobre- novembre I942 dai cinque comuni di cui all'art.6 del provvedimento purché in essere alla data dell'entrata in vigore del R.D.L. N.I498.

Per i trasferimenti da altri comuni é dovuta soltanto se siano stati effettuati dopo il I6 dicembre I942 ma non anteriormente alla data in cui é avvenuta la prima offesa bellica che abbia dato luogo all'applicazione del provvedimento a norma del 2° comma dell'art.6. Tale data sarà stabilita dal Ministero dell'Interno.

2°)- L'indennità giornaliera di cui all'art.2, pari ad I/3 della diaria di missione del primo mese, aumentata di metà dell'importo dell'aggiunta di famiglia o della indennità di caroviveri ragguagliata a giornata, é dovuta a tutto il personale civile e a quello salariato in attività di servizio (escluso quello in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o in congedo straordinario o assente per malattia oltre il primo mese o comunque assente senza assegni o retribuzione, ovvero in posizioni analoghe del personale salariato) di ruolo e non di ruolo, abbia o non abbia persone di famiglia conviventi o a carico.

L'esclusione peraltro non riguarda il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offesa belliche.

Per i salariati indennità giornaliera é dovuta in proporzione alle ore di effettiva presenza al lavoro e, cioé, in esatta corrispondenza con le ore per le quali percepiscono la paga o la retribuzione.

Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno, l'indennità suddetta compete anche per i giorni festivi, compresi fra due giornate lavorative di presenza in servizio.

L'indennità giornaliera non spetta a coloro che, ai sensi del precedente punto I° non hanno diritto alla sovvenzione, perchè nei loro riguardi non esiste un rapporto d'impiego.

Non spetta neppure agli insegnanti supplenti e incaricati delle scuole ed istituti di istruzione dell'ordine superiore o delle scuole medie con meno di 6 ore settimanali di lezione. Per quelli aventi 6 o più ore settimanali e per i supplenti ed incaricati delle scuole elementari, l'indennità giornaliera spetta quando l'incarico sia stato conferito per l'intero anno scolastico.

Nei riguardi del personale civile non di ruolo, il quale anteriormente all'entrata in vigore del R.D.L.24 marzo I94I,N.203 non risultava provvisto di trattamento di famiglia e se stante, cioé distinto dalla retribuzione, la metà dell'aggiunta di famiglia di cui sopra é cenno va calcolata sull'importo, considerato ad ogni effetto come trattamento di famiglia, derivante dall'applicazione su di un decimo della retribuzione in godimento al 3I marzo I94I degli aumenti previsti dallo stesso R.D.L. N.203 e dal successivo R.D.L. I4 luglio I94I N.646.

Nei riguardi del personale di grado VII° o superiore, il quale fruisca dell'assegno ad personam previsto dall'art.4 della legge 27 giugno I929 N.I047 non va tenuto conto, ai fini di cui sopra, dell'assegno medesimo.

Analogo criterio si applica nei confronti dei salariati provvisti dell'assegno personale di cui all'art.I4 della legge 20 aprile I932 N.59I.

Al personale che prima dell'ordine di sfollamento della località ove é la sede di servizio é stato autorizzato a risiedere in località diversa, l'indennità non é dovuta se trattesi: di celibi, nubili o vedovi senza persone conviventi ed a carico, di personale femminile coniugato o di personale maschile con moglie dipendente dallo Stato o dagli Enti ausiliari dello Stato

1952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

senza altre persone di famiglia conviventi od a carico; per il restante personale é in ogni caso sospesa quando in detta sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

In caso di missioni con pernottamento fuori della normale sede di servizio, al personale celibe, nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico, al personale femminile coniugato e al personale maschile con moglie dipendente dallo Stato o di Enti ausiliari dello Stato ma senza persone di famiglie conviventi ed a carico non é dovuta l'indennità giornaliera stessa per i giorni in cui fruisce della diaria di missione intera o ridotta in conseguenza della durata della missione.

L'indennità medesima non é invece sospesa al personale che compia gite o missioni con ritorno in sede nella stessa giornata, o nell'ambito del comune di residenza o di piccole distenze o fruisca di diaria di missione ridotta in dipendenze dell'orario di partenza e di arrivo.

Per quanto concerne poi il personale militare, tale indennità può essere attribuita giusta l'articolo 4, soltanto a quello in servizio permanente effettivo o continuativo, o raffermato, o vincolato a ferma speciali, che, inoltre non sia in godimento del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.L. Iº marzo 1941, Nº583.

L'esclusione del personale militare, che non si trovi in una delle suindicate condizioni, concerne gli ufficiali appartenenti a determinate posizioni nel servizio permanente richiamati in temporaneo servizio (ad es. "fuori quadro" per il R.Esercito, "a disposizione" per la R.Marina, "fuori organico" per il R.Esercito e per la R.Marina, "in congedo speciale" per la R.Aeronautica, "aspettativa per riduzioni di quadri"), nonché il personale militare delle categorie in congedo (tra le quali sono da annoverare gli ufficiali di complemento, della riserva, ovvero in posizione ausiliaria o in congedo provvisorio richiamati in servizio) oppure alle armi per adempiere i normali obblighi militari.

Qualora il personale militare ammesso a fruire della indennità di cui agli art.2 e 3 sia provvisto del premio speciale di cui alla legge 24 marzo 1942 N.399, pari ad un quarto del soprassoldo di operazioni, l'indennità stessa é ridotta dell'importo di tale premio.

L'indennità giornaliera come sopra calcolata che risulti inferiore a L.22 viene senz'altro attribuite in questa misura, se superiore a L.60 viene ridotta a questo importo; ed é dovuta dal Iº dicembre 1942 al personale con sede in servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli, e Savona; altrimenti dalle date stabilite dai decreti di cui all'ultimo comma dell'art.6 del provvedimento.

Per il personale avente sede nei comuni indicati nel detto articolo 6, il periodo di due mesi inerente alla indennità di cui all'art.2 decorre dalla data dell'ultima offesa nemica e poichè il provvedimento ha effetto dal Iº dicembre 1942, conseguenze che é corrisposta per il periodo residuale da questa ultima data al compimento del bimestre.

3º)- Giusta l'articolo 3 del provvedimento, al personale che si trasferisce in altro comune in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio va corrisposta l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento, oltre le normali indennità a questo riferibili.

Dalle normali indennità di trasferimento sono peraltro escluse le indennità di soggiorno previste, a favore del personale militare e delle ri-

1953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

spettive persone di famiglia, per la durata di 8 mesi successivi a quello di arrivo nella nuova località, all'art.3 del R.D.18 marzo 1929 N.334 e relative estenzioni, in quanto tali indennità si intendono assorbite nel trattamento di missione stabilito dal provvedimento in oggetto.

Il trattamento di cui all'art.3 non é applicabile, a norma dell'art.4 al personale militare non in servizio permanente effettivo o posizioni analoghe, come é specificato al precedente punto 2°.

L'indennità di missione per due mesi di cui sopra, non può cumularsi con altra indennità di missione.

L'indennità stessa é soggetta alla riduzione di I/3 dopo il primo mese a norma dell'art.6 del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, N.1211.

Il provvedimento non si applica al personale che nonostante lo spostamento dell'ufficio in altro comune non si trasferisca in quest'ultimo, ma vi si reca chi quotidianamente per il servizio dell'ordinaria residenza, nella quale sia stato autorizzato a rimanere.

4°)- L'art.4 sancisce che le indennità di cui agli art.2 e 3 non sono comulabili col trattamento economico di guerra e che non spettano al personale militare non in servizio permanente effettivo o in posizioni analoghe; dispone inoltre la riduzione delle indennità stesse dell'importo del premio speciale di cui fruisce il personale militare non avente trattamento economico di guerra.

Ugualmente tali indennità non sono cumulabili con la indennità di fuori residenza e viene corrisposta a tenore dell'art.49 del R.D.L.19 maggio 1941 N.583 sul trattamento economico di guerra; perciò in caso di concorso spetta soltanto il trattamento maggiore.

5°)- L'art.5 prevede il caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o da Enti ausiliari dello Stato con sede di servizio in comune soggetto a sfollamento, stabilendo che alla moglie il trattamento di cui agli articoli precedenti spetta in relazione al suo grado, ma nella misura prevista per il personale celibe.

Inoltre stabilisce che al personale civile richiamato alle armi é attribuito, quando ricorrano le circostanze, il trattamento previsto del precedente art. I in relazione alla posizione civile.

Per l'applicazione di tale articolo, <u>per quanto concerne i coniugi</u>, possono farsi le seguenti ipotesi:

a) <u>che non vi siano persone conviventi e a carico</u>-

In questa ipotesi non compete né al marito né alla moglie la sovvenzione straordinaria di cui all'art.I, non essendovi alcuna persona da trasferire. Invece, compete sia al marito sia alla moglie l'indennità giornaliera di I/3 della diaria di missione, con l'aumento della metà dell'aggiunta di famiglia per il marito e senza aumento per la moglie. A tutti e due tale indennità é sospesa quando nella sede di servizio non siano avvenute offese belliche da due mesi.

b)- <u>che vi siano altre persone conviventi e a carico</u>-

In questa ipotesi la sovvenzione straordinaria di cui all'art.I é dovuta soltanto al marito (con l'aumento di I/IO per ogni persona di famiglia, esclusa la moglie) e semprechè tutte le persone a carico, eccetto la moglie, abbiano effettuato il trasferimento.

L'indennità giornaliera spetta al marito e alla moglie nella stessa misura sub a); però dopo due mesi di non avvenute offese belliche é sospesa alla moglie e, qualora non sia stato effettuato il trasferimento delle altre persone di famiglia, anche al marito.

1954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per quanto concerne il personale civile richiamato alle armi, premesso che l'eventuale trattamento spettantegli deve essere corrisposto dalle Amministrazioni civili di appartenenza, possono farsi le seguenti ipotesi, per le quali, ben inteso va sempre tenuta presente la non cumulabilità del trattamento previsto dagli art.2 e 3 del provvedimento in esame con quello di cui al R.D.L. I9 maggio I943, N.583, sul trattamento economico di guerra, nonché la detrazione dell'importo delle indennità di cui agli articoli stessi del premio speciale pari ad I/4 del soprassoldo di operazioni, elementi questi utili da accertarsi, se non già non constino, mediante richiesta all'Amministrazione militare.

a)- che il dipendente sia celibe o vedovo senza persone conviventi a carico.

In nessun caso può competergli la sovvenzione straordinaria di cui all'art. I in quanto non vi sono persone di famiglia da trasferire.

Inoltre può verificarsi:

I)- che presti servizio militare in località da sfollare, sede dell'ufficio civile.

In questo caso gli spetta l'indennità giornaliera di cui all'art.2, soggetta, peraltro, a sospensione dopo due mesi di non avvenute offese belliche.

2°)-che presti servizio militare in località diversa da quella da sfollare, sede dell'ufficio civile.

In questo caso non può essere corrisposta l'indennità giornaliera, poichè la condizione per fruirne é costituita dalla prestazione di servizio nella località da sfollare.

3°)- che vi sia trasferito l'ufficio civile.

Il trattamento di missione di cui all'art.3 gli sarà corrisposto soltanto dopo il congedo militare e della data di riassunzione in servizio civile, sempreché, s'intende, che il dipendente si trasferisca nella nuova sede dell'ufficio.

b)- che il dipendente sia ammogliato senza altre persone a carico, e pure la moglie sia dipendente dello Stato, o da Enti ausiliari dello Stato.

In questa ipotesi non gli compete la sovvenzione di cui all'art.I in quanto non può esserci trasferimento di persone di famiglia e, per quanto concerne l'indennità di cui all'art.2 e quella di missione di cui all'art.3 si applicano i medesimi criteri di cui ai punti I-2-3 sub a).

c)- che il dipendente abbia moglie non impiegata statale o degli Enti ausiliari dello Stato con o senza altre persone conviventi a carico, oppure sia celibe o vedovo con persone conviventi e a carico.

In questa ipotesi, indipendentemente dal luogo ove egli presta servizio militare, gli compete la sovvenzione straordinaria di cui all'art.Ise effettui il trasferimento dalla sede di servizio civile in altro comune, di tutte le persone di famiglia.

Gli compete inoltre l'indennità giornaliera di cui all'art. 2 a tempo indeterminato se abbia trasferito la famiglia e con la sospensione dopo due mesi di non avvenute offese belliche se non abbia trasferita nel caso che il servizio militare sia prestato nella stessa sede del servizio civile. Tale indennità é commisurata al grado ricoperto del servizio civile.

6)- Per l'articolo 6 il provvedimento é applicabile:

-con decorrenza dal 1° dicembre I942 al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona;

-con decorrenza dall'8 gennaio I943 al personale avente sede di servizio nel comune di Palermo;

-con decorrenza dal I° febbraio I943 al personale avente sede di servizio

1953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nei seguenti comuni: Reggio Calabria, Agrigento, Sciacca, Licata, Lampedusa, Porto Empedocle, Caltanissetta, Gela, Catania, Garbini, Messina, Ragusa, Vittoria, Comiso, Siracusa, Augusta, Trapani, Pantelleria, Castelvetrano, Favignana;
-con decorrenza dal 9 febbraio 1943 a personale avente sede di servizio nei seguenti comuni: Pozzuoli, Baia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Pomigliano d'Arco, S.Giornio a Cremano, Risina, Portici;
-con le decorrenze che saranno indicate nei provvedimenti per eventuale estensione ad altri comuni.

Pertanto ai dipendenti con sede di servizio nei sopra elencati comuni che si trovano nelle condizioni volute le amministrazioni potranno senz'altro corrispondere il trattamento previsto dal provvedimento tenendo presente che, come dianzi avvertito, ai fini dell'indennità giornaliera di cui allo art.2, da corrispondere a far tempo dalla cennata data del I° dicembre 1942 i due mesi di cui all'art. medesimo decorrono dall'ultima offesa bellica avvenuta anteriormente alla data predetta.

Potranno far luogo anche all'applicazione dell'art.3 a favore del personale degli uffici che hanno trasferito la sede in altro comune.

Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art.2 qualora la data in cui per un determinato comune é avvenuta l'ultima offesa bellica non possa desumersi dai bollettini di guerra, sarà determinata dal Ministero dell'Interno.

Le somme corrisposte in applicazione del provvedimento sono soggette alle normali ritenute, tenendo presente che la sovvenzione di cui all'art.1 pure essendo ragguagliata allo stipendio, paga, ecc. non ne ha la natura e quindi non essendo utile a pensione non é assoggettabile alle ritenute Tesoro e di previdenza.

Si avverte che il provvedimento non riguarda il personale inviato in missione nei comuni per i quali é stato dichiarato lo sfollamento.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
F.to Rossi

4744

P. C. C.
IL DIRETTORE DEI CONTI

R. Decreto Legge 14-1-1943 N° 22 allg. B:5

V I T T O R I O E M A N U E L E III°

VISTO l'art.18 della Legge 19/1/1939,n.219 concernente la istituzione della istituzione dei Fasci e delle Corporazioni;
Attesso lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministero per l'Interno e per la Camera, d'intesa col Ministero delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

A R T I C O L O I°

E' concessa agli Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei RR.CC.una indennità straordinaria giornaliera per servizi di P.S.nella misura appresso indicata:

Generale di Divisione	L. 47,00
idem di Brigata	" 42,00
Colonnelli	" 39,50
T.Colonn. Maggiori e Primi Capitani	" 34,50
Capitani e Primi Tenenti	" 29,50
Tenenti	" 24,50
Aiutanti di Battaglia e Marescialli	" 17,00
Brigadieri	" 12,00
V.Brigadieri	" 10,50
Appuntati e Carabinieri	" 9,00

La stessa indennità è concessa per i gradi corrispondenti AI FUNZIONARI DI P.S., NONCHE' AGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S.-

A R T I C O L O 2°

L'indennità di cui all'art.precedente è sottoposta alla ritenuta della R.M. e dell'imposta complementare per i funzionari di P.S., nonchè per gli Ufficiali, sottufficiali, mentre è esente per ogni ritenuta per gli appuntati, Carabinieri e Guardie.-
L'indennità stessa non è comulabile con quelle di cui appresso salvo il diritto di percepire il trattamento più favorevole:
a) soprassoldo di operazioni intero e ridotto e razione viveri giornaliera;
b) premio speciale a favore del personale che non benefici di alcun trattamento economico di guerra di cui alle leggi 24/3/1942,n.399;
c) soprassoldo giornaliero per servizio speciale di P.S.di cui al R.D. 3/3/1927,n.309;
d) indennità di fuori residenza di cui all'art.40 del R.D.19/3/1941,n.383;
e) indennità eventuali(missioni, marcie, missioni all'estero ecc.).-

4743

A R T I C O L O 3°

L'indennità straordinaria per i servizi di P.S.non è dovuta quando gli ufficiali appartenenti all'Arma dei RR.CC. e del CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., si trovino in qualcuna delle seguenti posizioni:
a) puniti con rimprovero solenne(per 40 gg. a decorrere da quello in cui venne inflitta la punizione);
b) puniti di fortezza o di arresti salo camera di punizione semplice o di rigore per la durata della punizione stessa.-
c) in attesa di giudizio salvo a percepirla nel caso di assoluzione o proscio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...e per la Camera, d'intesa col Ministero delle Finanze abbiamo decretato e de
cretiamo:

ARTICOLO Iº

E' concessa agli Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei RR.CC. una indennità straordinaria giornaliera per servizi di P.S. nella misura appresso indicata:

Generale di Divisione	L. 47,00
idem di Brigata	" 42,00
Colonnelli	" 38,50
T.Colonn. Maggiori e Primi Capitani	" 34,50
Capitani e Primi Tenenti	" 29,50
Tenenti	" 24,50
Aiutanti di Battaglia e Maresciallo	" 17,00
Brigadieri	" 12,00
V.Brigadieri	" 10,50
Appuntati e Carabinieri	" 9,00

La stessa indennità è concessa per i gradi corrispondenti AI FUNZIONARI DI P.S., NONCHE' AGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, GUARDIE E GUARDIE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S.-

ARTICOLO 2º

L'indennità di cui all'art.precedente è sottoposta alla ritenuta della R.M. e dell'imposta complementare per i funzionari di P.S., nonchè per gli Ufficiali, sottufficiali, mentre è esente per ogni ritenuta per gli appuntati, Carabinieri e Guardie.-

L'indennità stessa non è cumulabile con quelle di cui appresso salvo il diritto di percepire il trattamento più favorevole:

a) soprassoldo di operazioni intero e ridotto e ragione viveri giornaliera;
b) premio speciale a favore del personale che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra di cui alle leggi 24/3/1940, n.399;
c) soprassoldo giornaliero per servizio speciale di P.S. di cui al R.D. 3/2/1927, n.309;
d) indennità di fuori residenza di cui all'art.49 del R.D. 19/3/1940, n.383;
e) indennità eventuali (missioni, marcia, missioni all'estero ecc.).-

ARTICOLO 3º

L'indennità straordinaria per i servizi di P.S. non è dovuta quando gli appartenenti all'Arma dei RR.CC. e del CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., si trovino in qualcuna delle seguenti posizioni:

a) arrestati con rimprovero solenne (per 40 gg. a decorrere da quello in cui venne inflitta la punizione);
b) arrestati di fortezza o di arresti sala camera di punizione semplice o di rigore per la durata della punizione stessa.-
c) in attesa di giudizio salvo a percepirla nel caso di assoluzione o proscioglimento dell'imputazione quando il procedimento penale non segue quello disciplinare o questo si conclude senza alcuna sanzione.-
d) sottoposti a consiglio e Commissioni di Disciplina salvo percepirli nel caso di proscioglimento dell'addebito che era stato loro fatto.-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

assegni per licenza;
degenti in ospedale o in altri luoghi di cura, per qualsiasi motivo
dalla data di ricovero;
L'indennità stessa non è dovuta ai Funzionari di P.S. quando siano puniti
con la riduzione dello stipendio per tutta la durata di esso, nonchè
assenti per licenza.-

ART. 4°

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad introdurre le necessarie variazioni nel bilancio del Ministero dell'Interno in conseguenza delle disposizioni contenute ne presente Decreto.

ART. 5°

Le disposizioni del presente Decreto vanno in vigore dal 1°/12/1942 e sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.-

Il presente Decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per conversione in Legge.-

Il Ministero proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordinario ecc.ecc.

4712

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 6

Ruolo mensile per lavoro straordinario

Non si corrisponde

4740

1960

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 1°

Gratifiche Straordinarie

A) Limiti di durata e ricorrenza:

Non esistono disposizioni in quanto le mensilità gratifiche vengono concesse dal Ministero su segnalazione di P.S. e Prefetto.

B) Graduatoria mensile:

Gli agenti di P.S. non hanno mai perfezionato la 13ª mensilità.

4739

1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Compensi vari

allg. N° 8

INDENNITA' DI P.S.

Agli agenti di P.S. comandati fuori residenza in servizio collettivo d'ordine pubblico, quelora fruiscano di alloggio gratuito e di vitto in comune compete l'indennità di P.S. maggiorata dal supplemento vitto e cioé:

Marescialli	L.3,00	prima categoria	) supplemento vitto L.8,25
	" 2,00	seconda categoria	)
Brig. e V.Brig.	L.2,50	prima categoria	) supplemento vitto L.6,75
	" I,75	seconda categoria	)
Guardie Sc.e Guar	" 2,00	prima categoria	) supplemento vitto L.5,25
	" I,50	seconda categoria	)
Allievi .	" 0,20	-	supplemento vitto L.4,50

NORME ISTITUTIVE- ALLEGATA COPIA LEGGE II GENNAIO I943 N.77

- - - - - - -

N.B. Di tutte le indennità contemplate nel comma 8 della lettera 30.5.1944 di cui sopra Spett.le Ufficio, al personale dipendente viene corrisposta soltanto la indennità di P.S. di cui sopra.

4738

1962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 8

COPIA DELLA LEGGE II GENNAIO I943 N.77

Il supplemento vitto dovuto ai sottufficiali ed agenti di P.S. ed ai pari grado dell'Arma dei C.RR. comandati in servizio collettivo di ordine pubblico in aggiunta all'indennitàdi P.S. di I^ e di 2^ categoria di cui all'art.2 del R.D.L. 26 giugno I938 N.845 convertito nella legge 5 gennaio I939 N.II9 viene fissato nelle seguenti misure:

Marescialli	L.8,25
Brig. e V. Brig.	" 6,75
Guard.Sc. e Guardie	" 5,25
Appuntati e Carabinieri	" 5,25
Allievi	" 4,50

Tale supplemento s'intende al netto delle riduzioni di cui ai RR.DD.LL. 20 novembre I930 N.I49I e I4 aprile I934 N.56I, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio I93I N.I8 e I4 giugno I934 N.I038.

- - - -

4737

1963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 9

Allegato 9 .

ALTRI COMPENSI - Oltre tutte le competenze che si rilevano dagli allega= ti dal N.I al N.8, vengono corrisposti al personale dipendente i sotto= notati altri compensi:

I°)- a) Indennità di alloggio
b)- Indennità vestiario
c) Soprassoldo giornaliero speciale di P.S.
d) soprassoldo medaglie al valor militare
e) Indennità trombettiere

2°)- Indennità missione ufficiali

3°)- Indennità di trasferimento

4°)- Indennità di trasferta

5°)- Indennità tecnica

6°)- Compenso giornaliero servizio di visibilità

7°)- Premi di rafferma

8°)- Indennità speciale P.S. (vedi pensione e assegni familiari)

- - - - -

4736

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I

a) Indennità di alloggio - é stabilito nella misura di L.89,056 lorde mensili per le città con 250000 abitanti o più e di L.73,568 per quelle che hanno un numero di abitanti inferiore a 250000.

NORME ISTITUTIVE - Art.346 del Regolamento per il Corpo. Tabella allegata

b) Indennità vestiario - si corrisponde nella misura indicata nella tabella con un supplemento giornaliero di L.0,619 per gli Agenti di Mare e per quelli a cavallo.

NORME ISTITUTIVE - Legge I6 aprile 1940 N.237 e R.D.L. I4 luglio I94I N.646 (Tabella allegata)

c) Soprassoldo giornaliero di servizio speciale di P.S.- Viene corrisposto fino al grado di Brigadiere nella misura giornaliera lorda di L.0,774. Esso viene sospeso durante il periodo di assenza dal servizio.

NORME ISTITUTIVE - Legge I6 aprile I940 N.237 e R.D.L. I4 luglio I94I N.646. (Tabella allegata)

d) Soprassoldo medaglia al valor militare - Viene corrisposto al personale che trovasi in possesso del relativo libretto di iscrizione.

NORME ISTITUTIVE - Art.330 Regolamento del Corpo. Tabella allegata

e) Indennità trombettiere - Viene corrisposta al personale nominato dal Ministero alla carica di trombettiere.

NORME ISTITUTIVE - Art.33I Regolamento del Corpo - Tabella allegata

- - - - - -

473

Una tabella annessa

1965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegati 9 - Altri Compensi

Grado.	Indennità alloggio mensile lorda		Indennità vestiario giornaliero lorda	Soprassoldo speciale di P.S. g.l.	Soprassoldo medaglie al valor militare	Indennità trombettieri mensile lorda.
Colonnello	526	59				
Ten. Colonnello	460	76				
Maggiore	460	76				
Capitano	394	94				
Tenente	329	12				
Sottotenente	329	12				
Maresciallo 1ª Classe	89	056	1	£49		£0
" 2ª "	89	056	1	£49		£0
" 3ª "	89	056	1	£49		£0
Brigadiere	89	056	1	£49	0 £74	£0
V. Brigadiere	89	056	1	£49	0 £74	£0
Guardia Scelta	89	056	1	£55	0 £74	£0
Guardia	89	056	1	£55	0 £74	£0

Vedi Annotazioni

4734

Annotazioni - Gli agenti decorati al valor militare percepiscono il soprassoldo medaglie nella misura di £ 750 annue lorde per la medaglia d'argento e £ 300 per quella di bronzo.

1966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità Speciale di P.S. (valida per la pensione e personale e sui famiglia)

4733

1907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità Speciale di P.S. (Tabella rilevata dalla legge 16-4-1946

Grado	Indennità Speciale mensile per la funzione annua lorda		Indennità Speciale personale e per la famiglia annua lorda		Grado
Maresciallo di 1ª Classe	851	84	487	87	Colonnello comandante
1/2 9ª 1/2	813	12			
1/2 8ª 1/2	735	68			
					Tenente Colonnello
Brigadieri	635	01	412	18	Maggiore
Vicebrigadieri	565	31	278	78	Capitano
Guardie scelte	423	10			Tenente
Guardie	281	05			Sottotenente

1966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...rilevata dalla legge 16-II-1940 N° 237 e R.D.L. 14-V-1941 N° 646)

Indennità Speciale lorda mensile e per la famiglia annua lorda	Grado	Indennità militare Speciale mensile lorda		Indennità militare Speciale annua lorda	
	Colonnello con famiglia senza alloggio	6.040	32	2.168	32
187 87					
	Tenente Colonnello	5.653	12	1.848	96
118 18		5.265	92	1.703	68
	Maggiore				
278 78		4.491	52	1.393	92
	Capitano				
		3.639	68	1.161	60
	Tenente				
		3.486	80	929	28
	Sottotenente				

4731

1964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4732

1070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O M P E N S I V A R I

Oltre agli assegni fissi di cui alle tabelle N.
si corrispondono i seguenti compensi vari:

a) indennità speciale di P.S.(valida per la pensione)- si corrisponde al personale effettivo vincolato da rafferma e non sottoposto a periodi di esperimento.
Norme istitutive: Legge 16.4.1940-N.237 R.D.14.3.1941,n.646-come da tabella allegata.

b) Indennità speciale di P.S.(personale e per famiglia)- si corrisponde soltanto agli ufficiali e sottufficiali,nella misura di cui alla tabella allegata, con un aumento di L.1316,48 annue lorde per gli ammogliati o vedovi con figli minori conviventi ed a carico.
Norme istitutive: (come sopra)

4732

1979

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' DI MISSIONE AGLI UFFICIALI

Agli Ufficisli del Corpo degli Agenti di P.S. in missione nel Regno oltre al rimborso delle spese di viaggio competono le seguenti indennità giornaliere:

Grado 6°	Colonnello	L. 90
" 7°	T. Colonnello	" 80
" 8°	Maggiore e I° Capitano	" 70
" 9°	Capitano e I° tenente	" 60
" I0° e II°	Tenente e Sottotenente	" 55

RIDUZIONE IN BASE ALL'ART. 2 DEL PREDETTO REGIO D.L.

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore I2 l'indennità giornaliera é ridotta alla metà. Analoga riduzione si applica qualora il rientro in sede avvenga prima delle ore I2.

MISSIONE CON RIENTRO IN SEDE NELLA STESSA GIORNATA
(ultimo comma Art.unico 24 luglio I942 N.I065)

- - - - -

Per le missioni fuori residenza con ritorno in sede nella stessa giornata la diaria di missione é ridotta alla metà oppure ai 2/3 della misura normale secondo che la missione compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno, abbia durata non superiore o superiore ad ore I2.

NORME ISTITUTIVE - ALLEGATA COPIA R.D.L. 27 FEBBRAIO I942 N.76.

- - - - -

4739

Una circolare unita

1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA DEL R.D.L. 27 FEBBRAIO I942 N.76

ART. I-

Per le missioni fuori residenza con ritorno nella stessa giornata la diaria di missione é ridotta alla metà oppure a 2/3 della misura normale secondo che la missione compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno abbia durata non superiore o superiore ad ore I2.

ART. 2-

La misura dell'indennità di missione per l'interno del Regno di cui all'art.I8I del R.D. II novembre I923 N.2395 é stabilito come segue:

Grado	I°	L.I60
"	2°	" I50
"	3°	" I30
"	4°	" I20
"	5°	" I00
"	6°	" 90
"	7°	" 80
"	8°	" 70
"	9°	" 60
"	I0°	" 55
"	II°	" 55
"	I2°	" 50
"	I3°	" 45

Le indennità previste al 3° comma del citato art.I8I e quella stabilita dall'art.I82 dello stesso R.D. II novembre I923 N.2395 sono aumentate di L.I5. Per il personale non di ruolo l'indennità é riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza salvo speciali disposizioni.

- - - -

4721

1973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-A: 3-

INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

RILEVATA DALL'EGUALE TABELLA APPLICATA DAI CC.RR.

Ai sottufficiali che da una residenza vengono trasferiti ad una nuova sede spetta la seguente liquidazione:

Marescialli- liquidazione del foglio di viaggio per la durata del tempo impiegato per raggiungere la nuova sede e fino al compimento di giorni IO l'ultimo giorno si calcola per 2/3 di trasferta intera; praticamente si liquidano giorni 9 e 2/3 l'importo della trasferta giornaliera é di L.36 lorde da cui si deve detrarre l'8% ricchezza mobile e I% importo complementare e 2% addizionale e bollo per quietanze.
Per la famiglia si pagano pure giorni 9 e 2/3 a L.I4,386 giornaliere per ogni componente la famiglia.

Brig. e V.Brig.- liquidazione del foglio di viaggio, per la durata del tempo impiegato per raggiungere la nuova sede e fino al compimento di giorni IO, l'ultimo giorno si calcola su 2/3 di trasferta intera, praticamente si liquidano giorni 9 e 2/3, l'importo della trasferta giornaliera é di L.28 lorde da cui si deve detrarre l'8% di ricchezza mobile I% di imposta complementare e 2% addizionale e bollo per quietanza.
Per la famiglia si pagano pure giorni 9 e 2/3 a L.I4,386 giornaliere per ogni componente di essa.

Guardie Sc. e Guardie- per la liquidazione personale si pagano complessivamente giorni 9 e 2/3 di trasferta a L.I8 giornaliere lorde, da cui si deve detrarre solo l'I% di imposta complementare; mentre per la famiglia si pagano egualmente giorni 9 e 2/3 di trasferte a L.9,59I giornaliere per ogni componente di essa.

Le spese di viaggio vengono rimborsate dell'effettivo costo del biglietto ferroviario, per i soli marescialli il prezzo del biglietto viene aumentato del doppio decimo.

Per il trasporto delle masserizie viene corrisposto l'importo di L.27,IO al quintale a titolo di imballaggio e ciò fino al massimo di Q.li 25 in più vengono rimborsate le spese di trasporto se questo si effettua per ferrovia. Dalle L.27,IO per quintale si detrae l'8% di ricchezze mobile l'I% imposte complementare e 2% addizionale e bollo per quietanze.

Per i marescialli, Brig. Vice Brig., Guardie Scelte e Guardie di P.S. che sono celibi, viene liquidata solo la trasferta giornaliera per il tempo occorso per raggiungere la nuova sede ed il rimborso delle relative spese di viaggio e spese di bagaglio, che per i marescialli non può essere oltre i I50 Kg. per i Brig. e Vice Brig. Kg.50 e per le Guardie Scelte e Guardie Kg.40.

- - - - -

1974

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-Bis-

INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AGENTI DI P.S.

Agli agenti di P.S. comandati fuori della loro ordinaria residenza in servizi isolati o speciali oltre al rimborso delle spese di viaggio competono le seguenti indennità di trasferta:

Marescielli	L. 35
Brig. e V. Brig.	" 26
Guardie Sc. e Guardie	" 18

SERVIZI CON PERNOTTAMENTO

Quando la partenza per il servizio isolato avvenga dopo le ore 12 l'indennità di trasferta é ridotta alla metà. E' ridotta pure alla metà quando il ritorno in sede ha luogo prima delle ore 12.

SERVIZI CON RIENTRO IN SEDE NELLA STESSA GIORNATA

Per i servizi con rientro in sede nella stessa giornata la diaria é ridotta alla metà quando il servizio stesso ha durata fino a 1_2 ore. Per i servizi della durata superiore a 1_2 ore la diaria é ridotta di 2/3.

NORME ISTITUTIVE ALLEGATE COPIE R.D.L. 27 FEBBRAIO 1942 N.76 E LEGGE 25 MARZO 1943 N.259

- - - - - -

4727

2 circolari unite

1975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA P.S. DIVISIONE F.A.P. SEZIONE II

N.800/9814.RM. Roma, 28 luglio 1942

OGGETTO: Indennità di trasferta dovuti ai Marescialli di P.S. e dell'Arma dei CC.RR. per i servizi isolati e servizi con retribuzione.

Ai Prefetti del REGNO
All'Alto Commissario della
Provincia di LUBIANA

Con R.D.L. 27 febbraio 1942 N.76 l'indennità giornaliera di soggiorno spettanti ai marescialli del R.E. vanno come é noto portate a L.35 al netto del doppio 12% a decorrere dal 1° marzo decorso.

Tale disposizione viene estesa ai marescialli di P.S. ed ai pari grado dell'Arma dei CC.RR. ed integrata dalle seguenti norme di massima:

1°)- Quando la partenza per i servizi isolati avvenga dopo le ore 12 giusta l'art.2 del suindicato D.L. l'indennità giornaliera dovrà essere ridotta della metà ed analoga riduzione dovrà applicarsi al ritorno, se questo avvenga prima delle ore 12 e a tale fine l'interessato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità mediante dichiarazione in calce al certificato di viaggio o alla tabella di liquidazione l'ora di partenza e quella di ritorno dal servizio.
Restano ferme le disposizioni più restrittive risultanti dalle norme in vigore.

2°)- Nulla é innovato per i servizi di presidio o nell'ambito delle piccole distanze. Per questi dovranno continuarsi a corrispondere con le modalità prescritte, le stesse aliquote di indennità e gli stessi importi che spettavano prima dell'entrata in vigore del decreto di cui trattasi.
Si raccomanda di valutare giustamente i servizi notturni per non confonderli con quelli che danno diritto a due indennità ridotte a metà (vedi precedente N.I).

3°)- Le indennità previste dal Decreto in questione sono soggette alla stessa riduzione che si applica in relazione al periodo di tempo trascorso per missioni continuative. Analoghe riduzioni debbono essere applicate sulla nuova misura dell'indennità per i servizi in corso al 1° marzo 1942

4°)- Le indennità chilometriche ed il doppio decimo per le spese di viaggio non sono più soggette alla doppia riduzione del 12%. Tale norma si applica anche per i gradi inferiore ai marescialli.

5°)- L'indennità per servizi con retribuzione di cui all'articolo 171 lettera c) del vigente Regolamento del Corpo viene fissata in L.35 al netto del doppio 12%.

6°)- Tutte le disposizioni sopra indicate e stabilite con R.D.L. 27 febbraio 1942 N.76 ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2 sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Con l'occasione si avverte che per gli altri gradi del Corpo Agenti di P.S. e l'Arma dei CC.RR. (Brig. e V. Brig., Guardie Scelte e Guardie, appuntati e Carabinieri) trovasi in corso di adozione altro provvedimento legislativo inteso a concedere un congruo aumento dell'indennità per servizi isolati nonché del supplemento vitto per servizi collettivi con diritto all'indennità di P.S. di 1^ e di 2^ categoria R.D.L. 26 giugno 1938 N.845.

1976

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A suo tempo verranno impartite analoghe norme esecutive.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Reparti e di favorire un cenno di assicurazione.

PEL MINISTRO
F.to Carmine Benise

P. C. C.
IL DIRETTORE DEI CONTI

1971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA DELLA LEGGE 25 MAR^O 1943 N.259

ART.I

La misura dell'indennità giornaliera di missione previste dalle norme vigenti per i sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppe e gradi corrispondenti é stabilita come segue:

1°)- Sergenti maggiori e sergenti L.26
2°)- Graduati e militari di truppa compresi gli allievi carabinieri " I8
3°)- Ai militari di cui al precedente N.2 per le giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi specie " IO

Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono la riduzione delle normali diarie di missione . Nelle anzidette indennità é compreso l'importo della razione viveri.

ART.2

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore I2 l'indennità giornaliera é ridotta della metà ed analoga riduzione é applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore I2.
Per le missioni fuori residenza con ritorno nello stesso giorno la diaria é ridotta alla metà oppure a 2/3 della misura normale secondo che la missione, compreso il tempo previsto per il viaggio di andata e ritorno abbia durata non superiore o superiore ad ore I2.
La diaria si riduce di I/5 per coloro che durante la missione fruiscono dell'alloggio gratuito nonché di L.7 se viene concesso il vitto a carico della Amministrazione.
Qualora il personale militare di cui trattasi venga a percepire una diaria di missione ridotta in relazione al tempo trascorso in missione la quale risulti inferiore al complesso delle riduzioni da arrecarsi per l'alloggio ed il vitto gratuito le riduzioni stesse sono da limitare fino all'importo della predetta diaria ridotta.

- - - -

4725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOPRASSOLDO GIORNALIERO (Indennità tecnica)

Agli agenti di P.S. autisti, motociclisti nonché a quelli di mare addetti ai natanti compete un soprassoldo giornaliero di presenza:

Marescialli Brigadieri V. Brigadieri	L.0,968
Guardie Scelte e Guardie	L.0,7744

NORME ISTITUTIVE:

Art. 20 Decreto Ministeriale 17 aprile 1925 - manca la copia

1919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° 6 -

COMPENSO GIORNALIERO SERVIZIO VIABILITA'

Agli Agenti di P.S. addetti al servizio di viabilità compete un compenso giornaliero di L.2 eleveto a L.4 nei mesi estivi (giugno-luglio-agosto). Norme istitutive allegate copie delle Ministeriali N.800/9816-A.D.6 del 23 novembre 1936 e N.800/9816.A.I.D.6 del 22 settembre 1937

- - - - -

4723

2 circolari unite

1980

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.

Divisione F.A.P. Sezione 2ª — Roma, 22 settembre 1937

N.800/9816.A.I.D.6

Rif. foglio del 2 agosto 1937 N.33.C.9.5.32/I.

OGGETTO: Indennità estiva per gli agenti di P.S. addetti alla viabilità.

A S.E. il Prefetto di
NAPOLI

e per conoscenza:
Al Signor Questore di
NAPOLI

Con riferimento alla nota sopradistinta, si comunica a codesta Prefettura che il Capo del Governo ha acconsentito che agli Agenti di P.S. della Divisione Speciale addetti al servizio di viabilità, in considerazione del gravoso servizio da essi disimpegnato e dei disagi a cui sono sottoposti sia corrisposta oltre alla gratificazione di L.2 giornaliere di cui godono e che grave sul fondo comune delle trasferte, anche quella speciale pure di L.2 giornaliere, esclusivamente per i soli mesi di giugno-luglio-agosto escluso quindi, i giorni di settembre e che grave sui fondi a disposizione, così come viene praticato per gli agenti addetti alla viabilità della Capitale.

Codeste Prefetture farà pervenire pertanto, direttamente alla segreteria del Capo della Polizia gli appositi elenchi in duplice copia visteti da Voi e dal Ragioniere Capo, affinché si possa provvedere alla liquidazione di detto compenso.

4722

PER IL CAPO DELLA POLIZIA
firma illeggibile

P. C. C.
IL DIRETTORE DEI CONTI

1981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.

Divisione F.A.P. Sezione 2ª — Roma, 23 novembre 1936

N.800/9816.A.D.6

OGGETTO: Assegno giornaliero agli agenti addetti alla visibilità.

A S.E. il Prefetto di
NAPOLI

e per conoscenza:
Al Signor Questore di
NAPOLI

In relazione al foglio sopradistinto, si dispone che agli agenti di P.S. e graduati addetti al Reparto delle Visibilità venga corrisposto il compenso di L.2 giornaliere. Tale compenso, che dovrà essere pagato in danaro e non sottoforma di miglioramento vitto, dovrà essere corrisposto sul fondo delle trasferte a decorrere dal Iº novembre corrente anno.

Saranno, pertanto, compilati degli elenchi mensili di trasferte sino al raggiungimento della somma dovuta a ciascuno agente per i giorni di servizio prestato e qualora in base al calcolo delle diarie dovesse verificarsi qualche eccedenza a favore dell'agente, tale eccedenza non dovrà essere corrisposta perchè l'assegno non dovrà essere né inferiore né superiore alle due lire giornaliere. Tutte le eccedenze che si verificheranno ogni mese verranno accantonate dall'E.V. nel modo che riterrà più opportuno e tenute a disposizione di questo Ministero.

Gli elenchi di diffatte trasferte dovranno essere inviati a questo Ministero separatamente dagli altri ogni mese per la ratifica.

4721

PEL MINISTRO
firma illeggibile

P. C. C.
IL DIRETTORE DEI CONTI

-All.2-

Premi
di
RAFFERMA

Gli art.11,12,13,14,15 e 16 (di cui si qiliga copia) del Regolamento del Corpo degli Agenti di P.S.(pag.24 e 25) stabiliscono la misura e le norme che regolano il pagamento dei premi di raffema come segue:

Allo scadere della prima raffema	L.	2110.00
" " " seconda "	"	2110.00
" " " terza "	"	703.00

4720

-Allegati N.3-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

R A F F E R M E

Art.11

Alle scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie,le guardie scelte ed i sottufficiali,che abbiano tenuto regolare condotta, date prova di capacità tecnica, e che siano dichiarati dal medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio,possono essere ammessi a contrarre successive rafferme di anni tre ciascuna,sino a che non abbiano compiuto il 21° anno di servizio utile per la pensione,dopo di che le rafferme saranno annuali.

Le domande di rafferma,scritte su carta semplice,dovranno essere presentate almeno novanta giorni prima della scadenza del vincolo in corso, e dalle Prefetture verranno trasmesse al Ministero unitamente al parere.

Art.12

La concessione delle rafferme viene deliberata dalla Commissione di cui all'art.35,tenendo presenti i documenti individuali dei richiedenti.

La stessa Commissione può disporre che gli agenti aspiranti alla rafferma che non risultassero di regolare condotta siano mantenuti in servizio in via di esperimento senza vincolo di ferma per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici,riservandosi di emettere le proposizioni al termine dell'esperimento. Il tempo trascorso senza rafferma a titolo di esperimento non va computato agli effetti degli aumenti di paga o stipendio.

A713

La rafferma viene contratta con apposito verbale in carta semplice redatto dall'Ufficio Comando agenti di P.S. nelle Questure in cui è costituito ed in mancanza dal funzionario capo dell'ufficio di P.S. da cui dipende

1984
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alle scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie,le guardie scelte ed i sottufficiali,che abbiano tenuto regolare condotta, dato prova di capacità tecnica, e che siano dichiarati dal medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio,possono essere ammessi a contrarre successive raffeme di anni tre ciascuna,sino a che non abbiano compiuto il 21° anno di servizio utile per la pensione,dopo di che le rafferme saranno annuali.

Le domande di rafferma,scritte su carta semplice,dovranno essere presentate almeno novanta giorni prima della scadenza del vincolo in corso, e dalle prefetture verranno trasmesse al Ministero unitamente al parere.

Art.12

La concessione delle rafferme viene deliberata dalla Commissione di cui all'art.35,tenendo presenti i documenti individuali dei richiedenti.

La stessa Commissione può disporre che gli agenti aspiranti alla rafferma che non risultassero di regolare condotta siano mantenuti in servizio in via di esperimento senza vincolo di ferma per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici,riservandosi di emettere le proprie decisioni al termine dell'esperimento. Il tempo trascorso senza rafferma a titolo di esperimento non va computato agli effetti degli aumenti di paga o stipendio.

4713

La rafferma viene contratta con apposito verbale in carta semplice redatto dall'ufficio Comando agenti di P.S. nelle Questure in cui è costituito ed in mancanza dal funzionario capo dell'ufficio di P.S. da cui dipende l'agente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMI DI RAFFERMA

^^^^^^^^

Art.13

Ai sottufficiali,alle guardie scelte ed alle guardie saranno corrisposti i seguenti premi di rafferma: L.3000 al termine della 1^ rafferma,L.3000 al termine della 2^ rafferma e L.1000 al termine della 3^ rafferma/

Per i provenienti da altri Corpi la concessione delle rafferme con premio avrà sempre luogo indipendentemente dal numero degli anni di servizio comunque prestati perchè,tenuto conto dei premi di rafferma eventualmente percepiti in precedenza,l'ammontare complessivo di questi non superi la somma di L.7000.

Art.14

Qualora l'agente ammesso a rafferma con premio cessi dal servizio per qualsiasi causa d'indole non disciplinare,prima che abbia termine la rafferma contratta,egli ha diritto a tanti trentaseesimi del premio,quanti sono i mesi maturati compresa in essi quella in corso,nel caso che la cessazione dal servizio avvenga dopo il giorno 15.

Se la cessazione avvenga per inabilità fisica riconosciuta derivante da causa diretta ed immediata di servizio,egli ha diritto all'intero premio.

In caso di decesso dell'agente raffermato con premio,questo viene pagato agli eredi legittimi nella misura ed in conformità delle disposizioni di cui sopra.

Art.15

4718

Gli agenti che cessano dal servizio per espulsione o per licenziamento di natura disciplinare non hanno diritto a liquidare nè premi di rafferma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ai sottufficiali,alle guardie scelte ed alle guardie saranno corrisposti i seguenti premi di rafferma: L.3000 al termine della 1^ rafferma,L.3000 al termine della 2^ rafferma e L.1000 al termine della 3^ rafferma/

Per i provenienti da altri Corpi la concessione delle rafferme con premio avrà sempre luogo indipendentemente dal numero degli anni di servizio comunque prestati perchè,tenuto conto dei premi di rafferma eventualmente percepiti in precedenza,l'ammontare complessivo di questi non superi la somma di L.7000.

Art.14

Qualora l'agente ammesso a rafferma con premio cessi dal servizio per qualsiasi causa d'indole non disciplinare,prima che abbia termine la rafferma contratta,egli ha diritto a tanti trentacinquesimi del premio,quanti sono i mesi maturati compresi in essi quello in corso,nel caso che la cessazione dal servizio avvenga dopo il giorno 15.

Se la cessazione avvenga per inabilità fisica riconosciuta derivante da causa diretta ed immediata di servizio,egli ha diritto all'intero premio.

In caso di decesso dell'agente raffermato con premio,questo viene pagato agli eredi legittimi nella misura ed in conformità delle disposizioni di cui sopra.

Art.15

4713

Gli agenti che cessano dal servizio per espulsione o per licenziamento di natura disciplinare non hanno diritto a liquidare nè premi di rafferma in corso,nè quota di alcuno di essi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.16

I premi di raffema sono soggetti alle ritenute erariali.Ad essi sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n.335, sulla inassoggettabilità degli stipendi e pensioni.

1984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all. n. 10

IL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art.5 del R.D.L. 6 febbraio 1936 N.236, con la quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconti della relativa spesa;

D E C R E T A

Art.I- Al personale delle FF.AA. in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni Statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal I° marzo 1935 e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUZIALITA'

Ufficiali	L.5000
Impiegati di gruppo A	" 4000
" " " B	" 3000
" " " C	" 2000
Salariati e personale assimilato	" I500

PREMI DI NATALITA'

Parti semplici:	I° figlio		L. 400
	2° "		" 600
	3° "		" I000
	4° "		" I500
	5° "		" 2500
	6° "	ed oltre	" 3000
Parti gemini e trigemini	I° e 2° figlio		" I000
	2° " 3° "		" I600
	3° " 4° "		" 2500
	4° " 5° "		" 4000
	5° " 6° "		" 5500
	6° e 7° figlio ed oltre		" 6000
	I°, 2° e 3° figlio		" 2000
	2°, 3° e 4° "		" 3I00
	3°, 4° e 5° "		" 5000
	4°, 5° e 6° "		" 7000
	5°, 6° e 7° "		" 8500
	6°, 7° e 8° "	ed oltre	" 9000

Art.2- Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie 4715

O M I S S I S

N°.4- Agenti di P.S. ed agenti di custodia, militari di truppa raffermati e CC.NN. in S.P.E. arruolate nei reparti inabilitati per l'A.O. (equiparati al personale salariato ed assimilati);

1990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 11

Lavoro Straordinario

Viene eseguito dai dipendenti agenti di P.S.
ma senza retribuzione

4714

1991

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 12

Lavoro notturno

Viene eseguito dai dipendenti agenti di P.S. una
lauta retribuzione

4713

1992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N. 13-

Napoli, 3 giugno 1944

AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE N.2

Alleg.I3-

In conformità alle disposizioni verbali date dal Signor Tenente Colonnello C.F. Francis dell'Allied Control Commission (Region 3), al nostro Direttore dei Conti Capitano Gentile Dr. Adolfo, il noto aumento percentuale graduale é stato praticato su tutte le voci che compongono lo stipendio, come risulta dai prospetti uniti.

- - - - - - -

4712

1995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allg. N° 13

Aumento disposto dall'Ordine Regionale n° 2 -

Marescialli di 1ª Classe

Stipendio e servizio attivo	£	808,00
Assegno temporaneo di Guerra		100 -
Indennità valida pensione		59,50
" speciale personale		36
" " con famiglia a carico		100
Aggiunta di famiglia con sola moglie		247
" " per ogni figlio a carico		50
Indennità di alloggio		81
" Gestiario R.D.L 16-12-42 n° 1698		42
" Giornaliera		599
		2122,50
Aumento graduale	£	1337 -
Totale £		3459,50

4711

1994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Marescialli di 2ª Classe

Stipendio e servizio attivo	£	722
Assegni temporanei di guerra		100
Indennità Valida funzione		56,50
" Speciale personale		36
" " con famiglia a carico		100
Aggiunta di famiglia con sola moglie		247
" " per ogni figlio a carico		50
Indennità di alloggio		81
" " vestiario R.D.L. 16.12.42 n° 1498		42
" Giornaliera		599
		2033,50
Aumento graduale	£	1310 =
Totale	£	3343,50

4710

1995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brigadieri

Paga ed aumento 10%	£ 536 =
Assegno temporaneo guerra	80,50
Indennità vacita pensione	48 -
" speciale personale	31,50
" con famiglia a carico	99,50
Aggiunta di famiglia con sola moglie	214 -
" per ogni figlio a carico	33 -
Indennità alloggio	81 -
" vestiario	42 -
Soprassoldo giornaliero	23 -
Indennità giornaliera bollamento	599 -
	1796,50
Aumento graduale £	1178 =
Totale £	2974,50

4709

1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Guardie -

Paga ed aumento 10%	£	358
assegno temporaneo di guerra	"	71
Indennità vedida pensione (Uniformi)	"	23
aggiunta di famiglia con sola moglie	"	234
" " per ogni figlio a carico	"	35
Indennità alloggio	"	88
" vestiario	"	40
Soprassoldo giornaliero	"	23
Indennità giornaliera	"	653
		1525
Aumento graduale		1015.
Totale £		2540.00

4708

1927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Guardie Scelte

Paga ed aumento 10%	£	399
Assegno temporaneo di Guerra	"	78,50
Indennità valida pensione (ferite riportate)	"	34,50
Aggiunta famiglia con sola moglie	"	234
" " per ogni figlio a carico	"	35
Indennità di alloggio	"	88
" vestiario	"	40
Soprassoldo Giornaliero	"	23
Indennità Giornaliera Vettovagliamento	"	653
		1585,00
Aumento graduale		1051,00
Totale £.		2636,00

4707

1998

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vice Brigadieri

Paga ed aumento 50%	£	515 00
Assegno temporaneo di guerra		87 50
Indennità speciale lesione		42 50
" speciale personale		21 -
" con famiglia a carico		100
Aggiunta di famiglia con la moglie		214 -
" " per ogni figlio a carico		33 -
Indennità di alloggio		81 -
" vestiario		42 -
Soprassoldo giornaliero con R.D.L. 16.12.42 N. 1198		23 -
Indennità Giornaliera		599 -
		1758 =
Aumento Graduale		1155 =
Totale £		2913 =

4706

1949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Marescialli di 2ª Classe

Stipendio attivo	£	644 -
Assegno temporaneo di Guerra		103 -
Indennità - quota fissa		51,50
" speciale personale		36 -
" - con famiglia a carico		100 -
Aggiunta di famiglia con la moglie		247 -
" " " per ogni figlio a carico		50 -
Indennità di alloggio		81 -
" Vestiario R.D.L. 16-12-44 N° 1498		49 -
" Giornaliera		599 -
		1950,50
Aumento Graduale	£	1270 -
		3220,50

4705

2 0 0 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 14

Diritti vari

Non si corrispondono

2004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allg. N° 15 –

RITENUTE ERARIALI

SUGLI ASSEGNI MENSILI DEL PERSONALE DIPENDENTE SI OPERANO LE SEGUENTI RITENUTE:

a) Tesoro 6%
b) Opera di previdenza I,40%
c) Fondo di previdenza I%
d) Fondo di garanzia 0,I2%
e) Ricchezza Mobile e relativo addizionale 0,I6%
f) Imposte complementare e relative addizionale I,02%

TECNICA DEL CALCOLO

a) La ritenuta tesoro nella misura del 6% viene calcolata sullo stipendio annuo lordo.
b) La ritenuta sull'opera di previdenza dell'I,40% viene calcolata sullo stipendio annuo lordo.
c) La ritenuta sul fondo di previdenza dell'I% viene calcolata sullo stipendio annuo lordo.
d) La ritenuta fondo di garanzia nella misura del 0,I2% viene calcolata sullo stipendio annuo lordo degli Ufficiali e Marescialli che risultano iscritti presso la Cassa di Previdenza.
e) La ritenuta ricchezza mobile e relativa addizionale nella rispettiva misura dell'8 e 0,I6% viene calcolata sugli stipendi lordi previa deduzione delle ritenute di cui alle lettere a) b) c) d) e grava su tutte le altre voci che compongono lo stipendio.
f) La ritenuta imposta complementare e relativa addizionale nelle rispettive misure del 0,50 e 0,52% viene calcolata, sempre previa deduzione delle ritenute di cui alle lettere a) b) c) d), sugli stipendi e paghe che congiuntemente al servizio attivo e ad altri assegni di carattere continuativo costituiscono un reddito superiore a L.6000 annue nette.

Le paghe dei sottufficiali di grado inferiore al maresciallo e quelle dei militari di truppa vanno esenti dalle ritenute di cui alle lettere a) b) c) d).

Le ritenute della tasse di quietanza istituite con R.D. 30 dicembre I923 N.3268 parte prima allegato a) art.55 della tariffa viene applicata sugli assegni che si corrispondono ai dipendenti statali nella seguente misura:
Per un importo superiore a L.I e fino a L.I00 L.0,I0.
Per un importo superiore a L.I00,e fino a L.300 " 0,I5.
Per un importo superiore a L.300 la tasse di quietanza viene aumentata di L.0,05 per ogni cento lire e frazione di esse.

– – – –

4702

2002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allg. N. 16

Elenco numerico completo del personale dipendente della 2ª Divisione Speciale di Polizia

		effettivi		aggregati		Richiamati
Marescialli 1ª cl.	%	90	%	-	%	63
Marescialli 2ª cl.	"	54	"	-	"	21
Marescialli 3ª cl.	"	97	"	3	"	10
Brigadieri	"	111	"	2	"	46
Vice Brigadieri	"	251	"	18	"	60
Guardie Scelte	"	284	"	9	"	101
Guardie	"	2186	"	245	"	85
Forza effettiva N°		3073		277		386

Riepilogo colonne

Effettivi	%	3073
Aggregati	"	277
Richiamati	"	386
Totale	"	3736

2903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 1°

Copia del Regolamento esterno

Viene fornito direttamente dalla R. Questura

2 0 3 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allg. n. 18

Informazioni Sussidiarie

TRATTAMENTO ECONOMICO ATTUALMENTE PRATICATO AGLI AGENTI DI P.S. RICHIAMATI

Al personale dipendente richiamato é conferito il grado rivestito alla data dell'invio in congedo e sono corrisposti gli stipendi e le paghe dovuti in base all'anzianità di servizio compiuto alla data stes= sa, oltre a tutte le altre competenze fisse e variabili spettanti ai pe= ri grado in servizio effettivo - come da tabella annessa per gli agenti effettivi- mentre ai pensionati viene corrisposta la differenza tra la pensione ed il trattamento economico di cui sopra.

Gli stipendi dei marescialli pensionati sono esenti dalle ritenute Tesoro 6%, Opere di Previdenze I,40%, fondo garenzie 0,I2%.

Agli Agenti richiamati e trattenuti viene corrisposta l'indennità straordinaria di P.S. con le modalità stabilite dal R.D.L. I4 gennaio I943 N.22 (compreso nell'allegato N.5).

- - - - -

4693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INFORMAZIONI SUSSIDIARIE

Per quanto riguarda le indennità straordinaria di P.S. che, congiuntamente alla indennità di bombardamento, viene corrisposte egli Agenti di P.S. presso la III Divisione Speciale di Polizia, di Palermo, si allega copia conforme della scheda contabile testé pervenutaci. (Allegato N°1)

INDENNITA' VESTIARIO UFFICIALI

Per quanto riguarda l'indennità vestiario ai Sigg. Ufficiali - denominata dal Ministero "indennità di divisa" ai Funzionari addetti al Comando di Divisione - il Ministero direttamente invieva un importo di L.1720 per numero dodici ufficiali. L'importo mensile assegnato a ciascuno é di lire 139 nette.

PREMIO IN DANARO IN LUOGO DELLA LICENZA

La locale Regia Prefettura, in seguito a quesito mosso da questo ufficio circa il noto aumento graduale da praticare sull'indennità di cui sopra, ha risposto negativamente.

Evidentemente trattasi di cattiva interpretazione della legge, in quanto trattasi di un diritto acquisito dai dipendenti e non si vede la ragione per cui si debba escludere il citato miglioramento economico.

QUOTE CONTRAVVENZIONALI

Per quanto riflette le quote contravvenzionali comunicasi che durante il secondo trimestre dell'anno 1943, e cioé dall'aprile al giugno l'importo ammonta a L.30000,00, e durante il secondo semestre 1943, e cioé luglio- dicembre a L.20000,00; mancano i dati del Io trimestre -gennaio marzo- perché i documenti relativi andarono distrutti in seguito ai noti eventi partenopei.

1695

2008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

All. N. 1

III DIVISIONE SPECIALE DI POLIZIA
Ufficio Amministrazione - Palermo

SPECCHIO DEGLI ASSEGNI PERCEPITI DALLA GUARDIA DI P.S. SCHIERA MICHELE PRESSO QUESTA DIVISIONE DI POLIZIA DAL I7 NOVEMBRE I943 AL 30 APRILE I944.

M E S E	P A G A	Indenn. sfollam.	Indenn. straord. P.S.	Aumento provv.	T O T A L E
Novembre	266,00	-- --	-- --	-- --	266,00
Dicembre	588,25	899,00	405,00	I363,00	3255,25
Gennaio	588,25	619,00	225,00	959,00	239I,25
Febbraio	28I,50	440,00	-- --	595,00	I3I6,50
Marzo	486,35	619,00	90,00	8I7,00	20I2,35
Aprile	570,40	599,00	270,00	964,00	2403,40
	2780,75	3I76,00	990,00	4698,00	II644,75

Palermo, I5 maggio I944

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
F.to Rodolfo Zecco

P. Conforme
IL DIRETTORE DEI CONTI

IL DIRETTORE DEI CONTI

4697

2007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Supplemento all'allg. N° 16 -

Personale Ufficiali dipendenti dalla 9ª Divisione Speciale di Polizia -

Maggiori	N. 3
Capitani	" 1
Tenenti	" 3
Totale	N. 7

4696

2 0 0 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMIO IN DENARO IN LUOGO DELLA LICENZA NON FRUITA

Con Ministeriale N.800/9816.A.I.U. dell'8 settembre 1942 viene concesso agli Agenti di P.S. un premio in denaro in luogo della licenza non fruita che, come é noto, spetta soltanto ai raffermati, durante il periodo che intercede dall'11 giugno 1943 al 10 giugno 1944.

Per ciascun giorno di licenza non fruita, il premio in denaro spettante é pari ~~alla~~ 1/360 dell'importo dei sottonoteti assegni al netto delle ritenute per l'imposta di R.M., complementare, addizionale ecc., effettivamente percepiti durante il predetto periodo di servizio cui si riferisce la licenza:

a)- stipendio o paga, escluso il supplemento di servizio attivo;

b)- indennità speciale di P.S. e relativo aumento per i soli sottufficiali ammogliati;

c)- indennità di servizio speciale (pensionabile);

d)- assegno temporaneo di guerra.

Il Ministero autorizza, inoltre, la corresponsione del premio in parola anche a favore degli Ufficiali del Corpo degli Agenti di P.S. con avvertenza che la liquidazione del premio stesso dovrà essere effettuata tenendo presenti le stesse norme in vigore per gli Agenti, ma bisogna tener presente che fra gli assegni utili, non deve essere compresa l'indennità giornaliera di P.S. concessa con R.D.L.14 gennaio 1943 N.22.

Per gli ufficiali si dovranno compilare elenchi di liquidazione separati da quelli dei sottufficiali e degli Agenti.

Si alligano le tabelle ed un prospetto per la liquidazione.

4693

2009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	Indennità speciale di P.S.					NOTE
	Ammogliati			Celibi		
	Annua lorda al 30-II-30	Giornaliera netta		Annua lorda al 30 novembre I930	Giornaliera netta con le ritenute di R.M. e I.C.	
		Per coloro che godono delle esenzioni tributarie	con le ritenute di R.M. e I.C.			
Maresciallo di I^ Classe	2.330	5,0I2	4,552	630	I,23I	
Maresciallo di 2^ classe	2.330	5,0I2	4,552	630	I,23I	
Maresciallo di 3^ Classe	2,330	5,0I2	4,552	630	I,23I	
Brigadiere	2.240	4,8I8	4,376	540	I,055	
V. Brigadiere	2.060	4,43I	4,024	360	0,703	

4694

12010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	Paga		Indennità Serv. spec. di P.S.		
	Giornaliera lorda al 1° aprile 1940	Giornaliera netta da calcolarsi	Giornaliera lorda al 30-II-30	Giornaliera netta	
				Per coloro che non sono soggetti alla I.C.	con la ritenuta di I.C.
Guardia Scelta	I2,I00	I2,I00	I,50	I,I62	I,I50
	I3,420	I3,420			
	I4,630	I4,630			
	I5,950	I5,950			
	I7,270	I7,270			
	I8,480	I8,480			
Guardia	I0,835	I0,835	I,00	0,774	0,766
	I2,320	I2,320			
	I3,3I0	I3,3I0			
	I4,4I0	I4,4I0			
	I5,290	I5,290			
	I5,950	I5,950			

4693

2011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	PAGA			Indennità serv. spec. di P.S.		
	Giornaliera lorda al 1-4-1940	Giornaliera netta		Annua lorda dal 30 novembre 1930	Giornaliera netta	
		per coloro che godono delle esenzioni tributarie	con le ritenute di R.M. e I.C.		per coloro che godono delle esenzioni tributarie	con le ritenute di R.M. e I.C.
Brigadieri	17.875	17,875	16,234	820	1,764	1,602
	18,535	18,535	16,833			
	19,800	19,800	17,982			
	21,010	21,010	19,081			
	21,670	21,670	19,681			
	22,330	22,330	20,280			
	22,880	22,880	20,780			
V. Brigadieri	17,160	17,160	15,585	730	1,570	1,426
	17,875	17,875	16,234			
	19,195	19,195	17,433			
	19,800	19,800	17,982			
	21,010	21,010	19,081			
	21,670	21,670	19,681			

4692

2012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	Stipendio			Indennità serv.spec. di P.S.			NOTE
	Annuo lordo al I° aprile I940	Giornaliere nette		Annua lorda al 30 novembre I930	Giornaliera netta		
		per coloro che godono delle esenzioni tributarie	con le ritenute di R.M. e I.C.		per coloro che godono delle esenzioni tributarie	con le ritenute di R.M. e I.C.	
Maresciallo di I^ classe	9.350	25.972	23.588	I.I00	2.366	2.I49	
	I0.450	29.028	26.363				
	II.440	3I.778	28.860				
	I2.430	34.528	3I.358				
	I3.530	37.583	34.I33				
Maresciallo di 2^ classe	8.470	23.528	2I.368	I.050	2.259	2.05I	
	9.020	25.055	22.755				
	9.570	26.583	24.I43				
	I0.230	28.4I7	25.808				
	II.000	30.555	27.750				
Maresciallo di 3 classe	7.590	2I.083	I9.I48	950	2.043	I.856	
	7.920	22.000	I9.980				
	8.470	23.528	2I.368				
	8.800	24.444	22.200				
	9.I30	25.36I	23.033				
	9.570	26.583	24.I43				

4691

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

PROSPETTO indicante gli assegni percepiti dal Giugno di 3 anni di servizio *per il periodo dall' 11 giugno 1943 al* ..... *della somma dovutagli per n.°* ..... *giorni di licenza non fruita.*

ASSEGNI PERCEPITI

nel grado di ..... *stip. o paga* (annui lordi) *lire* .....
„ „ „ ..... „ „ (annui lordi) *lire* .....
„ „ „ ..... „ „ (annui lordi) *lire* .....

Indennità speciale di P. S. e relativo aumento

per i soli sottuff. ammogl. (lordo) *lire* ..... *ind. serv. spec. P.S.* (lorda) *lire* .....
„ „ „ „ (lordo) *lire* ..... „ „ „ „ (lorda) *lire* .....
„ „ „ „ (lordo) *lire* ..... „ „ „ „ (lorda) *lire* .....

ASSEGNI LORDI	Assegno netto giornaliero da conteggiare	PERIODO dal	PERIODO al	PERIODO N.° giorn.	Importo assegni netti percepiti col (2 x 5)	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Stipendio o paga da . . L.	1,32	11/6/43	10/6/44	365	481,90	
„ „ „ „						
„ „ „ „						
Ind. spec. e P.S e rel aumento per soli sott. amm. da „						
„ „ „ „						
„ „ „ „						
Ind. serv. spec. P. S. da „	0,766	m	a	365	279,590	
„ „ „ „						
„ „ „ „						
Assegno temp. di guerra da „	2,514	m	a	365	963,961	4693
„ „ „ „						
„ „ „ „					5[illegible]1,40 355	

TOTALE ASSEGNI NETTI PERCEPITI NELL'ANNO

1/360° della somma percepita durante l'anno (A) lire 1[illegible]1,914 x 30
Giornate di licenza non fruite 30 *(B) numero* .....
Somma da corrispondere (A x B) lire [illegible],962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il periodo dall' 11 giugno 1943 al ..... *della somma dovutagli per n.°* ..... *giorni di licenza non fruita.*

ASSEGNI PERCEPITI

nel grado di ..... *stip. o paga* (annui lordi) *lire* .....
" " " ..... " " (annui lordi) *lire* .....
" " " ..... " " (annui lordi) *lire* .....

Indennità speciale di P. S. e relativo aumento

per i soli sottuff. ammogl. (lordo) *lire* ..... *ind. serv. spec. P.S.* (lorda) *lire* .....
" " " " (lordo) *lire* ..... " " " " (lorda) *lire* .....
" " " " (lordo) *lire* ..... " " " " (lorda) *lire* .....

ASSEGNI LORDI	Assegno netto giornaliero da conteggiare	PERIODO dal	PERIODO al	PERIODO N° giorn.	Importo assegni netti percepiti col (2 x 5)	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Stipendio o paga da . . L.	19,82	11/6/43	10/6/44	365	7241,30	
" " " "						
" " " "						
Ind. spec. e P.S e rel aumento per soli sott. amm. da "						
" " " "						
" " " "						
Ind. serv. spec. P. S. da "	0,766	m	a	365	279,590	
" " " "						
" " " "						
Assegno temp. di guerra da "	2,641	m	a	365	963,965	4693
" " " "						
" " " "					5241,40 355	

TOTALE ASSEGNI NETTI PERCEPITI NELL'ANNO .....

1/360° della somma percepita durante l'anno (A) *lire* 11,914 x 30 / 4962
Giornate di licenza non fruite 30 *(B) numero* .....
Somme da corrispondere (A x B) ..... *lire* .....
Somma arrotondata ..... *lire* 479

IL COMANDANTE DEL REPARTO — IL RAGIONIERE CAPO

IL PREFETTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Via Cesare Battisti, 15

Il sottoscritto (1) Palumbo Giulio fu Vincenzo

nella qualità di (2) proprietario e fittuario del fondo sito in C

Rovereto denominato Masseri Capizzelle dell'estensione di Ha 3

ripartito come segue:

Frutteto Ha ..... con N. 120 piante di (3) meli di anni 12

30 » » peri » » 10

400 » » pesche » » 6

» » » » » »

Vigneto Ha 250

Patate » 0.33

Pomodoro » .....

Garofani » .....

richiede la seguente assegnazione di anticrittogamici a base di rame:

	QUANTITATIVO RICHIESTO (4)	
	Solfato di rame	Ossicloruro
1) Trattamento invernale Kg.	40	
2) » primaverile »	40	
3) » estivo »		
TOTALE KG.	80	

32 fu
40 Ca

Fornisce le seguenti documentazioni: (5) .....

Dichiara di essere in possesso, ad oggi, di Kg. ..... di solfato di rame

» altri anticrittogamici rameici

Abituale fornitore dell'Azienda: Bonua Raffaele

nel Comune di: .....

Si dichiara responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati sopra indicati.

IL RICHIEDENTE

Palumbo Giulio

(1) Cognome, nome e paternità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Frutteto Ha ..... con N. ..... piante di (3)

30 » » fichi » » 10
400 » » peschi » » 6
» » » » » »

Vigneto Ha 250
Patate » a. 33
Pomodoro » .....
Garofani » .....

richiede la seguente assegnazione di anticrittogamici a base di rame:

	QUANTITATIVO RICHIESTO (4)	
	Solfato di rame	Ossicloruro
1) Trattamento invernale Kg.	40	
2) » primaverile »	40	
3) » estivo »		
TOTALE KG.	80	

32 fu
20 Cu

Fornisce le seguenti documentazioni: (5) .....

Dichiara di essere in possesso, ad oggi, di Kg. ..... di solfato di rame
» altri anticrittogamici rameici

Abituale fornitore dell'Azienda: Bonna Raffaele
nel Comune di: .....

Si dichiara responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati sopra indicati.

IL RICHIEDENTE
X Palumbo Giulio

(1) Cognome nome e paternità.
(2) Proprietario o affittuario conduttore o coltivatore diretto.
(3) Indicare le specie (peschi, susini, meli, peri, ecc.).
(4) Nel quantitativo richiesto, deve essere compreso anche il quantitativo di anticrittogamici eventualmente in possesso del richiedente, all'atto della presentazione della domanda.
(5) Fatture di acquisto di solfato di rame dell'anno 1939.

Mod. 141 - 5000 - 12 930 - ind. Graf. Donadio - Napoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRE MENSILITA' ANTICIPATE PER LO STATO DI EMERGENZA

Le somme erogate in conseguenza dello stato di emergenza ammontano a lire 8.495.392,70 (ottomilioniquattrocentonovantacinquemilatrecentonovantadue e cent .70).

Essa é costituita da tre mensilità di assegni, distinti come segue:

I°)- Paga e supplemento di servizio attivo;

2°)- Assegno temporaneo di guerra;

3°)- Indennità speciale di P.S. (valida pensione)ai soli raffermati;

4°)- Indennità speciale di P.S. (personale e per famiglia) ;

5°)- Aggiunta di famiglia;

6°)- Indennità di alloggio;

7°)- Indennità vestiario;

8°)- Soprassoldo giornaliero di P.S.;

9°)- Soprassoldo straordinario per gli Agenti celibi.

I suddetti assegni sono soggetti alle ritenute erariali nella misura indicata nell'allegato I5 della nota di questo ufficio del 3 giugno I944, a suo tempo inviata.

I recuperi effettuati sulle competenze dei mesi di gennaio-febbraio e marzo I944 ammontano a L.I.I3I.730,65 (unmilionecentotrentunomilasettecento= trenta e cent. sessantacinque).

- - - - -

4683

2018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

IG/

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.

Divisione Forze Armate di Polizia
N.800/9815 E.5

Roma, li 15 Febbraio 1943

OGGETTO: Indennità straordinaria giornaliera di P.S.

AI PREFETTI del REGNO
AL GOVERNATORE DELLA DALMAZIA ZARA
ALTO COMMISSARIO PER LA PROVINCIA di LUBIANA
AL COMANDO GENERALE CC.RR. ROMA

La Gazzetta Ufficiale N.36 Del 13 corrente pubblica il R.D.L. 14 Gennaio 1943 N.22 concernete la concessione, durante il periodo di guerra, di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di P.S.

Tale indennitç compete:

1°) Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei CC.RR ai funzionari di P.S., nonchè agli Ufficiali, sottufficiali guardie scelte e Guardie del Corpo degli Agenti di P.S. nella seguente misura giornaliera

Generali di Divisione	L.47,00
Generali di Brigata e Questori di I Classe	42,00
Colonnelli e Questori di 2 Classe	39,50
Tenenti Colonnelli, Maggiori, I Capit, e V.Questori, Commissari Capi e Commissari	34,50
Capitani e I° Tenenti e Commissari agg.ti P.S	29,50
Tenenti e V.Commissari di P.S.	24,50
S.Tenenti e V.Commissari agg.ti di P.S.	22.00
Aiutanti di Battaglia e Marescialli	17.00
Brigadieri	12.00
V.Brigadieri	10.50
Appuntati e Carabinieri, Guardie scelte e Guardie	9.00

4688

2°) L'Indennità spetta anche ai richiamati dell'arma dei CC.RR., ai funzionari ed agli agenti di P.S. chiamati in servizio temporaneo, sarà pagata mensilmente in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio e non è quindi dovuta durante le assenze per qualsiasi motivo.

3°) Sono esclusi dalla concessione gli Ufficiali, i funzionari, gli agenti ed i militari che si trovino in una delle posizioni tassativamente indicate dall'art 3 del provvedimento in esame.

4°) L'indennità verrà corrisposta con decorrenza dal I° Dicembre 1942

./.

2019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e per tutta la durata della guerra

5°) L'indennità stessa non è cumulabile con le competenze di cu appresso salvo il diritto a percepire il trattamento più favorevole

a)-soprassoldo di operazioni intero o ridotto e razione viveri gio naliera di cui potessero eventualmente i militari dell'Arma dei CC.RR.

b)-Premio speciale giornaliero concesso con la legge 24 Marzo 1942 N.399 ed esteso agli appartenenti del Corpo degli Agenti di P.S. con circolare del 27 Ottobre 1941 N.800-9816 A.I.U.

c)-Premio di operosità e rendimento anche se concesso a titolo di remunerazione speciale.

d)-Soprassoldo giornaliero per servizi speciali di P.S.di cui al R.D.L. 3 Febbraio 1927 N.309

e)- Indennità di fuori residenza agli Ufficiali di cui al R.D.L. 19 Maggio 1941 N.583,art.49.

f)-Indennità eventuali (missione o trasferta,marcia,missione all'estero etc.)

La Prefettura ed i Comandi devono stabilire quotidianamente la esatta posizione di ciascun dipendente,per poter determinare il trattamento economico più favorevole.A Tale scopo dovranno stabilire l'ammontare complessivo delle varie competenze non cumulabili con l'indennità straordinaria di P.S. e corrisponderanno l'indennità stessa per i soli giorni per i quali essa sia di ammontare superiore alle varie competenze non cumulabili.In caso contrario,si intende non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità stessa bensì saranno corrisposte le altre varie competenze di diritto.

Qualora la Prefettura ed i Comandi abbiano già liquidato per i mesi di Dicembre e Gennaio u.s. e contabilizzato,alla data della presente il premio speciale giornaliero,il soprassoldo speciale di P.S. o altre competenze faranno luogo alla corresponsione della differenza spettante sulla indennità straordinaria di P.S. sempre chè quest'ultima rappresenti il trattamento più favorevole.

4687

Le pRefetture non faranno in alcun modo più luogo alla corresponsione del premio speciale giornaliero ai dipendenti agenti di P.S. e conseguentemente non invieranno più le relative contabilità mensili.

6°) Al pagamento della indennità straordinaria di P.S.provvederà direttamente ciascuna Prefettura e ciascun Comando di Legione CC.RR. sui fondi in genere salvo rimborso e sino a quando non saranno stati da questo Ministero eseguiti appositi accreditamenti.

7°) Le Prefetture ed i Comandi di Legione dovranno compilare separatamente prospetti per gli Ufficiali,i Funzionari,i sottufficiali,militari e Guardie di P.S. conformemente all'unito modello sulla base delle notizie di cui sono in possesso nonchè di quelle che potranno eventualmente essere richieste alle prefetture ed ai comandi di pro=

./.

2020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VENIENZA
8°) Alla fine di ogni trimestre le Prefetture e le Legioni faranno pervenire i consueti rendiconti modello 27 CG debitamente documentati, a questo Ministero Direzione Generale dell P.S. Divisione F.A.P. Sezione 2° Per l'ulteriore inoltro alla Ragioneria Centrale per il prescritto riscontro. Per i funzionari dovrà essere compilato separato rendiconto che dovrà trasmettersi alla Divisione Personale di P.S. Sezione 2°
Si raccomanda la massima diligenza ed esattezza nella compilazione dei prospetti suindicati, tenendo presente che sull'indennità in oggetto gravano le ritenute di legge (R.M. ed imposta complementare ed addizionale per i soli funzionari, ufficiali e sottufficiali.)
Si allega altresì una tabella indicante l'indennità di cui trattasi al netto non arrotondata.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Questori e dei Comandi dipendenti, formendo un cenno di assicurazione".

Pel Ministro
F.to Senise

P.C.C.
IL DIRETTORE DEI CONTI

4686

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	COGNOME, NOME e PATERNITÀ del Beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO O TRATTENUTO					Delegato a riscuotere per i congiunti di cui alla colonna 2	SEGNA
		Cognome, Nome e Paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi		IMPORT giornaliere cini congiu di cui alla c
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.					5 GEN		L.
	2.							»
	3.							»
	4.							»
	5.							»
	6.							»
	7.							»
	8.							Tot. L.
	1.							L.
	2.							»
	3.							»
	4.							»
	5.							»
	6.							»
	7.							»
	8.							Tot. L.
	1.							L.
	2.							»
	3.							»

2022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MILITARE RICHIAMATO O TRATTENUTO						Delegato a riscuotere per i congiunti di cui alla colonna 2	MISURA DEL SOCCORSO	
TERNITÀ di parentela rmi	Cognome, Nome e Paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi		IMPORTO giornaliero per ogni congiunto di cui alla col. 2	IMPORTO quindicinale complessivo
	3	4	5	6	7	8	9	10
							L.	
							»	
							»	
							»	
							»	
							»	
							»	
							Tot. L.	
							L.	
							»	
							»	
							»	L.
							»	
							»	
							Tot. L.	
							L.	
							»	
							»	

2023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

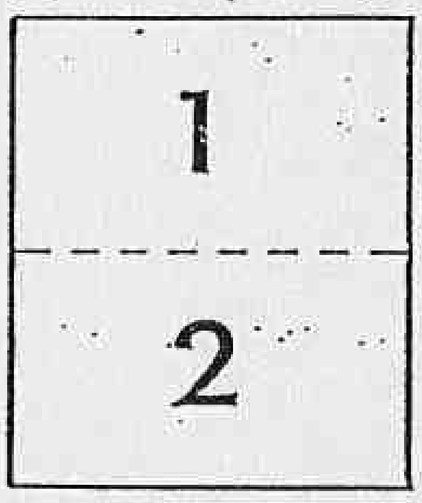

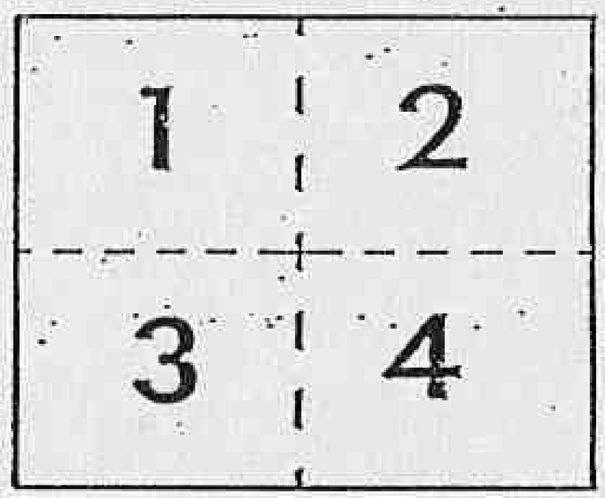

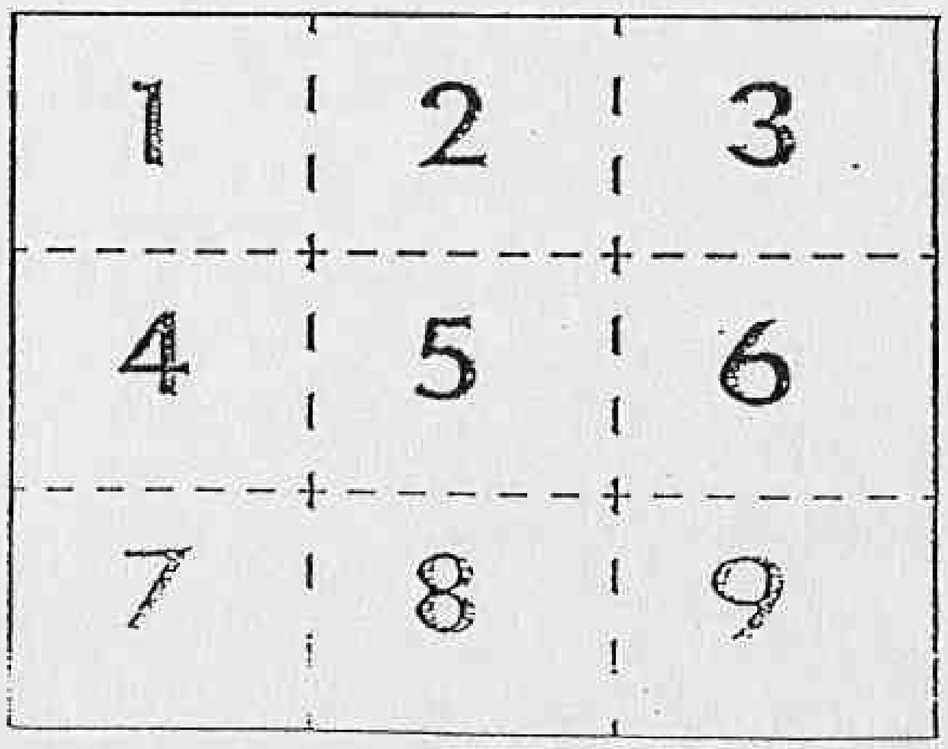

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODELLO ALLEGATO 5 *(teste)*.

MODULARIO
1 Secc. 5

Art. 21 del Regolamento

PROVINCIA DI _____

COMUNE DI _____

Distretto Militare di _____
o
Capitaneria di Porto di _____
o
Legione M. V. S. N di _____

Commissione [1] _____

RUOLO

nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero

da pagarsi per ogni quindicina dall'Ufficio Postale di _____

Distretto Militare di _____
o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DULARIO
Socc. 5

21 del Regolamento

MODELLO ALLEGATO 5 *(teste)*.

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

Distretto Militare di .....
o
Capitaneria di Porto di .....
o
Legione M. V. S. N di .....

Commissione [1] .....

RUOLO

nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero

da pagarsi per ogni quindicina dall'Ufficio Postale di .....

Distretto Militare di .....
o

2014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da pagarsi per ogni quintalata dall'Ufficio Postale di _____

Distretto Militare di _____
o
Capitaneria di Porto di _____
o
Legione M. V. S. N. di _____

_____, addì _____

IL PODESTÀ

_____

Il Segretario della Commissione

_____

(1) Indicare se trattasi di Commissione unica del Comune. Se nel Comune vi sono più Commissioni, indicare il numero d'ordine della Commissione (I, II, III, ecc.)

4676

Ord. III Roma, 1941-XIX - Stamp. Pol. Tip. (350 mila) 29,5x42

2027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...si per ogni quindicina dall'Ufficio ... sotto il ...

Distretto Militare di .....
o
Capitaneria di Porto di .....
o
Legione M. V. S. N. di .....

....., addì .....

IL PODESTÀ

.....

Il Segretario della Commissione

.....

...icare se trattasi di Commissione unica del Comune. Se nel Comune vi sono più Commissioni, indicare il numero d'ordine ...missione (I, II, III, ecc.)

Ord. 111 Roma, ...-XIX - Stamp. Pol. Tip. (350 mila) 20,5x42

#2

— Palermo

Al Questura di Palermo

4684

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualifica	Grado	Stipendio a Servizio attivo: Minimo	Stipendio a Servizio attivo: Massimo	Aggiunta di famiglia	Indennità [illegible]	Assegno temporaneo di guerra	Indennità temporanee: Indennità [illegible]	Indennità temporanee: Indennità straordinaria di P.S.	Importo totale del mensile	
				– Funzionari di P.S.						
Questore di Iª classe	5°	2.696	–	222 (1)	517	225	619	1301	5580 =	(1) L'aggiunta
		–	2841	222	517	225	619	1301	5725 =	fede - Ella
V. Questore	7°	1.847	–	222	402	225	619	970	4285 =	con due fig
		–	2000	222	402	225	619	970	4438 =	cinque figli
Commissario Capo	7°	1.847	–	222	343	225	619	970	4826 =	otto figli [illegible]
		–	2000	222	343	225	619	970	4379 =	
Commissario	8°	1.616	–	222	315	225	619	970	3967 =	
		–	1.677	222	315	225	619	970	4028 =	
Commissario Aggiunto	9°	1.382	–	222	287	225	619	830	3565 =	
		–	1.558	222	287	225	619	830	3741 =	
V. Commissario	10°	1.140	–	222	229	225	619	689	3124 =	
		–	1.315	222	229	225	619	689	3299 =	
V. Commissario Aggiunto	11°	900	–	222	201	225	619	619	2786 =	
		–	992	222	201	225	619	619	2878 =	
Volontario		645	–	222	177	225	619	619	2507 =	
		–	768	222	177	225	619	619	2630 =	
				– Impiegati di P.S.						
Impiegato Pol. Iª classe - Archivista Capo	9°	1.252	–	222	–	225	619	–	2318 =	
		–	1.425	222	–	225	619	–	2494 =	
Impiegato Polª IIª classe - Iº Archivista	10°	1.025	–	222	–	225	619	–	2091 =	
		–	1.185	222	–	225	619	–	2251 =	
Impiegato Polª IIIª classe - Archivista	11°	793	–	222	–	225	619	–	1859 =	
		–	992	222	–	225	619	–	2058 =	
Applicato	12°	645	–	222	–	225	619	–	1711 =	
		–	768	222	–	225	619	–	1834 =	
Alunno d'Ordine	13°	514	–	222	–	225	619	–	1580 =	
		–	629	222	–	225	619	–	1695 =	
				– Personale subalterno						

2030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e	Indennità Temporanee			
Indennità P. S.	Assegno Temporaneo di guerra	Indennità di Mantenimento	Indennità Straordinaria di P. S.	Importo totale al netto mensile
marii oli	P. S.			
517	225	619	1301	5580=
517	225	619	1301	5725=
402	225	619	970	4285=
402	225	619	970	4438=
343	225	619	970	4226=
343	225	619	970	4379=
315	225	619	970	3967=
315	225	619	970	4028=
287	225	619	830	3565=
287	225	619	830	3741=
229	225	619	689	3124=
229	225	619	689	3299=
201	225	619	619	2786=
201	225	619	619	2878=
177	225	619	619	2507=
177	225	619	619	2630=
piegati di	P. S.			
–	225	619	–	2318=
–	225	619	–	2494=
–	225	619	–	2091=
–	225	619	–	2251=
–	225	619	–	1859=
–	225	619	–	2058=
–	225	619	–	1711=
–	225	619	–	1834=
–	225	619	–	1580=
–	225	619	–	1695=
Personale	Subalterno			

Annotazioni

1) All'aggiunta di famiglia è stata calcolata quella spettante a coniugati senza prole - Essa aumenta secondo il numero dei figli e cioè: Con un figlio £ 267= con due figli £ 311= - con tre figli £ 356= - con quattro figli £ 415= - con cinque figli £ 534= - con sei figli £ 623= - Con sette figli £ 712= - Con otto figli £ 882= - con nove figli £ 980

4673

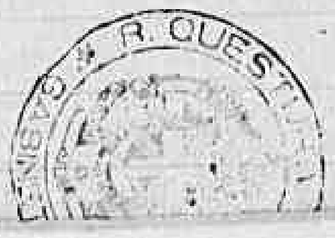

Visto

IL QUESTORE

2031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		—	1.677	222	315	225	619	970	4028 =
Commissario Aggiunto	9°	1.382	—	222	287	225	619	830	3565 =
		—	1.558	222	287	225	619	830	3741 =
		—	—	222	287	225	619	689	3124 =
V. Commissario	10°	1.140	—	222	229	225	619	689	3299 =
		—	1.315	222	229	225	619	689	3299 =
V. Commissario Aggiunto	11°	900	—	222	201	225	619	619	2786 =
		—	992	222	201	225	619	619	2878 =
Volontario		645	—	222	177	225	619	619	2507 =
		—	768	222	177	225	619	619	2630 =
				— Impiegati di P.S. —					
Impiegato Pol. I^a classe - Archivista Capo	9°	1.252	—	222	—	225	619	—	2318 =
		—	1.428	222	—	225	619	—	2494 =
Impiegato Pol^za II classe - I^o Archivista	10°	1.025	—	222	—	225	619	—	2091 =
		—	1.185	222	—	225	619	—	2251 =
Impiegato Pol^za III classe - Archivista	11°	793	—	222	—	225	619	—	1859 =
		—	992	222	—	225	619	—	2058 =
Applicato	12°	645	—	222	—	225	619	—	1711 =
		—	768	222	—	225	619	—	1834 =
Alunno d'Ordine	13°	514	—	222	—	225	619	—	1580 =
		—	629	222	—	225	619	—	1695 =
				— Personale Subalterno —					
Inserviente		557	—	200	—	225	619	—	1601 =
		—	642	200	—	225	619	—	1686 =

Fabbro

2.0 3.4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

315	225	619	970	4028=
287	225	619	830	3565=
287	225	619	830	3741=
229	225	619	689	3124=
229	225	619	689	3299=
201	225	619	619	2786=
201	225	619	619	2878=
177	225	619	619	2507=
177	225	619	619	2630=
egati di	P.S.			
—	225	619	—	2318=
—	225	619	—	2494=
—	225	619	—	2091=
—	225	619	—	2251=
—	225	619	—	1859=
—	225	619	—	2058=
—	225	619	—	1711=
—	225	619	—	1834=
—	225	619	—	1580=
—	225	619	—	1695=
Personale	Subalterno			
—	225	619	—	1601=
—	225	619	—	1686=

467

Visto

Fabriano li 16/9.943

2053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualifica	Grado	Indennità fissa: Stipendio o servizio attivo Minimo	Stipendio o servizio attivo Massimo	Aggiunta di famiglia	Indennità di P.S.	Indennità temporanea: Assegno temporaneo di guerra	Indennità di bonifacimento	Indennità straordinaria di P.S.	Importo totale del mese	
			Funzionari di P.S.							
Questore di I classe	5°	2.696	—	222	517	225	619	1301	5580	(1) L'ag
			2841	222	517	225	619	1301	5725	coniuge
I. Questore	7°	1847	—	222	402	225	619	970	4285	dei figli
			2000	222	402	225	619	970	4438	figli £35
Commissario Capo	7°	1847	—	222	343	225	619	970	4226	£623.
			2000	222	343	225	619	970	4379	£980.
Commissario	8°	1616	—	222	315	225	619	970	3967	
			1677	222	315	225	619	970	4028	
Commissario Aggiunto	9°	1382	—	222	287	225	619	830	3565	
			1558	222	287	225	619	830	3741	
V. Commissario	10°	1140		222	229	225	619	689	3124	
			1315	222	229	225	619	689	3299	
V. Commissario Aggiunto	11°	900		222	201	225	619	619	2786	
			992	222	201	225	619	619	2878	
Volontario		645		222	177	225	619	619	2507	
			768	222	177	225	619	619	2630	
		—	Impiegati di P.S.	—						
Impiegato Polizia I Classe e Archivista Capo	9°	1252		222		225	619		2318	
			1428	222		225	619		2494	
Impiegato Polizia II Classe - I Cl. Archivista	10°	1025		222		225	619		2091	
			1185	222		225	619		2251	
Impiegato Polizia III Classe - Archivista	11°	793		222		225	619		1859	
			992	222		225	619		2058	
Applicato	12°	645		222		225	619		1711	
			768	222		225	619		1834	
Alunno d'ordine	13°	514		222		225	619		1580	
			629	222		225	619		1695	
		—	Personale	subalterno	—					
Usciere		557		200		225	619		1601	
			642	-		225	619		1686	Palermo

2034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Famiglia	Indennità di G.S.	Indennità temporanee: Assegno temporaneo di guerra	Indennità di bombardamento	Indennità temporanea di G.S.	Importo totale del mese	Annotazioni
...ani	di G.S.					
22	517	225	619	1301	5580	(1) L'aggiunta di famiglia è stata calcolata quella spettante a coniugati senza prole - Detta indennità aumenta secondo il numero dei figli e cioè: con un figlio £ 267; con due figli £ 311; con tre figli £ 356; con quattro figli £ 445; con cinque figli £ 534; con sei figli £ 623; con sette figli £ 712; con otto figli £ 802; con nove figli £ 980.
22	517	225	619	1301	5725	
22	402	225	619	970	4285	
22	402	225	619	970	4438	
22	343	225	619	970	4226	
22	343	225	619	970	4379	
22	315	225	619	970	3967	
22	315	225	619	970	4028	
22	287	225	619	830	3565	
22	287	225	619	830	3741	
22	229	225	619	689	3124	
22	229	225	619	689	3299	
22	201	225	619	619	2786	
22	201	225	619	619	2878	
22	177	225	619	619	2507	
22	177	225	619	619	2630	
	da G.S. —					
22		225	619		2318	
22		225	619		2494	
22		225	619		2091	
22		225	619		2251	
22		225	619		1859	
22		225	619		2058	
22		225	619		1711	
22		225	619		1884	
22		225	619		1580	
22		225	619		1695	
Subalterno	—					
200		225	619		1601	
		225	619		1686	

4680

Palermo li 16/9-943

Visto
IL QUESTORE

Grado	Cognome e Nome	Stipendio o pensione attivo	Aggiunta di famiglia	Indennità O.P.	Assegno temporaneo di guerra	Indennità di caroviveri	Indennità straord. di guerra	Totale mensile	Annotazioni
		Indennità fisse			Indennità temporanee				
Questore	Garbo Giovanni	2966	490	580	247	1172	1301	6756	Assente da residenza autorizz.
V. Questore	Vecchione Ennio	1843	311	401	225	850	970	4600	
〃	Bolzerano Romano	2000	267	401	225	—	970	3863	
Commiss. Capo	Amaria Vittorio	1610.95	311	337	225	850	970	430395	
〃	Ausiello Gaspare	1995	-	337	225	—	970	3527	
〃	Cassera Salvatore	1843	311	337	225	850	970	4536	
〃	Castigliani Vincenzo	2037	980	387	225	1130	970	5729	
〃	Colberaldo Luigi	1678	822	312	225	619	970	4026	
〃	Foilla Vincenzo	1843	822	345	225	819	970	4424	Ritenuta £69 per indebita percezione
〃	Greco Francesco	1559	822	345	225	819	970	4140	
〃	Modica Vittorio	1843	311	345	225	850	970	4544	
〃	Solina Luigi	1843	173	337	225	—	970	3548	
〃	Strino Guido	1666	311	345	225	850	970	4367	
Commissario	Castellani Umberto	1397	311	314	225	814	970	4031	Ritenuta £217 per eccessiva percezione
〃	De Francisci Pasquale	1461	178	312	225	—	970	3146	
〃	Di Girolamo Matteo	1643	822	312	225	769	970	4141	
〃	Foresta Luigi	1614	267	312	225	—	970	3388	
〃	La Farina Giuseppe	1614	267	280	225		970	3356	
〃	Tavino Angelo	1614	822	314	225	769	970	4114	
〃	Urso Sebastiano	1614	822	314	225	—	970	3345	
Commiss. aggto.	Basile Francesco	1383	-	291	225	—	830	2729	
〃	Calderone Antonino	1493	311	291	225	721	830	3871	
〃	Catanese Carmine	1382	356	291	225	-	830	3084	
〃	Graci Giovanni	1427	311	280	225	—	830	3073	
〃	Grancalla Stefano	1383	356	291	225	743	830	3828	Ritenuta £68 per indebita percezione
〃	La Carola Matteo	1193	822	280	225	682	830	3432	

4682

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Questore	Carbo Giovanni	2766	470	380	225	850	970	5901	
V. Questore	Vecchione Onofrio	1843	311	401	225	850	970	4600	
〃	Bolzeranno Francesco	2000	267	401	225	—	970	3863	
Commiss.Capo	Amania Vittorio	1610.95	311	337	225	850	970	4303.95	
〃	Ausiello Gaspare	1995	—	337	225	—	970	3527	
〃	Cassera Salvatore	1843	311	337	225	850	970	4536	
〃	Castigliano Francesco	2037	980	387	225	1130	970	5729	
〃	Colbertaldo Luigi	1678	822	312	225	619	970	4026	
〃	Faillo Vincenzo	1843	822	345	225	819	970	4424	Ricupera £69 per incidente di viaggio
〃	Greco Francesco	1559	822	345	225	819	970	4140	
〃	Modica Vittorio	1843	311	345	225	850	970	4544	
〃	Solina [illegible]	1843	173	337	225	—	970	3548	
〃	Strino Guido	1666	311	345	225	850	970	4367	
Commissario	Castellani Umberto	1397	311	314	225	814	970	4031	Cap. £217 per ricupero effetti
〃	De Francisci Pasquale	1461	178	312	225	—	970	3146	
〃	Di Girolamo Matteo	1643	222	312	225	769	970	4141	
〃	Foresta Luigi	1614	267	312	225	—	970	3388	
〃	La Farina Giuseppe	1614	267	280	225		970	3356	
〃	Farino Angelo	1614	222	314	225	769	970	4114	
〃	Urso Sebastiano	1614	222	314	225	—	970	3345	
Comm. Aggt.	Basile Francesco	1383	—	291	225	—	830	2729	
〃	Calderone Antonino	1493	311	291	225	721	830	3871	
〃	Catanese Carmine	1382	356	291	225	—	830	3084	
〃	Graci Giovanni	1427	311	280	225	—	830	3073	
〃	Grancalla Stefano	1383	356	291	225	743	830	3828	Ricupera £68 per incidente di viaggio
〃	La Corte Matteo	1193	222	280	225	682	830	3432	
〃	Leone Giovanni	1427	311	280	225	721	830	3794	
〃	Lombardo Manlio	1427	—	280	225	—	830	2762	
〃	Petrucci Claudio	1383	—	291	225	—	830	2729	
〃	Averna Pietro	1193	208	280	225	—	830	2736	Paga £934 per ricupero effetti

4682

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Cognome e Nome	Indennità fisse: Stipendio o salario annuale	Indennità fisse: Aggiunta di famiglia	Indennità fisse: Indennità di P.S.	Indennità temporanee: assegno temporaneo di guerra	Indennità temporanee: Indennità di caroviveri	Indennità temporanee: Indennità straordinaria di G.I.	Totale netto annuale	Annotazione
Commiss. Aggto	Rinnaudo Alberto	1383	267	291	225	698	830	3694	Ritenuta £ 69 per indennità divisa
"	Spampinato Aurelio	1383	267	291	225	698	830	3694	
V. Commiss.	Basile Tommaso	1135	267	229	225	651	689	3196	
"	Campagna Serafino	1135	267	229	225	651	689	3196	Ritenuta £ 58 per indennità divisa
"	Caniglia Pietro	1129.60	222	229	225	635	689	3129.60	
"	Guarino Salvatore	1135	222	229	225	635	689	3135	
"	Landi Alberto	1190	-	229	225	-	689	2333	
"	Lipitone Mario	1135	185	229	225	-	689	2463	
"	Loletta Giulio	895	267	200	225	651	689	2927	
V. Commiss. Aggto	Albertini Nicolò	895	222	200	225	635	619	2796	
"	Magrone Michele	895	-	200	225	-	619	1939	
"	Canico Giuseppe	895	-	200	225	-	619	1939	Ritenuta £ 68 per indennità divisa
"	Piazza Salvatore	988	-	200	225	-	619	2032	
"	Rocchè Giuseppe	895	222	200	225	635	619	2796	Ritenuta £ 68 per indennità divisa
"	Capitelli Pasquale	765	-	172	225	-	619	1781	
"	Ceccarello Aldo	765	-	172	225	-	619	1781	
"	Manno Alessandro	765	-	172	225	-	619	1781	
V. Commiss.	Cardinale Giovanni	1190	311	229	225	668	689	3312	
Commiss. Aggto	Imendolea Matteo Renato	1427	356	282	225	-	830	3120	
		Impiegati							
Insp. Polizia	Bertucci Felice	1427	124	-	225	-	-	1776	
Ufficiale	Salemi Umberto	648	208	-	225	-	-	1081	Ritenuta £ 119 per cessione stipendio
Ufficiale	Trovato Francesco	672	222	-	225	-	-	1119	
Impiegato Polizia	Amato Nicolò fu Giuseppe	1021	311	-	225	674	-	2231	
Archivista	Amato Nicolò di Rosario	849	445	-	225	743	-	2262	
Applicato	Blanco Giuseppe	648	222	-	225	619	-	1714	Ritenuta £ 119 per cessione stipendio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V. Commiss.	Bosile Romuoso	1135	267	229	225	651	689	3196	
"	Campagna Serafino	1135	267	229	225	651	689	3196	Sovrapost. £ 58 per indennità di riviera
"	Coniglio Pietro	1129.60	222	229	225	635	689	3129.60	
"	Guarino Salvatore	1135	222	229	225	635	689	3135	
"	Landi Alberto	1190	-	229	225	-	689	2333	
"	Lipitomo Mario	1135	185	229	225	-	689	2463	
"	Saetta Giulio	895	267	200	225	651	689	2927	
V. Commiss. Aggt.	Albertini Nicolò	895	222	200	225	635	619	2796	
"	Magrone Michele	895	-	200	225	-	619	1939	
"	Tonico Giuseppe	895	-	200	225	-	619	1939	Sovrapost. £ 68 per indennità di riviera
"	Piazza Salvatore	988	-	200	225	-	619	2032	
"	Rocchè Giuseppe	895	222	200	225	635	619	2796	Sovrapost. £ 68 per indennità di riviera
"	Capitelli Torquato	765	-	172	225	-	619	1781	
"	Ceccarello Aldo	765	-	172	225	-	619	1781	
"	Manno Alessandro	765	-	172	225	-	619	1781	
V. Commiss.	Cardinale Giovanni	1190	311	229	225	668	689	3312	
Commiss. Aggt.	Amendolea Vittorio Renato	1427	356	282	225	-	830	3120	
			Impiegati						
Insp. Polizia	Bertucci Felice	1427	124	-	225	-	-	1776	
Applicato	Salemi Umberto	648	208	-	225	-	-	1081	Paga £ 119 per ordine di servizio
Applicato	Romeo Francesco	672	222	-	225	-	-	1119	
Impiegato Polizia	Amato Nicolò fu Giuseppe	1021	311	-	225	674	-	2231	
Archivista	Amato Nicolò di Rosario	819	445	-	225	743	-	2262	
Applicato	Blanco Giuseppe	648	222	-	225	619	-	1714	Paga £ 119 per ordine di servizio
Archivista	Ballella Giusto	782	311	-	225	619	-	1934	
Insp. Polizia	Romeo Ernesto	1190	267	-	225	674	-	2356	
Archivista	Commisa Antonino	1135	267	-	225	652	-	2279	
"	Giordano Vincenzo	742	198	-	225	-	-	1165	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Cognome e Nome	Stipendio annuo o Diritto fisso: Stipendio annuo effettivo	Stipendio annuo o Diritto fisso: aggiunta di famiglia	Stipendio annuo o Diritto fisso: Indennità di C.O.	Indennità Temporanee: Assegno Tempo. di pace & guerra	Indennità Temporanee: Indennità di Contabilità	Indennità Temporanee: Indennità Straord. Ordinaria di Cl.	Totale netto mensile	Annotazione
archivista	Cosano Ottavio	849	222	-	225	640	-	1936	
Sup. Coll.	Covelli Giuseppe	1190	693	-	225	856	-	2894	
archivista	Daleo Guido	957	356	-	225	697	-	2235	
"	Di Liberto Salvatore	767	267	-	225	652	-	1911	
Sup. Coll.	Emma Felice	1190	356	-	225	697	-	2468	
"	Ferrera Pietro	1135	356	-	225	697	-	2413	
applicato	Ferrera Giuseppe	725	356	-	225	650	-	1956	
Sup. Coll.	Giordano Salvatore	1135	311	-	225	674	-	2345	
archivista	Giuliana Giuseppe	792	267	-	225	652	-	1936	
"	Guarino Pietro	1020	311	-	225	674	-	2230	
"	Lecardane Giuseppe	792	623	-	225	856	-	2496	
"	Lampiani Paolo	767	222	-	225	640	-	1854	
"	Marsala Vittorio	849	267	-	225	674	-	2015	
Sup. Coll.	Marasà Giuseppe	747	267	-	225	674	-	1913	Dazz. £ 148 per cessato stipendio
archivista cp	Messina Giuseppe	1310	222	-	225	683	-	2440	
"	Orlando Giuseppe	895	311	-	225	674	-	2105	
"	Rivarola Gaspare	793	534	-	225	674	-	2226	
Sup. Coll.	Russo Francesco	1190	267	-	225	652	-	2334	
"	Sgroi Giuseppe	1190	311	-	225	674	-	2400	
archivista	Zacco Rodolfo	849	311	-	225	674	-	2059	
Sup. Coll.	Baiamonte Giuseppe	957	-	-	225	619	-	1801	
applicata	Di Paola Nicolò	572	222	-	225	619	-	1638	
1: archivista	Inghilleri Calcedonio	1135	124	-	225	640	-	2124	
applicato	Mangiaracina Francesco	694	222	-	225	619	-	1760	
archivista	Salvina Ambrogia	793	445	-	225	743	-	2206	
applicato	Vinciguerra Felice	694	-	-	225	619	-	1538	

4681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Insp. Coll.	Covelli Giuseppe	1190	693	-	225	856	-	2894		
archivista	Dalco Guido	957	356	-	225	697	-	2235		
"	Di Liberto Salvatore	767	267	-	225	652	-	1911		
Insp. Coll.	Emma Felice	1190	356	-	225	697	-	2468		
"	Ferrera Pietro	1135	356	-	225	697	-	2413		
applicato	Ferrera Giuseppe	725	356	-	225	650	-	1956		
Insp. Coll.	Giordano Salvatore	1135	311	-	225	674	-	2345		
archivista	Giuliana Giuseppe	792	267	-	225	652	-	1936		
"	Guarino Pietro	1020	311	-	225	674	-	2230		
"	Lecardane Giuseppe	792	623	-	225	856	-	2496		
"	Lampiani Paolo	767	222	-	225	640	-	1854		
"	Marsala Vittorio	849	267	-	225	674	-	2015		
Insp. Coll.	Marasà Giuseppe	747	267	-	225	674	-	1913	Paga £ 148 per cessata ritenuta	
archivista Cp	Messina Giuseppe	1310	222	-	225	683	-	2440		
"	Orlando Giuseppe	895	311	-	225	674	-	2105		
"	Rivarola Gaspare	793	534	-	225	674	-	2226		
Insp. Coll.	Russo Francesco	1190	267	-	225	652	-	2334		
"	Sgroi Giuseppe	1190	311	-	225	674	-	2400		
archivista	Zacco Rodolfo	849	311	-	225	674	-	2059		
Insp. Coll.	Graziano Giuseppe	957	-	-	225	619	-	1801		
applicata	Di Paola Nicolò	572	222	-	225	619	-	1638		
1° archivista	Guglielmi Calcedonio	1135	124	-	225	640	-	2124		
applicato	Mangiaracina Vincenzo	694	222	-	225	619	-	1760		
archivista	Lapina Ondina	793	445	-	225	743	-	2206		
applicato	Simoncini Feliciano	694	-	-	225	619	-	1538		
Insp. Coll.	Langarco Ugo	895	222	-	225	640	-	1982		
applicato	La Martina Giuseppe	725	222	-	225	619	-	1791		
Insp. Coll.	Monte Giuseppe	1190	356	-	225	674	-	2445		

4681

20420

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Cognome e Nome	Indennità fisse: Anzianità e servizio militare	Indennità fisse: aggiunta di famiglia	Indennità fisse: Indennità di G.I.	Indennità temporanee: Assegno temporaneo di Guerra	Indennità temporanee: Indennità di caroviveri	Indennità temporanee: Indennità speciale di carovita G.I.	Totale mensile	Annotazioni
Archivista	Sansone Lorenzo	798	311	-	225	674	-	2003	
	Mazza Maralfino	793	356	-	225	697	-	2071	
Scrivano d'Ordine	Mannino Giuseppe	516	-	-	225	619	-	1360	
Insp. Polizia	Baiamonte Giuseppe	957	-	-	225	-	-	1182	
Piantonato	D'Amato Francesco	672	267	-	225	-	-	1164	
		Uscieri							
usciere	Aloisio Salvatore	648	200	-	225	619	-	1692	Ricevuta £22 per assegno personale
"	Balsamo Antonino	648	311	-	225	619	-	1803	
"	Comerlengo Benedetto	648	460	-	225	619	-	1952	
"	Jandoszo Lorenzo	621	669	-	225	681	-	2206	Quota da ricevuta pubblica e spesa £86 per cessione stipendio
"	Leelsi Giuseppe	648	274	-	225	619	-	1766	
"	Scenza Paolo	648	386	-	225	619	-	1878	
"	Romano Giuseppe	578	200	-	225	619	-	1622	
"	Giuliano Vito	643	237	-	225	619	-	1724	
"	Mangano Giovanni	648	237	-	225	619	-	1729	
"	Rao Paolo	648	111	-	225	619	-	1603	
"	Sgroi Vito	648	237	-	225	671	-	1781	
"	Campanella Girolamo	600	386	-	225	619	-	1830	
"	Maraventano Raimondo	578	311	-	225	-	-	1114	
"	Terzo Calcedonio	569	-	-	225	-	-	794	

Visto

IL [illegible]

PALERMO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Marra Marcellino	193	336	-	225	697	-	2051	
Allievo S.U.Uff.li	Mannino Giuseppe	516	-	-	225	619	-	1360	
Sup. Scelto	Baiamonte Giuseppe	957	-	-	225	-	-	1182	
P.S. Applicato	D'Amato Francesco	672	267	-	225	-	-	1164	
		Uscieri							
Usciere	Aloisio Salvatore	648	200	-	225	619	-	1692	Ricupera £ 22 per assegno familiare
"	Baldanza Antonino	648	311	-	225	619	-	1803	
"	Comerlengo Benedetto	648	460	-	225	619	-	1952	
"	Jaudazzo Lorenzo	691	669	-	235	681	-	2206	Assente da ricchezza mobile e spese £ 86 per cessione stipendio
"	Scelsi Giuseppe	648	274	-	225	619	-	1766	
"	Scenza Paolo	648	386	-	225	619	-	1878	
"	Romanino Giuseppe	578	200	-	225	619	-	1622	
"	Siciliano Pietro	643	237	-	225	619	-	1724	
"	Mangano Giovanni	648	237	-	225	619	-	1729	
"	Raso Paolo	648	111	-	225	619	-	1603	
"	Sgroi Pietro	648	237	-	225	671	-	1781	
"	Campanella Girolamo	600	386	-	225	619	-	1830	
"	Marsalentano Raimondo	578	311	-	225	-	-	1114	
"	Terso Calcedonio	569	-	-	225	-	-	794	

Visto

IL [redacted]

PALERMO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All 3

Prospetto dimostrativo degli stipendi, o paghe mensili, ed altri assegni che si corrispondono agli Agenti di P.S. appartenenti alla 3ª Divisione Speciale di Polizia di Palermo con le relative indicazioni di massimo e minimo per ogni grado.-

Palermo li 18 settembre 1943

4678

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Stipendi o paghe: Minimo	Stipendi o paghe: Massimo	Assegno fundamentale di attività	Fondo per speciale di P.S.	Fondazione speciale e per famiglia	Aggiunta di famiglia	Fondazione alloggio
Marescialli di 1ª classe	808 -	-	225 -	59 50	136 -	222 - (1)	81 -
		1.099 -	225 -	59 50	136 -	222 -	81 -
Marescialli di 2ª classe	722 -	-	225 -	56 50	136 -	222 -	81 -
		898 -	225 -	56 50	136 -	222 -	81 -
Marescialli di 3ª classe	644 -	-	225 -	51 50	136 -	222 -	81 -
		782 -	225 -	51 50	136 -	222 -	81 -
Brigadieri ammogliati	554 -	-	201 -	48 -	131 -	193 - (2)	81 -
		709 -	222 -	48 -	131 -	193 -	81 -
Brigadieri celibi	554 -	-	201 -	48 -	31 50	11 15	-
		709 -	222 -	48 -	31 50	11 15	-
Vicebrigadieri ammogliati	532 -	-	197 -	42 50	121 -	193 -	81 -
		670 -	214 -	42 50	121 -	193 -	81 -
Vicebrigadieri celibi	532 -	-	197 -	42 50	21 -	11 15	-
		670 -	214 -	42 50	21 -	11 15	-
Guardie scelte ammogliate	413 -	-	177 -	35 50	-	210 - (3)	88 -
		631 -	224 -	35 50	-	210 -	88 -
Guardie scelte celibe	413 -	-	177 -	35 50	-	12 15	-
		631 -	224 -	35 50	-	12 15	-
Guardie	370 -	-	160 -	24 -	-	210 -	88 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Soldo annuale Stipendio		Soprassoldo Straordinario per effetti	Indennità Straordinaria per servizi di P.S.		Totale		
£	50		£ 478	-	£ 2.053	-	(1) Soggiunta di famiglia che si corrisponde ai Marescialli di P.S. della 1ª classe viene aumentata in relazione alla situazione di famiglia che va da: £ 222 senza figli = £ 267 con 1 figlio = £ 311 con 2 figli = £ 356 con tre figli = £ 445 con 4 figli = £ 534 con 5 figli = £ 623 con 6 figli = £ 712 con 7 figli (godendo l'assegno anche la famiglia).
£	50		£ 478	-	£ 2.344	-	
£	50		£ 478	-	£ 1.964	-	
£	50		£ 478	-	£ 2.140	-	
£	50		£ 478	-	£ 1.881	-	
£	50		£ 478	-	£ 2.019	-	
£	50		£ 338	-	£ 1.589	50	2° Soggiunta di famiglia per i Brigadieri e V. Brig.ri di P.S. viene corrisposta nelle seguenti misure. - £ 173 senza figli = £ 222 con 1 figlio = £ 252 con due figli = £ 282 con 3 figli = £ 341 con 4 figli = £ 420 con 5 figli = £ 460 con 6 figli = £ 511 con 7 figli (senza maggiorazione tributaria). -
£	50		£ 338	-	£ 1.765	50	
£	50		£ 338	-	£ 1.227	15	
£	50		£ 338	-	£ 1.402	15	
£	50		£ 295	-	£ 1.505	-	3° Soggiunta di famiglia per le Guardie scelte e Guardie di P.S. viene corrisposta nelle seguenti misure. - £ 210 senza figli = £ 243 con 1 figlio £ 275 con 2 figli = £ 307 con 3 figli = £ 372 con 4 figli = £ 437 con 5 figli = £ 501 con 6 figli = £ 566 con 7 figli = £ 571 con 7 figli e con godimento dell'esenzione tributaria.
£	50		£ 295	-	£ 1.660	-	
£	50		£ 295	-	£ 1.142	15	
£	50		£ 295	-	£ 1.297	15	
£	-		£ 279	-	£ 1.244	50	
£	-		£ 279	-	£ 1.509	50	N.B. Le predette quote di aggiunta di famiglia si corrispondono in ragione del 90% stabilite per la città di Palermo. -
£	-		£ 279	-	£ 958	65	467
£	-		£ 279	-	£ 1.223	65	Agli agenti di P.S. che non hanno compiuto il 1° triennio di effettivo servizio nell'amministra-
£	-		£ 279	-	£ 1.173	-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				478	-	1.964	-
42	50			478	-	2.140	-
42	50						
				478	-	1.881	-
42	50			478	-	2.019	-
42	50						
				338	-	1.589	50
42	50			338	-	1.765	50
42	50						
				338	-	1.227	15
42	50			338	-	1.402	15
42	50						
				295	-	1.505	-
42	50			295	-	1.660	-
42	50						
				295	-	1.112	15
42	50			295	-	1.297	15
42	50						
				279	-	1.244	50
42	-			279	-	1.509	50
42	-						
				279	-	958	65
42	-			279	-	1.223	65
42	-			279	-	1.172	-
42	-			279	-	1.392	-
42	-			279	-	887	15
42	-			279	-	1.136	15

1° Aggiunta di famiglia per i Brigadieri e V. Brig.ri di P.S. fino corrisposta nella seguente misura: - £192 senza figli = £222 con 1 figlio = £311 con 2 figli = £355 con 3 figli = £445 con 4 figli = £534 con 5 figli = £623 con 6 figli = £712 con 7 figli e con godimento dell'esenzione tributaria.

2° Aggiunta di famiglia per i Brigadieri e V. Brig.ri di P.S. fino corrisposta nella seguente misura: - £192 senza figli = £222 con 1 figlio = £251 con 2 figli = £281 con 3 figli = £311 con 4 figli = £340 con 5 figli = £370 con 6 figli = £514 con 7 figli senza esenzione tributaria.-

3° Aggiunta di famiglia per le Guardie scelte e guardie di P.S. fino corrisposta nella seguente misura: - £210 senza figli = £243 con 1 figlio £275 con 2 figli = £307 con 3 figli = £372 con 4 figli = £437 con 5 figli = £501 con 6 figli = £566 con 7 figli = £571 con 7 figli e con godimento dell'esenzione tributaria.-

N.B. Le predette quote di aggiunta di famiglia si corrispondono in ragione del 90% stabilite per la città di Palermo.-

A gli agenti di P.S. che non hanno compiuto il 1° triennio di effettivo servizio nell'amministrazione della P.S. non viene corrisposta l'indennità speciale di P.S.-

IL T. COLONNELLO
Comandante la Divisione
(Vincenzo Failla)

DIVISIONE SPECIALE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - PALERMO - POLIZIA

46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.

Divisione Forze Armate di Polizia
N.800/9815-E.5

Roma, lì 15 febbraio 1943

OGGETTO: Indennità straordinaria giornaliera di P.S.

Ai Prefetti del REGNO
Al Governatore della Dalmazia ZARA
Alto Commissario per la Provincia di LUBIANA
Al Comando Generale CC.RR. ROMA

La Gazzetta Ufficiale N.36 del 13 corrente pubblica il R.D.L.14 gennaio 1943 N.22 concernente la concessione, durante il periodo di guerra, di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di P.S.

Tale indennità compete:

1°)- Agli Ufficiali sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei CC.RR. ai funzionari di P.S. nonchè agli Ufficiali, sottufficiali guardie scelte e guardie del Corpo degli Agenti di P.S. nella seguente misura giornaliera

Generali di Divisione	L.47,00
Generali di Brigata e Questori di 1ª Classe	" 42,00
Colonnelli e Questori di 2ª Classe	" 39,50
Tenenti Colonnelli, Maggiori, I° Capitani e V.Questori	" 34,50
Commissari Capi e Commissari	" 29,50
Capitani e I° Tenenti e Commissari Agg.ti di P.S.	" 24,50
Tenenti e V. Commissari di P.S.	" 22,00
S.Tenenti e V. Commissari Agg.ti di P.S.	" 17,00
Aiutanti di Battaglia e Marescialli	" 12,00
Brigadieri	" 10,50
V. Brigadieri	" 9,00
Appuntati e Carabinieri, Guardie Scelte e Guardie	

2°)- L'indennità spetta anche ai richiamati dell'Arma dei CC.RR., ai funzionari ed agli agenti di P.S. chiamati in servizio temporaneo, sarà pagata mensilmente in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio e non è quindi dovuta durante le assenze per qualsiasi motivo.

3°)- Sono esclusi dalla concessione gli ufficiali, i funzionari, gli agenti ed i militari che si trovino in una delle posizioni tassativamente indicate dall'art.3 del provvedimento in esame.

4°)- L'indennità verrà corrisposta con decorrenza dal 1° dicembre 1942 e per tutta la durata della guerra.

5°)- L'indennità stessa non è cumulabile con le competenze di cui appresso salvo il diritto a percepire il trattamento più favorevole:

a)- soprassoldo di operazioni intero o ridotto e reazione viveri giornaliera di cui potessero eventualmente i militari dell'Arma dei CC.RR;

b)- premio speciale giornaliero concesso con la legge 24 marzo 1942 N.399 ed esteso agli appartenenti del Corpo degli Agenti di P.S. con circolare del 27 ottobre 1941 N.800-9816.A.I.U.

c)- premio di operosità e rendimento anche se concesso a titolo di remunerazione speciale;

48

2049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d)-soprassoldo giornaliero per servizi speciale di P.S. di cui al R.D.L. 3 febbraio I927 N.309;
e)- indennità di fuori residenza degli Ufficiali, di cui al R.D. I9 maggio I94I N.583, art.49;
f)- indennità eventuali (missione o trasferta, marcia, missione all'estero ecc.)

Le Prefetture ed i Comandi devono stabilire quotidianamente la esatta posizione di ciascun dipendente, per poter determinare il trattamento economico più favorevole. A tale scopo dovranno stabilire l'ammontare complessivo delle varie competenze non cumulabili con l'indennità straordinaria di P.S. e corrisponderanno l'indennità stessa per i soli giorni per i quali essa sia di ammontare superiore alle varie competenze non cumulabili. In caso contrario, si intende non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità stessa bensì saranno corrisposte le altre varie competenze di diritto.

Qualora le Prefetture ed i Comandi abbiano già liquidato per i mesi di dicembre e gennaio u.s. e contabilizzato, alla data della presente il premio speciale giornaliero, il soprassoldo speciale di P.S. o altre competenze faranno luogo alla corresponsione della differenza spettante sulla indennità straordinaria di P.S. sempre ché quest'ultima rappresenti il trattamento più favorevole.

Le Prefetture non faranno in alcun modo più luogo alla corresponsione del premio speciale giornaliero ai dipendenti agenti di P.S. e conseguentemente non invieranno più le relative contabilità mensili.

6°)- Al pagamento dell'indennità straordinaria di P.S. provvederà direttamente ciascuna Prefettura e ciascun Comando di Legione CC.RR. sui fondi in genere salvo rimborso e sino a quando non saranno stati, da questo Ministero eseguiti apposiți accreditamenti.

7°)- Le Prefetture ed i Comandi di Legione dovranno compilare separatamente prospetti per gli ufficiali, i funzionari, sottufficiali, militari e guardie di P.S. conformemente all'unito modello sulle base delle notizie di cui sono in possesso nonché di quelle che potranno eventualmente essere richieste alle Prefetture ed ai Comandi di Provenienza.

8°)- Alla fine di ogni trimestre le Prefetture e le Legioni faranno pervenire i consueti rendiconti modello 27.C.G. debitamente documentati, a questo Ministero Direzione Generale della P.S. Divisione F.A.P. Sezione 2ª per l'ulteriore inoltro alla Ragioneria Centrale per il prescritto riscontro. Per i funzionari dovrà essere compilato separato rendiconto che dovrà trasmettersi alla Divisione Personale di P.S. Sezione 2ª.

Si raccomanda la massima diligenza ed esattezza nelle compilazione dei prospetti suindicati, tenendo presente che sull'indennità in oggetto gravano le ritenute di legge (R.M. ed imposta complementare ed addizionale per i soli funzionari, ufficiali e sottufficiali).

Si allega altresì una tabella indicante l'indennità di cui trattasi al netto e non arrotondata.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Questori e dei Comandi dipendenti fornendo un cenno di assicurazione.

PEL MINISTRO
F.to Senise

P. C. C.
IL DIRETTORE DEI CONTI

2050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.

Divisione Forze Armate Polizia Sez.2ª Roma, 27 ottobre 1941

Prot. N.800/9816.A.I.U.

OGGETTO: Premio speciale giornaliero- Corpo Agenti di P.S. stabilito

Ai Prefetti del REGNO
Al Governatore della Dalmazia ZARA
Alto Commissario di LUBIANA
Ai Prefetti di ZARA - SPALATO - CATTARO

e per conoscenza:

Ispettorato Gen. di Polizia per i Servizi Automorizzati e per le Scuole di Direzioni Scuole di Polizia di ROMA
Comandi Battaglioni ROMA - MILANO - TORINO - NAPOLI
E Compagnie Mobili Agenti di P.S. GENOVA - TRIESTE - FIRENZE

Con riferimento al telegramma del 18 ottobre 1941 pari numero della presente, si comunicano le seguenti norme per la corresponsione del premio indicato in oggetto.

1°)- Agli Agenti di P.S. é concesso un premio speciale giornaliero nella seguente misura:

Marescialli di P.S.	(lorde di R.M.complementare ecc.,)	L. 5.00
Brigadieri di P.S.	(" " " " ")	" 2,50
V. Brigadieri P.S.	(" " " " ")	" 1,75
Guardie Scelte e Guardie (nette)		" 1,00

2°)- Tale premio spetta anche agli Agenti di P.S. chiamati in servizio temporaneo. Esso sarà pagato mensilmente in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio, e, non é, quindi, dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo.

3°)- Sono esclusi dalla concessione i puniti perla durata della punizione anche se abbiano prestato servizio.

4°)- Il premio verrà corrisposto a datare dal 1° marzo 1941 e sino al 30 giugno 1942 salvo contrarie disposizioni.

5°)- Detto premio non spetta:
a)- agli egenti in servizio presso l'O.V.R.A.
b)- ai sottufficiali e guardie scelte presso i battaglioni e compagnie mobili;
c)- agli agenti di P.S. istruttori in servizio presso le scuole tecniche di polizia di Roma e Caserta.

6°)- Al pagamento del premio di cui all'oggetto provvederà direttamente questo Ministero.

A tal uopo si prescrive:

a)- Le Prefetture eseguiranno il calcolo di quanto spetta a ciascun avente diritto, e conserveranno i propri atti il relativo computo.

b)- Compileranno, inoltre, l'unito modello (allegato I) che trasmetteranno in duplice copia al Ministero.

2051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copie

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.

Divisione Forze Armate Polizia Sez. 2ª — Roma, 27 ottobre 1941

Prot. N.800/9816.A.I.U.

OGGETTO: Premio speciale giornaliero- Corpo Agenti di P.S.

Ai Prefetti del REGNO
Al Governatore della Dalmazia ZARA
Alto Commissario di LUBIANA
Ai Prefetti di ZARA - SPALATO - CATTARO

e per conoscenza:

Ispettorato Gen. di Polizia per i Servizi Automorizzati e per le Scuole di ROMA
Direzioni Scuole di Polizia di ROMA - CASERTA
Comendi Battaglioni ROMA - MILANO - TORINO - NAPOLI
E Compagnie Mobili Agenti di P.S. GENOVA - TRIESTE - FIRENZE

Con riferimento al telegramma del 18 ottobre 1941 pari numero della presente, si comunicano le seguenti norme per la corresponsione del premio indicato in oggetto.

1°)- Agli Agenti di P.S. é concesso un premio speciale giornaliero nella seguente misura:

Marescialli di P.S.	(lorde di R.M.complementare ecc.,)	L. 5.00
Brigadieri di P.S.	(" " " " ")	" 2,50
V. Brigadieri P.S.	(" " " " ")	" 1,75
Guardie Scelte e Guardie	(nette)	" 1,00

2°)- Tale premio spetta anche agli Agenti di P.S. chiamati in servizio temporaneo. Esso sarà pagato mensilmente in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio, e, non é, quindi, dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo.

3°)- Sono esclusi dalla concessione i puniti per la durata della punizione anche se abbiano prestato servizio.

4°)- Il premio verrà corrisposto a datare dal 1° marzo 1941 e sino al 30 giugno 1942 salvo contrarie disposizioni.

5°)- Detto premio non spetta:
a)- agli agenti in servizio presso l'O.V.R.A.
b)- ai sottufficiali e guardie scelte presso i battaglioni e compagnie mobili;
c)- agli agenti di P.S. istruttori in servizio presso le scuole tecniche di polizia di Roma e Caserta.

6°)- Al pagamento del premio di cui all'oggetto provvederà direttamente questo Ministero.

A tal uopo si prescrive:

a)- Le Prefetture eseguiranno il calcolo di quanto spetta a ciascun avente diritto, e conserveranno i propri atti il relativo computo.

b)- Compileranno, inoltre, l'unito modello (alleg.I) che trasmetteranno poi, in duplice copia al Ministero.

2052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c)- Una copia di detto modello sarà dal Ministero restituita unitamente ad un vaglia bancario corrispondente all'importo del premio. Non appena quietanzata dagli interessati la copia stessa dovrà essere rinviata al Ministero.

d)- Pel periodo I° marzo I94I a tutto il 3I ottobre detto, le Prefetture compileranno unico elenco da far pervenire sempre in duplice copia al Ministero; mentre, dal I° novembre I94I e sino al 30 giugno I942 compileranno elenchi mensili separati.

e)- Alla compilazione dell'elenco succennato provvederanno le Prefetture presso le quali gli agenti sono effettivi in base alle notizie di cui sono in possesso nonché di quelle che saranno eventualmente richieste alle Prefetture di provenienza.

In casi dubi e le eventuali difficoltà che potranno presentarsi per l'applicazione della presente circolare dovranno essere prospettati al Ministero.

Nel raccomandare la massima diligenza ed esattezza nel calcolo per la determinazione del premio in questione, si soggiunge che il Ministero fa assegnamento sull'opera sempre più attiva e disciplinata che tutti gli agenti di P.S. dovranno esplicare nel disimpegno dei vari e delicati servizi di polizia e sono ad essi affidati.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Questori e dei Comandanti delle Divisioni Speciali di Polizia, e Reparti Agenti di P.S. dipendenti, fornendo assicurazione di esatto adempimento.

PEL MINISTRO
F.to Carmine Senise

P.C.C.
IL DIRETTORE DEI CONTI

Copia

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della P.S.

Div.F.A.P. n.800-90238 Salerno, 8 maggio 1944

OGGETTO: Indennità straordinaria giornaliera di P.S.-R.Decreto 14-I-1943.

ALLE LL.EE. I PREFETTI DELL'ITALIA LIBERATA (compreso
NAPOLI=AVELLINO=BENEVENTO=FOGGIA=CAMPOBASSO
AI COMANDI DELL'ARMA DEI CC.RR. DELL'ITALIA LIBERATA
e per conoscenza:
ALLE LL.EE. GLI ALTI COMMISSARI PER LA SARDEGNA E SICILIA
LL. S E D I

Con circolare N.800/981-4-M.5 del 15 febbraio 1943, questo Ministero impartiva le norme da seguirsi per la corresponsione agli Ufficiali, sottufficiali e militari di truppe dell'Arma dei CC.RR. ai funzionari di P.S., nonchè agli ufficiali, sottufficiali e guardie di P.S. della indennità in oggetto.

Col paragrafo 6 della cennata circolare si disponeva, perchè ciascuna Prefetture e ciascun Comando Legione dei CC.RR. provvedesse al pagamento della indennità in argomento mediante prelevamento dei fondi in genere, salvo rimborso e sino a quanto non fossero stati eseguiti gli appositi accreditamenti da parte del Ministero.

Poichè non si conosce se tali accreditamenti furono disposti, si prega voler fornire notizie in merito e, qualora non dovesse risultare pervenuto alcun accreditamento, avanzare la relativa richiesta per il rimborso delle spese già sostenute.

Tali richieste di fondi da farsi separatamente per ogni trimestre devono essere accompagnate da un prospetto dimostrativo del quale risulti distintamente, per ogni grado, la spesa sostenuta.

Con l'occasione si fa presente che a norma della circolare di S.E.il Capo del Governo N.912-F. del 1° dicembre 1943, le relative contabilità devono essere custodite presso i rispettivi uffici, fino a quando non saranno impartite ulteriori istruzioni in merito. Dare assicurazione.

PEL MINISTRO
F.to Solimene

P. C. C.
IL SEGRETARIO
firma illeggibile

4673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLE LL.EE. I PREFETTI DELL'ITALIA LIBERATA (compreso
NAPOLI=AVELLINO=BENEVENTO=FOGGIA=CAMPOBASSO
AI COMANDI DELL'ARMA DEI CC.RR. DELL'ITALIA LIBERATA
e per conoscenza:
ALLE LL.EE. GLI ALTI COMMISSARI PER LA SARDEGNA E SICILIA
LL. S E D I

Con circolare N.800/98I-4-M.5 del I5 febbraio I943,questo Ministero impartive le norme da seguirsi per la corresponsione agli Ufficiali, sottufficiali e militari di truppe dell'Arma dei CC.RR. ai funzionari di P.S.,nonchè agli ufficiali,sottufficiali e guardie di P.S. delle indennità in oggetto.

Col paragrafo 6 della cennata circolare si disponeva,perchè ciascuna Prefetture e ciascun Comando Legione dei CC.RR. provvedesse al pagamento della indennita in argomento mediante prelevamento dei fondi in genere, salvo rimborso e sino a quanto non fossero stati eseguiti gli appositi accreditamenti da parte del Ministero.

Poichè non si conosce se tali accreditamenti furono disposti, si prega voler fornire notizie in merito e,qualora non dovesse risultare pervenuto alcun accreditamento,avanzare la relativa richiesta per il rimborso delle spese già sostenute.

Tali richieste di fondi da farsi separatamente per ogni trimestre devono essere accompagnate da un prospetto dimostrativo del quale risulti distintamente,per ogni grado,la spesa sostenuta.

Con l'occasione si fa presente che a norma della circolare di S.E.il Capo del Governo N.9I2-F. del Iº dicembre I943,le relative contabilità devono essere custodite presso i rispettivi uffici,fino a quando non saranno impartite ulteriori istruzioni in merito.Dare assicurazione.

PEL MINISTRO
F.to Solimena

P. C. C.
IL SEGRETARIO
firma illeggibile

4673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addizionale 9		Bollo 10		Totale ritenute (7+8+9+10) 11		Somma netta da pagarsi (col. 4 meno col. 11) 12		Documenti di appoggio 13	FIRMA PER QUIETANZA 14	*ANNOTAZIONI* 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2053

2.8.43

Comandante Ia

II

R.D. 31.7.43

9	10	11 (=6+9+10)	12 (=11 meno col. 11)	13 Do... di...	14	15

2057